

UNIVERSITA' DI PISA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Assistenza linguistica e
processo penale

Il Relatore

Prof.ssa Valentina Bonini

Il Candidato

Oriana Califano

A.A. 2013/ 2014

CAPITOLO I

L'EVOLUZIONE DELLA LINGUA NEL DIRITTO

- PARAGRAFO I : LINGUA E DIRITTO

Diritto e lingua, a prima vista, sembrano presentarsi come due concetti sconnessi, come se il primo fosse di interesse esclusivo dei giuristi mentre il secondo proprio degli studiosi delle scienze glottologiche. Così non è. La conoscenza del diritto e il diritto stesso, ha bisogno della lingua.

Oramai sempre più frequentemente ¹ l'ordinamento giuridico e il "fenomeno linguistico" interagiscono tra di loro come termini di un'unica relazione, articolandosi e sviluppandosi in una molteplicità di rapporti e di prospettive, tali e tante da giustificare un'analisi delle reciproche interferenze che non possono non coinvolgere i giuristi di più varia epoca ed estrazione.

Già Montesquieu aveva sottolineato la correlazione tra sistema politico e legge;² Cesare Beccaria aveva poi intuito che la sfasatura tra la lingua del diritto, straniera al

¹ Inizialmente ignorata dalla dottrina italiana, l'analisi giuridica dei problemi linguistici ha suscitato negli ultimi anni l'interesse e l'approfondimento di molti studiosi. In particolare, per ampi contributi allo studio della problematica in esame, v. P.CARROZZA, *Lingua, politica, diritti: una rassegna storico-comparatistica*, in *Dir.pubb.comp.eur.*,1999,p.1465 ss; A.PIZZORUSSO, *L'uso della lingua come oggetto di disciplina giuridica*,in *Le Regioni*,1977,p.1301 ss.

² "Nel governo repubblicano la natura della costituzione vuole che i giudici seguano la lettera della legge. Contro nessun cittadino è lecito interpretare la legge, quando i suoi beni, la sua vita o il suo onore sono in gioco"(Montesquieu,I,VI,3).

popolo e la lingua reale, era indicatore della qualità che il sistema politico dava al rapporto tra Autorità e cives, tra Stato e cittadini. Un altro maestro del passato, Karl Olivecrona, ha sottolineato come molti problemi possano sorgere dal fatto che il linguaggio giuridico non abbia solo una funzione tecnica ma anche aspetti emotivi, capacità di agire sulla volontà, valenza informativa.³ Ecco che il problema delle lingue nel processo penale si presenta con una percezione più articolata delle sue reali implicazioni.

L'interesse verso le reciproche interferenze tra lingua e diritto si sviluppa e si intensifica perché l'elemento linguistico interagisce con lo *ius positum*: la lingua assolve infatti al ruolo di qualificare e condizionare il funzionamento di ogni regola normativa ma ne costituisce anche oggetto di disciplina, al pari di ogni altra attività umana che abbia un interesse collettivo. La capacità della lingua di esplicitare funzioni descrittive e prescrittive attraverso l'uso di segni scritti e orali fa sì che essa diventi lo strumento attraverso il quale la volontà legislativa si manifesta all'esterno, regolando il comportamento umano senza bisogno della continua "coazione materiale"⁴.

In un saggio memorabile di trent'anni fa,⁵ in cui si proponeva di fare ordine sul problema della scienza del diritto rifacendosi proprio ai principi dell'analisi del

³K.OLIVECRONA, *Linguaggio giuridico e realtà*, in *Diritto e analisi del linguaggio*, a cura di U.Scarpelli, Milano, 1976, p.283 ss.

⁴Riprendiamo così le osservazioni di F.CARNELUTTI, *Diritto e parola*, in *Scritti in onore di A.Asquini*, vol.I, Padova, 1965, p.188. Sul punto giova ricordare altresì M.CORTELLAZZO, *Lingua e Diritto in Italia*, in AA.VV., *La lingua de diritto*, Milano,1966,p.36,secondo il quale "il diritto non usa la lingua, ma è fatto di lingua."

⁵N.BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in *Diritto e analisi del linguaggio*, a cura di U.Scarpelli,p.287-324.

linguaggio, Bobbio sottolinea come ogni scienza abbia inizio con la formazione di un linguaggio scientifico, di quel linguaggio che fa di una conoscenza puramente soggettiva una conoscenza intersoggettiva, come avviene, ad esempio, nelle matematiche.⁶ Certo la giurisprudenza non studia fenomeni e non può quindi usufruire degli statuti epistemologici codificati per le scienze esatte o naturali, essa studia infatti proposizioni normative, "regole di comportamento futuro e non rappresentazioni di un evento assoluto" che "non hanno una verità empirica ma puramente ideale, cioè la loro verità non consiste nella loro verificabilità ma nella corrispondenza a certi principi etici accolti come criteri regolatori delle azioni in una determinata società"⁷. Il riferimento a principi etici come criteri di verità induce quasi a pensare alla esistenza di un quadro di riferimento etico entro il quale il legislatore è legittimato ad esercitare la sua funzione ricevendo una qualche forma di autorizzazione preliminare attraverso la quale si legittima la sua stessa opera.

Tali affermazioni creano le basi per un dibattito che coinvolge la concreta prassi applicativa della norma giuridica. Il diritto infatti non ha a che fare solo con la politica e la morale, ma, come ben sostenuto da Habermas⁸ con la vita stessa e non sempre questa si riconosce in principi etici fondanti *la verità*, né sempre si esplica all'interno di una *società determinata*, né sempre si

⁶N.BOBBIIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, cit.,p.301

⁷N.BOBBIIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, cit.,p.305

⁸ Ancor di grande interesse J.HABERMAS, *Morale, diritto, politica*, Torino, 1992, pp.54-56: "Insomma Max Weber aveva ragione: solo tutelando una razionalità intrinseca al diritto in quanto tale si può garantire l'indipendenza del sistema giuridico. Tuttavia, giacchè il *diritto* è collegato interamente sia alla politica sia alla morale, la razionalità del diritto non sarà mai faccenda esclusiva del diritto".

esprime in *una* lingua su cui sia possibile applicare *un'analisi logica...*

Nel caso concreto dell'uso delle lingue nel processo penale, il diritto non ha a che fare più con definiti principi etici posti come criteri univoci di comportamento entro una data società, né la lingua con un fenomeno oggettivabile mediante i criteri dell'analisi logica, ci troviamo invece di fronte a vite che si incontrano e scontrano, principi e verità diverse, realtà determinate tra loro lontane e non omologabili sulla base di quei criteri di verità posti all'apice della formulazione del diritto nel momento della legislazione.

- PARAGRAFO II : IL RUOLO DELL'INTERPRETE E LE DIFFICOLTA' INTRINSECHE DEL TRADURRE

Quando le persone parlano, quello che esse dicono può essere o non essere compreso in modo appropriato da coloro che le ascoltano. L'incomprensione è spesso provocata da una barriera linguistica che impedisce a persone parlanti lingue diverse e provenienti da culture diverse di comunicare tra loro in modo efficace.

La storia racconta che nel 1535 Jacques Cartier ⁹ rivendicò come francese l'intera area intorno al fiume Saint Lawrence in Canada. Immediatamente si rese conto della necessità di comunicare con la popolazione nativa di quelle terre, gli indiani irochesi, così da poter stabilire con

⁹ Morris R.(1999),The face of Justice: Historical Aspects of Court interpreting(<http://www.ruth-morrisinfo/wp-content/uploads/2010/03/historical-aspects-of-court-interpretingFINAL.pdf>)

essi legami commerciali. Per far fronte a queste necessità, Cartier decise quindi di rapire due indiani, di portarli in Francia affinché imparassero la lingua e tornassero poi in Canada per fungere da interpreti. I Francesi si aspettavano che i due indiani si mostrassero leali verso la Francia, ma così non fu, e alla prima occasione, in cui gli interessi dei due popoli si trovarono in conflitto, i due Irochesi non esitarono a prendere le parti del proprio popolo che comprendano le idee espresse da altri. L'attività interpretativa si snoda quindi simultaneamente tra l'ambito linguistico e quello della comunicazione, all'interno dei quali l'interprete deve sapersi destreggiare con abilità, essendo spesso l'unico canale di comprensione e comunicazione tra due o più interlocutori.

Ogni volta che lo scambio comunicativo viene impedito dalla mancata condivisione della stessa lingua diventa evidente la necessità di forme di intermediazione. E proprio a seguito dei mutamenti a cui l'intera umanità ha assistito nel corso degli ultimi decenni e a cui continua ad assistere giorno dopo giorno - mutamenti sul piano economico, ma anche sociale e demografico - il ruolo degli interpreti si è sempre più definito e specializzato tanto che figure nuove si sono affiancate a quelle più tradizionali quali ad esempio l'interprete di trattativa, quello di comunità in tutte le sue varie declinazioni: interprete giuridico, interprete di tribunale, interprete in ambito medico, etc. Nello specifico settore processuale, l'interpretazione in ambito legale assume fondamentale importanza dal momento che ha come obiettivo quello di garantire a tutte le persone il rispetto di un diritto fondamentale quale il diritto di difesa.

Come sottolinea Roberts-Smith in un suo contributo sull'interpretazione forense ¹⁰ :*" un'interpretazione corretta è fondamentale per la giustizia, poiché la mancata correttezza nell'interpretazione nel contesto di un processo può influire negativamente sull'intero procedimento"*.

L'interprete legale non va quindi immaginato come un puro e semplice traduttore, ma come colui/colei che rende possibile la comunicazione tra due soggetti processuali non in grado, da sole, di interagire tra loro. Una metafora che viene utilizzata abbastanza spesso per riferirsi a quanto avviene all'interno delle aule di tribunale nel corso dei processi, è quella di una battaglia in cui l'arma vincente è rappresentata dalla lingua. Il processo diviene quindi una sorta di battaglia combattuta a suon di parole. Nel momento in cui, però, una battaglia di questo tipo deve essere combattuta da qualcuno che non parla o non capisce la lingua usata in aula, quel qualcuno si ritrova a combattere senza armi a disposizione. È in questi casi che la presenza di un interprete diviene assolutamente fondamentale consentendo a chi non parla o conosce la lingua di combattere ad armi pari. La responsabilità dell'interprete è quindi notevole, e il suo compito per nulla semplice. Il suo scopo è teoricamente quello di rendere un'interpretazione il più accurata possibile di quanto viene detto e di quanto si è voluto intendere all'interno di un'aula di tribunale, ciò significa che nelle migliori condizioni, quello che si tenta di ottenere attraverso l'intervento dell'interprete è una "traduzione equivalente" di quanto pronunciato nella lingua di partenza (la lingua parlata in aula). Per equivalenza non

¹⁰ ROBERT-SMITH :Forensic Interpreting :Trial and Error"

s'intende una traduzione letterale, bensì -e questo è uno degli aspetti che rende il lavoro dell'interprete piuttosto complesso - una traduzione sia del contenuto generale del messaggio, sia, aspetto ancora più importante, l'intenzione del parlante. Per quanto nella realtà quotidiana, soprattutto nell'ambito legale, vi sia la tendenza a preferire un'interpretazione il più possibile letterale, la corrispondenza esatta tra due lingue diverse è impossibile. Per questo il compito dell'interprete oscilla dall'essere un semplice e meccanico convertitore di messaggi, all'essere un vero e proprio convertitore di intenzioni e di idee. Per quanto una traduzione perfetta sia praticamente irrealizzabile, gli interpreti sono tenuti a garantire il massimo livello di accuratezza.

Non a caso il codice di procedura penale all'articolo 146 definisce l'attività dell'interprete come un servizio da svolgere "bene e fedelmente", naturalmente nel limite delle possibilità umane e del livello di equivalenza sul piano sia linguistico che culturale. Bisogna infatti tenere in debita considerazione che a volte una traduzione letterale può addirittura rappresentare un ostacolo alla comunicazione tra le parti coinvolte in un procedimento. Se è quindi praticamente impossibile parlare di traduzione letterale perfetta, un importante aspetto da considerare è che, soprattutto in ambito giuridico, omissioni o aggiunte da parte dell'interprete, divengono spesso necessarie alla corretta comprensione di quanto viene detto all'interno di un'aula di tribunale, e quindi fondamentali a garantire la comunicazione tra le parti. Al tempo stesso, altro elemento di cui gli interpreti devono tener conto è la particolarità del linguaggio giuridico e averne una buona conoscenza, così come devono

necessariamente conoscere il funzionamento del sistema giuridico e giudiziario. Non occorre ricordare quanto un'interpretazione inesatta possa risultare dannosa per l'intero procedimento, ma vale la pena ribadire che, in quanto unica persona in grado di comprendere le diverse lingue parlate e le diverse culture coinvolte, l'interprete risulta essere la persona con maggiore potere all'interno di un procedimento. Quanto alla gestione responsabile di questo potere, essa viene stabilita e regolata all'interno dei codici di etica professionale che gli interpreti, in quanto professionisti della lingua, sono chiamati a rispettare.

- PARAGRAFO III : LA FIGURA DEL LEGISLATORE E IL FENOMENO DEL PLURALISMO LINGUISTICO

Considerato il ruolo dell'interprete e il suo potere, non bisogna dimenticare - richiamando l'espressione di Scarpelli secondo cui: " *ogni espressione linguistica è ben lontana dall'essere uno strumento semplice ed onesto, intorno a cui non c'è troppo da discutere*" - che importante diventa anche la figura del legislatore che guida l'interprete agevolandone il lavoro. E lo fa richiamando in causa l'articolo 12 comma 1 delle disposizioni preliminari al codice civile in cui si legge : "*Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse*". In sostanza si risolve il tutto recependo le regole del linguaggio all'interno delle regole giuridiche¹¹, tanto

¹¹ Da alcuni le regole interpretative sono considerate "norme di secondo grado" o "metanorme". Così C.LUZZATI, *La vaghezza delle norme*, p.111 e,

che si parla di "interpretazione grammaticale" o "interpretazione letterale". Avvicinandoci ad un "approccio" processuale penale del rapporto legislatore/interprete possiamo tener conto anche del fatto che la lingua interessa l'ordinamento giuridico nella misura in cui il suo uso costituisce una delle tante attività umane da dover regolamentare attraverso la legge. Più chiaramente in questo caso il legislatore è chiamato a disciplinare i numerosi conflitti che insorgono nelle comunità statali, sempre meno linguisticamente unitarie, dove il continuo prodursi di atti giuridici, cioè di fatti imputabili alla volontà umana, impone di far collimare l'aspettativa del dichiarante con quella del destinatario. Al legislatore spetta il compito di dirimere il conflitto, ripartendo variamente il rischio dell'incomprensione linguistica. Tale compito richiederà un impegno normativamente minore in società linguisticamente unitarie in cui tutti, in un modo o nell'altro, fanno uso della stessa lingua e all'interno delle quali non sorgerà alcun problema d'incomprensibilità. Ma sempre più spesso tale omogeneità manca o viene meno a causa dei "movimenti demografici" che si registrano tra uno Stato e l'altro. Di recente si è intensificata tale mobilità territoriale per l'aumento dei flussi migratori da imputare alla diffusione e al miglioramento delle comunicazioni ed, in particolar modo, all'intensificarsi delle disparità economiche e demografiche. Questo fa sì che la presenza massiccia degli stranieri finisce per avere delle ricadute sul piano della diffusione dei linguaggi diversi da quello nazionale,

più di recente, *L'interprete e il legislatore*, Milano, 1999, p.73 ss. Vedi sul punto, anche le osservazioni di E.BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, 2 edizione Milano, 1971, p.238ss; F.VIOLA-G.ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Bari, 1999, p.109 ss.

causando un incremento del fenomeno del "pluralismo linguistico" a fronte del quale il legislatore deve adoperarsi sempre più attivamente per la ricerca di soluzioni normative adatte a ciascuna situazione concreta. Va sottolineato comunque che il fenomeno migratorio non è il solo ad aver determinato una regolamentazione giuridica sull'uso delle lingue.

Molte tra le situazioni di pluralismo linguistico in ambito processuale sono da imputare anche al fenomeno di "sovrapposizione ed incrocio dei gruppi etnici" all'interno di ciascuna comunità statale. Si pensi infatti a quanto sia frequente riscontrare all'interno dei confini nazionali la presenza di insediamenti minoritari in cui il legame linguistico, religioso, culturale è così forte da portare alla formazione di comunità sociali riconosciute ufficialmente dall'ordinamento statale sia sotto il profilo politico che giuridico. Nel nostro contesto istituzionale, dai caratteri abbastanza eterogenei, il legislatore è costretto a far fronte alle diverse situazioni linguistiche che si presentano volta per volta, attribuendo loro maggiore o minore rilievo politico e normativo rispetto alla loro incidenza nell'assetto statale attuando ampie forme di tutela linguistica a favore delle minoranze etniche, senza per questo comprimere la regola generale favorevole alla lingua della maggioranza. Le soluzioni normative adottate per fronteggiare il fenomeno del "pluralismo linguistico" non sono sempre state così tolleranti; anzi, prima di estendere le prospettive di tutela linguistica in favore di soggetti appartenenti a culture etniche minoritarie, il legislatore aveva optato per soluzioni più repressive, frutto delle esasperazioni alle quali aveva condotto

l'ideologia di tipo nazionalistico all'interno di una forma di Stato prettamente autoritario.

Pensiamo al regime fascista ossessionato dal "mito della purezza linguistica" e agitato dai moti di avversione e di diffidenza verso le diversità culturali dai quali è scaturito l'obbligo di usare la "lingua della Patria" in tutte le attività giuridicamente rilevanti, senza considerare le differenze linguistiche dei suoi destinatari ed anzi brandendo in tutto il territorio nazionale l'uso di lingue straniere¹². In seguito ai tragici avvenimenti di questo periodo la politica legislativa in materia di impiego della lingua italiana è mutata progressivamente di pari passo con i mutamenti storici, sino all'attuale apertura del sistema politico e normativo verso il riconoscimento di ampie forme di tutela nei confronti delle culture linguistiche diverse da quella nazionale e, non meno importante, di protezione dei soggetti deboli all'interno dei rapporti con la pubblica amministrazione restando ben saldo il principio dell'obbligatorietà della lingua nazionale, che anche in uno Stato fortemente liberale mantiene un valore assoluto ed incondizionato.

Ovviamente la natura di questo obbligo non si riallaccia a valutazioni legate al mito della "purezza linguistica" ma il motivo che ha indotto il nostro legislatore a preservare tale regime per il compimento di tutte le attività giuridiche di diritto pubblico, non ha la sua matrice in

¹²Il concetto di "Nazione" va distinto da quello di "Stato"; entrambe forme di aggregazione umana, il secondo si caratterizza per la combinazione e la compresenza di quattro elementi fondamentali che valgono a distinguerlo da qualsiasi altro gruppo sociale, vale a dire l'originarietà dell'ordinamento giuridico, la territorialità, la sovranità e la natura dei fini. Per approfondimenti sul tema v. T.MARTINES, *Diritto costituzionale*, 9° ed., 1988, p.170 ss.; nonché F.CUOCOLO, *Forme di stato e di governo*, in *Dig. disc. pubbl. vol VI*, Torino 1991, p.492 ss., PIZZORUSSO, *Sistemi giuridici comparati*, 2° ed., Milano 1998, p.189 ss.

considerazioni di tipo repressivo, piuttosto in considerazioni di ordine pubblico dal momento che nei confronti di attività destinate ad esercitare i loro effetti in modo autoritativo (pensiamo alle sentenze, agli atti amministrativi); o comunque ad atti volti a perseguire un interesse di natura collettiva ,come l'esercizio dei culti o l'insegnamento, il legislatore inevitabilmente deve imporre l'uso di un'unica lingua, quella nazionale, per evitare disordini e difficoltà pratiche quali l'incomprensibilità e l'inefficienza degli apparati pubblici. Ed è proprio sulla scena processuale che emergono i diversi modi di interpretare l' unità nazionale. Per meglio intendere le esigenze e lo spirito che hanno spinto il legislatore a preferire e realizzare gli attuali modelli processuali è bene soffermarsi anche su considerazioni di carattere storico, dalle quali viene fuori che l'interesse del legislatore processuale verso le tradizioni linguistiche diverse da quella nazionale non è un fenomeno di recente acquisizione ma ha origine in contesti storici e normativi molto lontani dal nostro.

- PARAGRAFO IV : PROFILI STORICI SULLA
COMPARSА DELL'INTERPRETE NEL PROCESSO
PENALE

1.4.1 : L'ESPERIENZA FRANCESE

Per trovare regolamentata dalla legge la figura dell'interprete nel processo penale dobbiamo aspettare il sorgere dell'Europa moderna dove i conflitti intra-europei comportano non solo l'intrecciarsi delle spade ma anche quello delle lingue. Dell'esigenza di un interprete/traduttore troviamo traccia già in un'ordinanza del 1510 quando Luigi XII di Francia, disponeva che affinché *"i testimoni intendano le loro disposizioni, ed i processi fatti contro di loro, gli esami in qualunque materia che sia, saranno fatti in volgare linguaggio del paese dove saranno compilati i detti processi criminali ed esami; altrimenti non saranno di alcun effetto e valore"*¹³. Si trattava sicuramente del problema delle lingue nel processo penale ma non della prescrizione del ricorso all'interprete, tale norma aveva infatti come obiettivo quello di eliminare il latino come lingua giuridica. Più tardi, nel 1535, Francesco I perfezionava l'ordinanza disponendo che i processi dovessero svolgersi in francese "o per lo meno in volgare del paese" ponendo, anche in questo caso il problema della lingua, ma non quello del rapporto con lo straniero. Su questo problema si interverrà solo successivamente, e più precisamente nel

¹³ Cfr. F.A.MERLIN ,voce Interprete-Interprète,in Dizionario Universale.Ossia repertorio ragionato di giurisprudenza e questioni di diritto.Versione italiana sotto la direzione di F.Carillo,tomo VII,Venezia p.316.

1670, quando il Re Sole Luigi XIV prescriverà il ricorso all'interprete nel caso in cui l'accusato non intendesse la lingua francese. Tale ordinanza rimase in vigore fino alla fine dell'Ancient Régime in assenza dunque di un codice di procedura penale, che arriverà solo nella fase più sanguinosa della Rivoluzione, al termine del Terrore, con il codice "Dei delitti e delle pene" del giurista de Douai. Questo testo prescriveva la nomina, da parte del presidente del tribunale, di un interprete nel caso di discrepanze linguistiche tra le parti. Il Codice de Douai avrà vigenza breve anche se fu punto di riferimento dei codici successivi come quello italiano del Romagnosi ¹⁴ redatto durante l'effimero Regno Italico (1805-1814), proclamato da Napoleone, in cui quattro articoli nella sezione dedicata all'esame dei testimoni trattano della figura e della funzione dell'interprete. Questo codice venne sostituito, per evitare contraddizioni ed incoerenze, da quello che viene considerato storicamente il primo codice di procedura penale a sé stante, il "Code d'Instruction criminelle" del 1811, qui si prescrive per il presidente, nel caso in cui accusa, testimoni o anche uno di essi non parli la stessa lingua o lo stesso idioma,¹⁵ l'obbligo di nominare d'ufficio

¹⁴ G.D.ROMAGNOSI (1761-1833), vissuto in un periodo di intensa trasformazione delle istituzioni e della scienza giuridica, diede contributi importanti alla formazione della moderna scienza del diritto costituzionale, del diritto amministrativo e di quello penale; fu docente a Parma e Pavia; fu chiamato a collaborare con il ministro G.Luosi per la formazione di un codice di procedura penale del Regno Italico proclamato nel 1805 da Napoleone; tra il 1812-14 il Romagnosi diresse il *Giornale di giurisprudenza univernale*; dopo i moti insurrezionali del 1821 subì un processo che lo privò dell'insegnamento, riducendolo in povertà ed in precarie condizioni di salute per cui continuò a lavorare ma dedicandosi soprattutto a studi filosofici e letterari.

¹⁵ La distinzione tra lingua ed idioma è presente nel codice ma non specificata dallo stesso.

un interprete a pena della nullità. Questi cenni sommari alle vicende francesi, tra secolo XVII e XIX, sono importanti in quanto esperienze fondamentali per la storia e la coscienza giuridica europea.

1.4.2: L'ESPERIENZA ITALIANA

Il complicato periodo storico conosciuto come Restaurazione, avviatosi nel 1815 con il Congresso di Vienna e finito nel 1830 in Francia, ebbe come obiettivo quello di ridare un nuovo assetto politico e territoriale all'Europa, per eliminare gli influssi residuali della cultura dell'Illuminismo rivoluzionario. E' in questa cornice che nel 1819 il Regno delle due Sicilie di Ferdinando I di Borbone promulgava un suo codice di procedura penale in cui due articoli riguardavano l'interprete interlinguistico e l'interprete di linguaggi segnici assegnato a sordomuti. A questo seguirono quello del Granducato di Parma e Piacenza e il codice di procedura criminale per gli Stati di Sardegna del Re Carlo Alberto, che dedicava al problema dell'interprete diversi articoli. La novità più evidente riguarda qui la possibilità del ricorso ad un "interprete dell'interprete"; novità comprensibile in un regno dove erano presenti linguaggi molto diversi tra loro: il piemontese, il francese, il sardo barbaricino e infine l'italiano della lingua processuale. Dopo che le vicende del 1848 indussero Carlo Alberto ad abdicare, non si sono registrati grossi mutamenti nel rito

di procedura penale con l'unica novità ,per quanto concerne l'interprete, della prescrizione, a pena di nullità, di registrare non solo le generalità dei testimoni e dei periti ma anche quelle dell'eventuale interprete e la dichiarazione del giuramento da lui prestato. Successivamente, con Regio Decreto del 1865, si è ormai compiuta l'unificazione, il codice di procedura penale degli Stati Sardi diviene, con lievi modifiche, il codice di procedura penale del Regno d'Italia.

Nel periodo intercorso tra il 1860 ed il 1919, l'Italia si presenta come uno degli Stati europei dotati di maggiore unitarietà linguistica; la lingua adottata negli affari giudiziari del Regno d'Italia è quella nazionale, italiana, anche se non si impedisce il rispetto sia delle tradizioni dei piccoli gruppi alloglotti sparsi sui territori dello stato sia delle lingue parlate dagli stranieri che alimentano l'economia italiana. Le disposizioni contenute nei codici di procedura civile e penale del 1865 ripropongono quella realtà, sebbene non facciano esplicito riferimento all'obbligo di conoscenza ed uso della lingua italiana. Il codice di rito penale del 1865 regolava la questione dell'interprete agli articoli 91-92 collocati nell'ambito degli atti di istruzione, ponendo particolare enfasi sulla funzione dell'interprete "indispensabile" al giudice istruttore dovendo interrogare la persona chiamata al suo esame.¹⁶ Si proponeva di estendere il ricorso all'interprete a tutti i casi in cui l'imputato o i testimoni non potessero chiaramente manifestare i loro pensieri o non potessero adeguatamente comprendere le parole loro rivolte. Allo stesso modo il codice di procedura civile all'articolo 212

¹⁶F.SALUTO ,sub art.91 ,in *Commenti al codice di procedura penale per i Regno d'Italia,Cagliari,1867,p.407.*

c.p.c., per assicurare sincerità e verità nel compimento degli atti di istruzione e prestando maggiore attenzione alle posizioni dei soggetti pubblici, imponeva l'obbligo di nomina di un interprete. Si avverte così lo spirito liberale con cui i codici del 1865 si muovono nei confronti delle tradizioni linguistiche diverse da quella nazionale. Il codice di procedura penale del 1913 oltrepassa il limite dell'oralità, estendendo, art. 228, il diritto di nomina dell'interprete anche ai casi in cui occorra tradurre una *"dichiarazione, un atto o un documento, in lingua straniera, ovvero in un dialetto non facilmente intellegibile"*. Inoltre la disciplina si occupa anche di definire in maniera rigida i tempi di durata delle attività di traduzione, delinea le ipotesi di riconsunzione, di incapacità e di incompatibilità dell'interprete e regola in maniera minuziosa le modalità di conferimento dell'incarico.

Ma questo assetto liberale trova un arresto con l'avvento del fascismo in cui il mito della "purezza linguistica" non può che generare una lotta all'uso dei forestierismi in ogni settore e attività della vita pubblica con ripercussioni anche nell'amministrazione della giustizia¹⁷. La legislazione fascista viene inaugurata con r.d.l n.1796¹⁸ il 15 ottobre 1925, dove in maniera esplicita si definisce l'obbligo di ricorrere esclusivamente alla lingua italiana *"in tutti gli affari civili e penali che si trattano negli uffici giudiziari del regno e per i verbali ,le perizie, le requisitorie, le*

¹⁷ "Non è concepibile che alcun pubblico funzionario, tanto meno magistrato o cancelliere, possa trascrivere atti del proprio ufficio in lingua diversa dall'italiano" asserisce U.DI MARTINO, *Commento al nuovo codice di procedura penale, Milano, 1932, p.272.*

¹⁸ Rubricato "Obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari del Regno, salve le eccezioni stabilite nei trattati internazionali per la città di Fiume", in *G.U.* 27 ottobre 1925, n.250.

decisioni e tutti gli atti e provvedimenti in genere"(art.1 commi 1 e 3).

La novità di questo codice rispetto ai precedenti risiede non nella obbligatorietà dell'uso della lingua italiana, principio già noto, ma nell'aspetto disciplinare che produce esorbitanti restrizioni. Di fatto anche agli studiosi più vicini al regime tale contesto normativo appare subito eccessivo tanto che ben presto si sviluppa un forte scetticismo e da parte della dottrina e della Corte di cassazione che porta a mitigare l'assolutezza letterale del vincolo linguistico espresso dal r.d.l. del 1925 definendo come *"non solo lecito ma desiderabile che, se il testimone o la parte, non conosce perfettamente l'italiano, parli la sua lingua o il suo dialetto e l'intervento dell'interprete è necessario solo in quanto il giudice o le parti non siano in grado di capirlo da sé"*¹⁹. Tale mitezza interpretativa emerge anche dalle disposizioni normative che il governo italiano ha dovuto adottare per risolvere ed affrontare le incertezze sull'uso della lingua nei processi instaurati nei territori delle cosiddette nuove province in seguito alla loro annessione al Regno, ricordiamo i territori del Sud-Tirolo e della Serbia ma anche Fiume e Dalmazia. Premesso questo, non possiamo certo dire che la politica linguistica del legislatore fascista nell'amministrazione

¹⁹ In particolare, una maggiore apertura verso l'uso processuale di linguaggi stranieri è stata avallata dalla giurisprudenza di legittimità consentendo l'ammissibilità al procedimento civile dei documenti redatti in un idioma alieno, con conseguente traduzione a mezzo di perito-interprete. V., in proposito, C.REGNO, 9 giugno 1930, Soc Laborero c. Klockner, in *Foro.it.*, 1930, p.1095 n.72: "L'art. 1 del D.L. 15 ottobre 1925 non vieta al giudice di tener conto di un documento originariamente redatto in lingua straniera, specialmente quando essa sia, come la francese, di comune conoscenza, ma vieta alle parti di presentare al giudice le proprie deduzioni defensionali in atti e scritture che non siano redatte in lingua italiana".

della giustizia sia riuscita a realizzare quelle finalità repressive perseguite nel 1925, dal momento che non poteva eludere quelle esigenze peculiari di chi non abbia un'adeguata conoscenza della lingua usata ufficialmente nel processo penale vuoi per l'appartenenza a culture mistilingue vuoi per il possesso di una cittadinanza diversa. Questa accortezza si ritroverà poi nel Codice di procedura penale del 1930 e di quello civile del 1940, in cui gli articolati non possono non preoccuparsi di affrontare la tematica dell'interprete garantendo la nomina dello stesso nelle ipotesi in cui venga sentita una persona che non conosca la lingua italiana (articoli 122 comma 2 c.p.p. e 326 comma 1 c.p.p.) o si renda necessario tradurre uno scritto da una lingua straniera (articoli 123 c.p.c. e 326 comma 1 c.p.p.).

E' necessario però evidenziare come, anche in un contesto così liberale, entrambi i codici di procedura finiscano per risentire del clima politico nel quale sono nati perché introducono rispetto al tema dell'interprete soluzioni contenitive, in quanto il ricorso all'interprete è limitato ai soli casi in cui chi non conosce la lingua italiana "debba essere sentito" (articoli 122 comma 2 c.p.c. e 326 comma c.p.p.) riferendosi all'interrogatorio, al giuramento della parte, alla deposizione del testimone, alla relazione orale del consulente, e a soli atti scritti non facilmente intellegibili precostituiti al processo (artt. 123 c.p.c. e 326 comma 1 c.p.p.), con la conseguenza che alla parte non italoglotta si sottrae il diritto all'assistenza dell'interprete per le normali esigenze di difesa. Accanto poi a queste misure "contenitive" si sommano misure "repressive" con il fine di italianizzare le minoranze linguistiche annesse allo Stato italiano che nella pratica

dei codici si traducono nell'assenza di qualsivoglia forma di tutela delle posizioni linguistiche dei soggetti bilingue appartenenti alle nuove comunità minoritarie. Una tale posizione di chiusura e di rifiuto, già poco sostenibile in un regime giuridico ispirato da politiche nazionalistiche lo è ancor meno con le politiche liberali giunte con l'avvento della Repubblica in cui legislatore e giudici si muovono a favore del libero sviluppo della personalità etnico-linguistica e cultura del singolo.

Con un rapido accenno ricordiamo l'articolo 6 della Costituzione che impone di dettare una concreta disciplina a tutela delle minoranze linguistiche: "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche" direttiva che però non ha trovato adeguata attuazione essendo stata realizzata solo parzialmente attraverso le disposizioni contenute nei singoli statuti regionali e nelle loro norme di attuazione a carattere speciale, differenti tra loro a causa dei diversi principi informatori a cui si sono ispirati.

1.4.3: L'EFFETTIVITA' DELLE GARANZIE LINGUISTICHE A SEGUITO DELLE RIFORME DEL 1988

Attraverso uno sguardo più attento si nota come nel processo penale si accentua la necessità di assicurare un'effettività delle garanzie linguistiche e l'opera di ricodificazione del 1988 si rivolge principalmente alle figure e ai ruoli processuali, ai rapporti tra le fasi del procedimento, alle modalità di assunzione della prova senza dimenticare comunque le regole che il legislatore

dedica al delicato tema "dell'uso processuale delle lingue". Non si tratta di dover risolvere un problema di "difficoltà di comunicazione interpersonale" quanto di tutelare la posizione del soggetto più "debole" nel processo penale, messa in serio pericolo quando costui non abbia adeguata conoscenza della lingua del processo. Così il legislatore processuale penale del 1989 affronta il problema introducendo una disciplina innovativa, offrendo un duplice ordine di garanzie, pur non scalfendo il principio del codice del 1930 dell'obbligatorietà dell'uso della lingua nazionale.

Da un lato il secondo comma dell'articolo 109 c.p.p. permette l'instaurarsi di un processo bilingue quando ad essere imputato in un processo penale sia un cittadino italiano appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta, anche se in questo caso è l'appartenenza al gruppo e non l'inadeguata conoscenza della lingua ufficiale del processo a fungere da presupposto per l'applicazione del regime linguistico; dall'altro lato, il codice di rito consente l'uso di linguaggi alieni attraverso la predisposizione di un meccanismo processuale idoneo a ristabilire il disequilibrio che l'appartenenza ad una cultura linguistica diversa da quella italiana può apportare tra i protagonisti della scena processuale. E' l'interprete o il traduttore il veicolo di tale adeguamento e come leggiamo all'articolo 143 c.p.p. è il "*il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa*" a garantire l'imputato straniero contro le difficoltà di una conoscenza incompleta e dell'ignoranza della lingua usata ufficialmente nel processo.

Con il termine straniero si indica sia il soggetto che non ha, in base alle disposizioni vigenti, la qualità di cittadino italiano, sia il soggetto apolide, cioè colui che attualmente non gode di alcuno status civitatis. E considerando, alla luce delle ultime statistiche, la massiccia presenza di stranieri nei processi penali italiani, l'effettività di garanzie linguistiche nel rito penale non riguarda più una tutela episodica da accordare occasionalmente all'imputato straniero ma assume una valenza immanente.

CAPITOLO II

L'OBBLIGATORIETA' DELLA LINGUA ITALIANA.

- PARAGRAFO I: L'APPROCCIO COSTITUZIONALE:
IL LEGAME TRA INTERPRETE E GIUSTO
PROCESSO.

La nostra Carta costituzionale riconosce, all'interno delle dinamiche processuali ed in particolare in quelle di natura penale, il ricorso all'uso di una sola lingua permettendo così quegli scontri verbali al fine di persuadere il giudice attraverso argomenti in fatto e in diritto. La presenza di questo principio all'interno della Carta sembrerebbe voler sottolineare che la sola legislazione del codice non sarebbe di per sé sufficiente ad annullare *in toto* ogni disparità tra chi ha una perfetta padronanza della lingua italiana e chi invece ne è sprovvisto, sia sul piano dell'intervento al processo sia della partecipazione dell'imputato.

Ammettendo di poter tradurre al soggetto alloglotto ogni atto scritto ed ogni dichiarazione orale, il soggetto in questione continuerebbe a soffrire la propria condizione e si minerebbe, inoltre, la realizzazione di quei diritti minimi grazie ai quali nessun processo può dirsi equo, ragionevole e giusto.

Ecco allora come la Costituzione nella nuova formulazione

dell'articolo 111 a seguito della legge costituzionale del 23 novembre del 1999, ha elevato a norma superiore dell'ordinamento i principi fondamentali del "giusto processo", contemplando anche "il diritto all'assistenza dell'interprete".²⁰

Al primo comma la norma prescrive che "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge" e al terzo comma, dopo aver elencato le caratteristiche su cui questo si fonda e cioè parità tra le parti, terzietà ed imparzialità del giudice, ragionevole durata dello stesso e il contraddittorio nella formazione della prova, annovera il diritto della persona accusata di essere "assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo".

Il dibattito intorno all'articolo riformato si è sviluppato su due posizioni dialetticamente contrapposte, fra chi ne ha accentuato la portata innovativa sottintendendo un disegno costituzionale più ampio inteso a ricostruire un nuovo modello di processo penale dal quale non poteva escludersi la garanzia linguistica; e chi invece ha limitato la portata innovativa dei commi aggiunti all'art. 111 cost. ritenendo che le garanzie introdotte fossero ricomprese nelle norme già vigenti, in particolare gli artt. 3, 24, 25, 101, 103, 104 Cost. e in quelle soprannazionali, in particolare l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

21

²⁰ Testo e relativi lavori parlamentari in *Guida dir. 2000 n.1, p.7ss*; M.CECCHETTI, *Il principio del giusto processo nel nuovo art.111 della Costituzione. Origini e contenuti normativi generali*, in AA.VV., *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova*, a cura di P.Tonini, Padova, 2001, p.49 ss.

²¹ G. COSTANTINO, « Giusto processo » e procedure concorsuali, in *Foro. it.*, 2001, I, c. 3451 ss

Per Camoglio ad esempio è difficile negare che «almeno una gran parte dei contenuti normativi del nuovo art. 111 costituisca nient'altro che la formale esplicitazione di norme già considerate, in modo pressoché incontestato, di livello costituzionale, perché immediatamente connesse a disposizioni presenti nella Carta del 1948».²² Di conseguenza, osservando che dal 1948 il testo costituzionale si è soffermato solo sui canoni oggettivi di regolarità della giurisdizione, dall'indipendenza ed imparzialità del giudice all'obbligatorietà dell'azione penale, e non sulle garanzie giurisdizionali individuali, a fronte di questo ampliamento, possiamo ritenere la Costituzione il luogo più adatto per enunciazioni di questo tipo oppure è più confacente il codice di rito?

La curiosità nasce perchè in nessuno Stato europeo il diritto all'interprete, considerato nella sua individualità, è stato inserito nel contesto delle norme costituzionali²³, di conseguenza la previsione nella Carta appare sovrabbondante perchè ripetitiva di un diritto fondamentale già esistente nel nostro panorama normativo in quanto diretta applicazione del principio sancito dall'articolo 6, paragrafo 2, lett e) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; clausola che inoltre presenta, dal punto di vista descrittivo, un contenuto ben specificato che rende superfluo ogni ulteriore intervento di mediazione normativa da parte del legislatore ordinario. A sottolineare ancora la scarsa innovatività della

²²COMOGLIO, Le garanzie fondamentali del «giusto processo», in Jus, 2000, p. 335 ss.

²³ Come invece è accaduto in molte Costituzioni del continente asiatico ed africano, vd art 57 cost. Afghanistan; art 25 Cost. Albania, art 20 Cost. Bahamas e altre

disposizione è la constatazione secondo la quale la garanzia linguistica potrebbe essere già inclusa nel meno recente articolo 24 comma 2 della Costituzione; dopotutto l'interprete svolge un ruolo eminentemente difensivo nel processo penale tramutando in linguaggio comprensibile il contenuto degli atti processuali indirizzati all'imputato alloglotta. Se così non fosse, la sua presenza in udienza sarebbe meramente fisica. Di qui la considerazione che l'uso della lingua madre sia il tramite necessario ed indispensabile per l'esercizio del diritto di difesa.²⁴

Secondo la sentenza della Corte Costituzionale n.125 del 1979, è dato pacifico che il disposto dell'articolo 24, secondo comma Cost. "contiene una norma di carattere generale, intesa a garantire indefettibilmente l'esercizio della difesa in ogni stato e grado di qualunque procedimento giurisdizionale", e la medesima sentenza richiama proprio i lavori all'Assemblea costituente quando affermò tale fondamentale principio in risposta "degli abusi, delle incertezze e delle deficienze che hanno vulnerato nel passato l'istituto della difesa... si volle con una norma chiara, assoluta, garantirne la presenza e l'esperimento attivo in tutti gli stadi del giudizio davanti a qualunque magistratura."

Ancora la Corte l'anno successivo con sentenza n.188/1980 riservò al legislatore ordinario "considerate le peculiarità strutturali e funzionali ed i diversi interessi in gioco nei vari stati e gradi del procedimento, di dettare le concrete

²⁴ Per considerazioni sul ruolo del diritto all'interprete come presupposto di effettività delle garanzie difensive dell'imputato consultare P.P.RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Milano 1999, p.228 ss.

modalità per l'esercizio del diritto, alla condizione che esso venga garantito a tutti su un piano di uguaglianza ed in forme idonee".

Ed è proprio nel processo penale che questo trova la sua massima esplicazione, dato che in quest'ambito è preordinato a tutelare beni e valori fondamentali dell'uomo nonché a maggiormente garantire, anche nell'interesse dell'imputato, l'osservanza di principi dell'ordinamento costituzionale che attengono specificamente alla disciplina del processo medesimo; da questo deriva l'irrinunciabilità del diritto di difesa.

Chiaro è che, come tutti i diritti inviolabili, anche quello di cui all'articolo 24 Cost. deve essere riconosciuto e garantito ad ogni individuo, a prescindere dalla cittadinanza, perchè "lo straniero, anche irregolarmente soggiornante, gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana, fra i quali il diritto di difesa, il cui esercizio effettivo implica che il destinatario di un provvedimento, variamente restrittivo della libertà di autodeterminazione, sia messo in grado di comprenderne il contenuto e il significato", così commenta la giurisprudenza nella sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 2000

Quando si parla di "diritti fondamentali dell'uomo", e il diritto di difesa ne è una delle espressioni più incisive, non è attuabile nessuna forma di discriminazione soggettiva. Il rispetto dei diritti umani è stabilito a beneficio di ciascun individuo. E' il singolo ad essere il diretto referente delle norme poste a garanzia della sua

persona, straniero, cittadino o apolide che sia ²⁵ .
Ad di là comunque delle obiezioni, l'inserimento del diritto all'assistenza dell'interprete nell'art 111 Cost. rafforza la tutela linguistica dell'imputato alloglotta soprattutto perchè inserito tra le garanzie riguardanti la formula del "giusto processo".

Di fatto ci troviamo di fronte ad un vero e proprio principio costituzionale che si prende la sua rivincita verso chi per lungo tempo ne ha escluso ogni rilievo sovraordinato, dovendosi ora riconoscergli un ruolo imprescindibile di elemento integrante del processo.

- PARAGRAFO II : LA LINGUA COME REQUISITO FORMALE NEGLI ATTI DEL PROCESSO.

Il nostro codice di rito penale all'articolo 109 sancisce che: "Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana" eccezion fatta , si legge al secondo comma, "per gli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta" prevedendo in chiusura la sanzione della nullità per le relative inottemperanze. Così si apre il libro II, dedicato alla disciplina degli atti, introducendo ,rispetto al codice del 1930, non solo una novità sistematica, ma anche terminologica; ci si discosta di fatto dalla vecchia nomenclatura intitolata "Degli interpreti", offrendo al lettore una prima regola generale riguardante le modalità linguistiche attraverso le quali ogni atto nel procedimento penale si pone in essere

²⁵ In questo senso, F.CAPOTORTI, Incidenza della condizione di straniero sui diritti dell'uomo internazionalmente protetti, in Studi in onore di G. Sperduti, 1984.

validamente.

L'intento del legislatore del 1988 era infatti quello di costruire un complesso di norme in grado di definire una disciplina omogenea; troviamo norme dedicate a regolare le formalità di tempo e di espressione (artt 109-133;172-176), quelle di documentazione (artt 134-142), di notificazione (artt 148-171) e quelle che dettano le condizioni di validità (artt 177-186). L'osservanza di questi requisiti formali permette ad un "puro e semplice accadimento" di tramutarsi in atto giuridico²⁶ e non stupisce come mai il legislatore abbia dedicato, in prima analisi, la sua attenzione proprio al requisito linguistico. Ed è sulla base dell'elemento della volontarietà del comportamento che la dottrina è giunta a distinguere l'atto dal fatto giuridico in senso stretto²⁷, definendolo come un comportamento destinato a vivere fuori del soggetto che lo compie e appunto per questo deve rivestire una certa "forma espressiva" per manifestarsi all'esterno.

Si richiede allora di soddisfare la condizione del mezzo espressivo per integrare lo schema formale di ogni accadimento destinato poi a prodursi nella realtà, senza il

²⁶ "Gli atti processuali ,almeno di regola, non si risolvono in un puro e semplice accadimento. Per l'integrazione dei singoli schemi legislativi, si richiede solitamente, che il relativo comportamento, presenti certe modalità di tempo, di luogo o di forma, e sia tenuto da determinati oggetti" puntualizza G.CONSO, *Istituzioni di diritto processuale penale*, 3° ed.aa.Milano,1969,p.192.

Per un rinvio all'ulteriore dottrina soffermatasi ad analizzare il profilo formale degli atti si vedano, tra gli altri, G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. II. Sez .I Napoli,1934,p330 ss.; A.SANTORO, *Manuale di diritto processuale penale*,Torino,1954,p.382 ss.; G. SABATINI , *Principi di diritto processuale penale italiano*, Città di Castello ,1931,p.194 ss.

²⁷Per un approfondito esame delle diverse valenze assunte dalla nozione di "atto giuridico" si rimanda a P.P.RIVELLO,*La struttura,la documentazione e la traduzione degli atti*,p.9 ss.

quale l'atto non potrebbe esistere ed apparire almeno nelle sue linee essenziali sulle quali andranno poi ad incastrarsi tutti gli altri elementi formali. Se ne deduce che è la natura stessa dell'atto ad attribuire all'aspetto linguistico un posto di particolare importanza nell'ordinamento normativo.

Questa idea di forma e di formalità da rispettare è presente in tutti i rami del diritto ma probabilmente è più viva nel diritto processuale, considerato che nel suo evolversi in una sequenza ordinata di atti legati tra di loro, in funzione del provvedimento, presuppone un'uniformità ed un ordine che possono essere garantiti solo attraverso l'individuazione di schemi legislativi entro cui l'atto può e deve essere eseguito. Ecco allora spiegata la propensione del nostro codice verso un severo rigore formale²⁸, che non ha però solo finalità ordinatoria nè tanto meno il culto per la formalità, ma con questa scelta il legislatore del 1988 vuole rispondere sia ad un'esigenza di natura prettamente politica, in quanto il formalismo diventa strumento di controllo e di contenimento del potere giurisdizionale²⁹, sia di garanzia ed efficienza del processo e di leale svolgimento

²⁸ Diversamente da quanto accade nel codice di procedura civile ove aleggia un canone generale improntato alla libertà delle forme. Enfaticamente-forse perché mosso dalla preoccupazione di evitare un eccessivo formalismo- l'art 121 così sancisce: " *Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate possono essere compiuti nella forma più idonea a raggiungimento del loro scopo*". Va ricordato, tuttavia, che tale prescrizione è stata ritenuta ben lontana dal costituire la regola posto che ben pochi sono gli atti per i quali la legge non prevede specifici requisiti di forma. Da ultimo e per tutti, F.P.LUISSO, *Diritto processuale civile*, 2° ed., vol I, Milano, 1999, p.387.

²⁹ L'osservazione appartiene a A.DALIA-M.FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, p.369 <...la forma ha una indubbia portata di tutela: attraverso la trascrizione dei fatti in atti procedimentali si assicura il controllo sul legale esercizio della funzione giurisdizionale >.

nell'interesse delle parti coinvolte. Ma non per questo se ne deve denunciare l'eccessivo formalismo perchè è la stessa legge delega del 1987 che opta per la massima semplificazione eliminando ogni atto o attività non essenziale per il suo svolgimento. Va sottolineato come l'uso obbligatorio della lingua italiana perde la sua valenza assoluta nel momento in cui protagonista delle vicende processuali è un soggetto appartenente alle minoranze linguistiche riconosciute, al quale, per effetto del secondo comma della suddetta norma, è concesso di usare la propria lingua nel corso dell'esame o dell'interrogatorio e di ricevere nella stessa gli atti e i verbali a lui indirizzati. Ma al di fuori di tale eccezione di natura costituzionale (art 6 costituzione) rimane il vincolo glottologico. Alla luce di ciò sembrerebbe che il mantenimento nell'attuale codice del principio di obbligatorietà della lingua nazionale sembri voler rispondere ad esigenze di stampo nazionalistico, come se l'articolo 109 cpp fosse il frutto di un'impostazione votata al mito della "purezza linguistica" al pari dell'abrogato articolo 137 cpp del 1930. Ma ricordando quanto detto in precedenza, sul ruolo primario svolto dalla regola linguistica come primo ed indefettibile elemento costitutivo del modello formale dell'atto, l'obbligo della lingua altro non è invece che il bisogno di ordine e di certezza del processo penale garantendo in questo modo anche il corretto svolgimento dell'*iter* procedimentale.

Dimostrazione ne è il fatto che anche in un contesto politico profondamente diverso, liberale ed aperto ad ampie forme di tutela, l'idioma italico continua ad assumere una portata incondizionata vincolando tutti i

protagonisti della vicenda giudiziaria a farne uso sempre, in ogni procedimento penale che si celebri sul territorio nazionale, e per tutte le relative attività processuali, a meno che i soggetti alloglotti non conoscano la lingua italiana. In questi casi infatti vengono in soccorso gli articoli 143 ss del cpp , ammettendo l'ausilio di un interprete senza ostacolare il vincolo di esclusività della lingua nazionale.

Nei confronti degli imputati alloglotti si registra l'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa giudiziaria che altrimenti verrebbe compromessa. Quindi l'articolo 109 cpp risponde al bisogno "pratico" che il rito penale risulti comprensibile tanto all'interno ,in funzione delle esigenze di comprensibilità linguistica di tutti i protagonisti della vicenda giudiziaria, quanto all'esterno, stante il carattere della sua pubblicità. Si delinea in questo modo un interesse collettivo all'uso della lingua ufficiale di cui è titolare l'intera collettività avendo diritto a seguire -intendendone il senso- tutto ciò che si svolge sulla scena processuale. Visto così, l'impiego comune di una medesima lingua assolve all' ulteriore ruolo di valido supporto al principio di pubblicità processuale. 30

Sull'argomento è intervenuto il Giudice delle Leggi con una sentenza ³¹ , ormai risalente ma significativa per la

³⁰ Sull'argomento v. le puntualizzazioni di M.CHIAVARIO, *Garanzie linguistiche nel processo penale ed escamotages riduttivi*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*,1973,p.898,ove " si delinea un (più che ovvio) interesse collettivo all'uso di una lingua ufficiale, comune ad ogni tipo d processo; in altri termini, all'impiego ,in via di principio obbligatorio i tutti i processi da celebrarsi nel territorio nazionale, di una medesima lingua, la cui conoscenza...valga a dare un solido supporto al principio di pubblicità processuale"

³¹ Cfr Corte Costituzionale,11 febbraio 1982,n.28, con la quale si dichiarò infondata, in riferimento agli artt. 3 e 6 Cost., la questione di legittimità

chiarezza concettuale, con cui affronta il tema, nella quale si giudica pienamente conforme ai dettami costituzionali il principio di obbligatorietà del ricorso alla lingua italiana per il compimento degli atti processuali penali, effettuando anche un doveroso contemperamento della regola in favore dei membri dei gruppi etnici minoritari insediati sul territorio.

Contemperamento che è sfociato nella successiva redazione del secondo comma dell'articolo 109 c.p.p. ma che non attenua il valore cogente della regola generale, anzi riesce a coniugare due opposte esigenze, nessuna delle quali può dirsi priva di pari dignità: da un lato quella di omogeneità linguistica del processo, dall'altro, quella di protezione dei gruppi minoritari che ad esso prendono parte.

costituzionale dell'art. 137 comma 1 c.p.p. 1930 laddove prescriveva che tutti gli atti del procedimento penale fossero compiuti nella sola lingua italiana, a pena di nullità. Il giudizio di legittimità, sollevato dal tribunale di Trieste, verte sulla presunta disparità di trattamento tra gli appartenenti alla minoranza di lingua slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia e gli appartenenti alle minoranze del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta, ai quali è consentito di fare uso della propria lingua nei procedimenti giudiziari in base a specifiche normative statuarie. Ma la Corte costituzionale ha ricordato che, sebbene l'italiano sia l'unica lingua ufficiale dello Stato da usarsi obbligatoriamente in ogni processo, devono ammettersi deroghe a tutela di quei processi linguistici minoritari riconosciuti e presenti sul territorio italiano così da dare attuazione all'art.6 Cost. Nel caso specifico, in riferimento alla minoranza di lingua slovena va accordata una deroga al principio di obbligatorietà all'uso processuale della lingua italiana anche per siffatto gruppo linguistico. Pertanto, così interpretata, l'eccezione di incostituzionalità risulta infondata. In dottrina v. S.BARTOLE, *Gli sloveni nel processo penale a Trieste*, in *Giur.cost.*,1982,I,p.247 ss. PALICI di SUNI, *Corte costituzionale e minoranze linguistiche: la sentenza n.28 del 1982 fra tradizione e innovazione*, in *Giur.cost.*,1982,I,p.808 ss.

- PARARAFI III: L'AMBITO DI OPERATIVITÀ DELL'ARTICOLO 109 C.P.P.

Per poter definire e chiarire la portata normativa del primo comma dell'art 109 cpp sarebbe utile individuare gli estremi temporali entro cui collocare il procedimento penale, dal momento che non si può pensare che si voglia limitare l'inviolabilità dei diritti difensivi dell'imputato alla sola fase dell'attività giurisdizionale e non invece anche alla fase di espletamento delle indagini preliminari³². Considerando che il momento finale del procedimento penale è facilmente individuabile perchè coincidente con il *dies ad quem* della fase processuale, indipendentemente dalle varie interpretazioni che lo individuano o nel passaggio in giudicato della sentenza o nella fase dell'esecuzione della stessa, l'attenzione si sposta sul momento da cui il procedimento trae origine perchè non coincidente con il *dies a quo* del processo, in quanto questo trova la sua collocazione in una fase più avanzata quale quella dell'instaurazione dell'azione penale. Allora quale, tra i tanti atti di indagine, è il primo atto del procedimento penale su cui il vincolo linguistico comincia ad esercitare la sua azione cogente? A prima vista, la risposta sembrerebbe condurci sul momento formalmente più importante di tutta la fase investigativa, ossia l'iscrizione della notizia di reato nel relativo registro, articolo 335 c.p.p., essendo questo il *dies*

³² Si vedano, sul punto, le considerazioni svolte da G.LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, cit. p.140 ss e P.P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, cit., p.18.

a quo dal quale decorrono i termini per tutta una serie di atti³³.

Accogliendo tale risposta si sottrarrebbero al regime formale tutta una serie di atti investigativi che sono invece precedenti al momento dell'iscrizione della notizia di reato, quali quelli compiuti dalla polizia giudiziaria dopo aver assunto la *notitia criminis* e prima che il pubblico ministero sia intervenuto ad impartire direttive per lo svolgimento delle indagini. Basti pensare all'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art 349 c.p.p.), alle sommarie informazioni dell'indagato (350 c.p.p.) e alle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle investigazioni (art.351 c.p.p.), al sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti (art354 c.p.p.)³⁴. Atti di cui si pretende il compimento in lingua italiana dal momento che finiscono per essere usati spesso in sede processuale come materiale probatorio su cui si va poi a formare il convincimento giudiziale ³⁵ . Se, allora, il primo atto del procedimento penale esclude l'attività posta in essere dalla polizia giudiziaria in seguito

³³ Da questo momento decorrono i termini di durata delle indagini preliminari(art 405.2 cpp),i 15 giorni nei quali deve essere aperto il dibattimento con il rito direttissimo,su confessione dell'interrogato(art 449.5 cpp),i 6 mesi concessi alla richiesta diel decreto penale di condanna (art 459.1 cpp)

³⁴Parliamo, naturalmente, delle funzioni demandate alla polizia giudiziaria successivamente alla comunicazione della notizia di reato e prima che il pubblico ministero abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini secondo il disposto dell'art. 55 c.p.p.; funzioni volte ad impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, a ricercarne gli autori, a compiere gli atti necessari ad assicurare le fonti di prova e quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

³⁵È questo il senso fatto proprio dalla Corte Cost.,5 luglio 1968,n.86,in Giur. Cost.,1968,p.1430 ss., con nota di P.MILETTO, *Diritto di difesa e preistruttoria penale*, chiamata ad affrontare il problema dell'applicabilità del diritto di difesa anche agli atti di indagine della polizia giudiziaria.

alla ricezione della notizia di reato, e se prima della stessa non è immaginabile alcuna attività processuale, l'identificazione del primo atto del procedimento penale si incentra sulla *notitia criminis*, o meglio, su quegli atti mediante i quali la stessa viene portata a conoscenza del pubblico ministero o della polizia giudiziaria : ci riferiamo alla denuncia, al referto, alla querela e all'istanza. Sono questi i primi atti del procedimento e su questi incombe il vincolo glottologico?

La dottrina espressasi sotto la vigenza dell'abrogato codice, offriva opinioni discordanti che oscillavano a seconda della nozione più o meno ampia che si dava del concetto di "processualità" dell'atto. Se si definiva processuale ogni atto capace di provocare effetti giuridici di rilevanza processuale penale allora la *notitia criminis* poteva essere inclusa nella categoria degli atti del procedimento penale in quanto generatrice del procedimento; se si richiedeva altresì che l'atto fosse compiuto nel contesto del processo penale e posto in essere solo dai protagonisti -pubblici o privati - dell'accertamento, si giungeva a considerare la denuncia, la querela, il referto e l'istanza, atti estranei alla vicenda giudiziaria.

36

³⁶In questa prospettiva O.VANNONI-G.COCCIARDI, *Manuale di diritto processuale penale italiano*, cit. p.167, differenziano gli atti processuali in senso stretto dagli atti processuali in senso lato. I primi sono posti in essere da un soggetto del rapporto giuridico processuale penale ,i secondi invece sono atti dell'uomo(anche se non rivestente tale qualità) aventi nei riguardi del procedimento penale giuridica rilevanza per essere compiuti per i fini tipici dell'accertamento penale ,v. in argomento, L.BRESCIANI, voce *Denuncia e rapporto*, in *Dig.disc.penale.,cit.,vol.III,1989,p.391 ss.* Più di recente tale impostazione è stata ripresa da G.P. VOENA, *Atti,cit.,pag.155* :“ Sul piano soggettivo, sono tali quelli posti in essere dai soggetti del procedimento.Pertanto, anche i soggetti privati-e non solo quelli pubblici-realizzano atti processuali: si pensi alla proposizione di impugnazione

Ed è proprio da queste oscillazioni che si è giunti ad escludere la *notitia criminis* dalla categoria degli atti processuali penali³⁷: se il vincolo glottologico può essere imposto, a pena di nullità, ad un atto del processo e quindi ad un atto per cui le parti abbiano la possibilità di farsi assistere o rappresentare dal difensore, perché allora si dovrebbe pretendere che gli stranieri redigano nella lingua nazionale le loro denunce o le loro querele all'autorità italiana, quando tali atti ,di per sé, non attribuiscono ancora la veste di parte? Questa impostazione trova, tra l'altro, conferma nell'attuale codice di rito in cui il "procedimento penale" ed i relativi atti, vengono fatti partire in una fase in cui si escludono gli atti propulsivi della sequenza giudiziaria, quelli cioè che danno il via all'attività investigativa e attivano l'intervento degli organi preposti al compimento delle indagini preliminari. E' evidente allora l'intenzione del legislatore del 1988 di lasciare fuori dalle norme riservate espressamente al procedimento penale, e quindi anche dal vincolo linguistico, gli atti in cui si materializza la notizia di reato.

dell'imputato (art.571) e, stando alla ricostruzione più attendibile, alle indagini difensive ex art. 38 disp. Att.,una volta che siano inserite nel fascicolo relativo agli atti di indagine".Vedi altresì A.PAGIARO-G.TRANCHINA,*Istituzioni di diritto e procedura penale,cit.,p.255 ss.*

³⁷Cfr G.CONSO, voce *Atti processuali penali*,cit.,p.143 s, il quale ricorda che sebbene le opinioni relative alla determinazione del momento iniziale del processo penale siano essenzialmente riconducibili a tre -a)il processo comincia allorchè, sussistendo una *notitia criminis*,un qualunque organo della magistratura svolga attività funzionale nei riguardi della effettiva o supposta violazione della legge penale; b) il processo si costituisce con la relazione che viene ad instaurarsi tra pubblico ministero o pretore ed imputato nell'istruzione sommaria; c)per l'inizio del processo è necessario che si determini una relazione giuridica tra accusatore e giudice-né la *notitia criminis* né gli atti compiuti direttamente dalla polizia giudiziaria sarebbero atti del processo penale.

Concludendo , il primo atto da redigere in lingua italiana non sarà la denuncia, la querela, il referto o l'istanza ma l'atto a loro immediatamente successivo.³⁸

Inevitabile allora pensare, come logica conseguenza, che dinanzi ad una notizia di reato redatta in lingua straniera il processo penale possa subire dei contraccolpi.

Il timore di un malfunzionamento di questo tipo ha dato modo alla giurisprudenza di ritenere inutilizzabili le dichiarazioni contenute nella denuncia redatta da un cittadino straniero nella propria lingua. Anche se va ricordato che al pericolo di abusi linguistici, un solido argine viene posto, come detto prima, dagli artt 143 ss. cpp .

2.3.1. : LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI E IL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETA' DELLA LINGUA ITALIANA

I documenti, in quanto elementi materiali rappresentativi di "fatti, persone o cose" formati fuori dal procedimento penale, nel quale vengono introdotti in virtù del loro valore probatorio ³⁹ , come recita l'articolo 234 cpp, si sottraggono al principio dell'uso della lingua. L'eventualità di un documento redatto in lingua straniera è prevista al primo comma dell'art 242 cpp , il quale attribuisce al

³⁸ "L'impiego della lingua italiana non sarebbe quindi da ritenere prescritto per la redazione delle denunce, referti, querele, istanze e richieste di procedimento" ricorda G.UBERTIS ,*sub art 109 c.p.p., in Commentario, cit. vol. II,cit.,p.6*

³⁹ Secondo l'espressione usata da F. CORDERO, *Procedura penale 6° ed.,2001,cit.,p.781* "è documento ogni manufatto rappresentativo "Il legislatore insomma, fornisce un dato di massima ampiezza concettuale che riesca a coprire tutto quanto possa essere rappresentato attraverso mezzi idonei a fissare e riprodurre successivamente la memoria.

giudice il dovere di predisporre la relativa traduzione se necessario alla comprensione del testo inintelligibile. Questa impostazione non fa altro che ricalcare quanto già delineato in precedenza a proposito delle notizie di reato; infatti anche in questo caso l'applicazione del vincolo linguistico, di cui all'articolo 109 comma 1 cpp, trova un limite nella circostanza per cui i documenti non sono da considerarsi atti del procedimento penale in quanto formati prima e al di fuori del procedimento stesso. Ciò non toglie ovviamente che essi abbiano una forte rilevanza processuale⁴⁰ perché dotati di una solida valenza probatoria in ragione della quale il legislatore ne regola attentamente il fenomeno di ammissione al processo. La questione non è incontroversa anche perché il termine "documento" è di per sé ambiguo, perché concettualmente fraintendibile, considerato che da sempre e per la maggior parte delle branche del diritto, si definisce documento la veste esteriore con la quale ogni atto viene ad esistenza materiale, ragion per cui in teoria non dovrebbe sussistere nessuna distinzione tra la documentazione di un fatto estraneo alla vicenda giudiziaria ed uno realizzatosi nel corso del processo. Il legislatore del 1988 però opera una distinzione tra la documentazione di ciò che è preconstituito al processo e la documentazione di un atto che invece si è formato nel processo stesso; appare allora

⁴⁰ Naturalmente, la nostra attenzione è rivolta in via esclusiva ai documenti "scritti e audio" e non a quelli meccanici per i quali non si pongono problemi di lingua. La dottrina tende a definire i primi come documenti indiretti in quanto dichiarazioni di prova fornite dall'uomo nelle quali egli manifesta le proprie sensazioni e i secondi come documenti diretti perché rappresentativi di immagini originali memorizzate meccanicamente su nastri. Sulla relativa classificazione vedi F.CARNELUTTI, voce *Documento (teoria moderna)*, in *Noviss. dig. it., cit. vol. VI, 1968, p. 85ss*, nonché F.DE SANTIS, *Il Documento non scritto come prova civile*, Napoli, 1988, p. 21.

più chiara la distinzione tra ciò che appartiene al novero degli atti processuali da ciò che non lo è , come il documento.

Questo significa che l'operatività del vincolo linguistico, in quanto regola inderogabile nella logica processuale delle forme, non coinvolge i "documenti" che possono essere acquisiti anche se redatti in una lingua diversa da quella italiana.

41

Conclusione condivisibile in quanto non si può immaginare che documenti svaniscano dalla scena processuale perché viene eccepito il vizio di nullità per non essere stati formati secondo lo schema glottologico imposto dall'articolo 109 cpp .

Quindi, dinnanzi a testi acquisiti al processo ma il cui contenuto risulta indecifrabile, resta in capo al giudice il dovere di risolvere lo stato di inintelligibilità, attraverso la predisposizione dell'opera di traduzione dell'interprete. Va aggiunto che, in caso di inottemperanza da parte del giudice, non si scorge nessuna conseguenza sanzionatoria che incida sull'efficacia del documento il quale risulta immune dal vizio di nullità e idoneo a produrre gli effetti giuridici di cui è portatore, indipendentemente dal fatto

⁴¹In termini cristallini la Suprema Corte (*Cass.*, 26 aprile 1995, *Ascione*, in *dir. pen. proc.*, 1996, p. 844 ss., con nota di D. CURTOTTI, *Limiti all'uso della lingua italiana nel processo penale*) segna il limite di operatività del vincolo linguistico nei confronti della categoria dei documenti: "L'obbligo di usare la lingua italiana (art. 109 c.p.p. si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al procedimento medesimo. Ciò deriva oltre che dal tenore letterale della citata norma e dal principio chiaramente desumibile dall'eccezione stabilita nel comma secondo del predetto articolo, anche dalle espresse e disposizioni dettate dagli artt. 237, 242 e 143 del c.p.p.

che una o più parti del processo non ne intendano il senso.⁴²

- PARAGRAFO IV : COMPRENDERE E PARLARE LA LINGUA ITALIANA, QUALE IL PRESUPPOSTO PER L'ASSISTENZA INTERPRETARIALE.

E' attorno all'articolo 143 cpp che ruota il diritto all'assistenza interpretariale riconosciuta all'imputato che *"non conosce la lingua italiana al fine di comprendere l'accusa contro di lui formulata e seguire il compimento degli atti a cui partecipa."* e al comma 2 ammette l'opera di intermediazione linguistica tutte le volte in cui *"occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana"*.

Si evince immediatamente che, per riconoscersi il diritto , è necessaria la " non conoscenza" della lingua italiana, espressione che unifica le due diverse ipotesi di "non comprensione" e di "incapacità di esprimersi" in lingua italiana presenti già nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale⁴³ che ha però prodotto una sorta di obliterazione rispetto a quanto indicato sia dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo all'art.6 sia dal Patto internazionale dei diritti civili e politici all'art.14, che invece distinguono le due ipotesi basandosi sulla effettiva possibilità che si *comprenda* la

⁴² Per ulteriori approfondimenti sia consentito rimandare a D.CURTOTTI, *Limiti all'uso della lingua italiana nel processo penale,cit.,p.847.*

⁴³ Gazz.uff. 24 ottobre 1988,n.250,Suppl.ord.n.2,p.52.

lingua del processo almeno sommariamente ma non si sia in grado di parlarla; per le due fonti internazionali non basta comprendere la lingua del processo per far venir meno il diritto all'assistenza interpretariale, ma è necessario saper parlare in quella lingua.

La questione potrebbe evidenziare la sua rilevanza, partendo dalla considerazione che comprendere una lingua potrebbe non avere riflessi sul comportamento concreto di un individuo, mentre parlare una lingua, cioè il saperla usare, presuppone non solo la comprensione ma anche un comportamento attivo.⁴⁴

Semplificando: comprendere una lingua non attribuisce la capacità di parlarla; parlare una lingua presuppone invece la capacità di comprenderla. Appare più chiara la ragione della distinzione effettuata dagli atti internazionali menzionati e la relativa sommarietà dell'articolo 143 c.p.p. e anche le perplessità di fronte alla formula adoperata da qualche sentenza in cui si è dichiarato insussistente l'obbligo di nomina dell'interprete se l'imputato alloglotto mostri "in qualsiasi modo" di rendersi conto del significato degli atti e non rimanga completamente inerte, ma assuma iniziative rivelatrici della capacità di difendersi adeguatamente.⁴⁵Importante appare una recente sentenza

⁴⁴ J.LYONS, *Lezioni di linguistica*, Roma-Bari, 1987, p.11 : "Usare una particolare lingua invece che un'altra equivale a comportarsi in un modo invece che in un altro. Sia il linguaggio in generale sia le lingue particolari possono essere considerate come comportamento, o attività, almeno in parte osservabile e riconoscibile come comportamento linguistico, non solo da parte degli osservatori partecipi (ossia parlanti e ascoltatori, nella misura in cui restringiamo l'attenzione alla lingua parlata), ma anche da parte degli osservatori non personalmente coinvolti in tale comportamento tipicamente interattivo e comunicativo".

⁴⁵ Cass., Sez. VI, 11 maggio 2004, Saber, in C.E.D. Cass., n. 229268; Cass., Sez. Un., 31 maggio 2000. Jakani, in Cass. pen., 2000, p. 3255.

di legittimità della Cassazione in riferimento alla convalida di arresto di straniero alloglotta in caso di irreperibilità dell'interprete.⁴⁶

Comunicare è il concetto chiave di questa sentenza : nello specifico conoscere una lingua significa, anche ai fini della valutazione di competenze atte a valutare la presenza del diritto all'assistenza all'interprete, essere in grado di comunicare in quella lingua. Quindi l'imputato " non conosce" la lingua del procedimento di cui all'articolo 143 c.p.p. quando non è in grado di comunicare attraverso essa. Ecco come il presupposto all'assistenza interpretariale assume una sua configurazione concreta.

Ma così come è stato fatto notare che non è sufficiente accertare lo stato di bisogno dello straniero alloglotta, ma dovendosi verificare il " livello" di incertezza in cui versa la sua condizione linguistica da rendere poi obbligatoria la nomina dell'interprete ⁴⁷ , allo stesso modo andrebbe

⁴⁶Cass, sez.V 12 marzo 2007, in riferimento al caso di arresto o fermo di alloglotta che non conosce la lingua italiana ,il p.m. deve reperire un interprete nei tempi utili indicati dalla legge, art.390 c.p.p., e il G.i.p. deve operare entro i termini nello stesso luogo fissati e ai sensi dell'art.391 c.p.p.; può succedere che l'interprete non sia reperibile in tempi così ristretti. In sostanza la Corte di cassazione ha giudicato che il caso fosse equiparabile a quello in cui il p.m. non fosse riuscito a presentare l'arrestato o fermato al G.i.p. perdendo in tal modo la possibilità di convalida dell'arresto, per cui nel caso di mancato reperimento dell'interprete la presentazione dell'arresto sarebbe stata "solo fisicamente assicurata, non essendo stato predisposto quanto occorreva per consentire invece all'arrestato di " comunicare" e partecipare effettivamente all'udienza". Tale sentenza si presenta come innovativa rispetto ad una tradizione di decisioni in senso contrario, dove il mancato reperimento di interprete nei tempi tecnici, art 390 c.p.p., è stato interpretato come causa di forza maggiore non ostativa della udienza di convalida. cass, sez I, 7 aprile 2006.

⁴⁷ D.CURTOTTI NAPPI, Il problema delle lingue nel processo penale, Milano 2002, cit. P.349.

sondato il "livello" di capacità comunicativa dell'imputato all'oggettiva al di sotto del quale sia ragionevolmente individuabile il suo diritto all'assistenza interpretariale. Altra considerazione importante è che il diritto all'interprete riguarda anche quei cittadini italiani che non sono in condizioni di comprendere la lingua italiana a causa del bassissimo livello di istruzione o perché analfabeti; da qui la difficoltà del legislatore di contemperare l'esigenza di tutelare soggetti che non comprendano o non parlino se non un dialetto con quella di non vanificare l'importanza della lingua nazionale come fattore culturalmente e socialmente unificante. ⁴⁸

Anche se ad un'analisi più approfondita la difficoltà non è del legislatore ma è propria di una situazione storica definita ed è implicita nella natura stessa dei rapporti tra lingua nazionale e lingue locali o dialetti: anzi, ciò dovrebbe rendere più pregnante proprio la previsione di cui all'articolo 143 c.p.p. che non limita, ripetiamo, il diritto all'interprete allo "straniero" ma anche al cittadino, che per complesse e diverse ragioni personali o storiche, "non conosce" la lingua italiana o non è in grado di comunicare in modo congruo ed efficace mediante l'uso di essa.

- PARAGRAFO V : IL VINCOLO GLOTTOLOGICO E GLI ATTI SCRITTI. LA VISIONE DELL'ARTICOLO 143 C.P.P.

La capacità comunicativa si collega anche alla questione della traduzione degli atti scritti, tradizionalmente non

⁴⁸ M.CHIAVARIO ,*La riforma del processo penale,cit,p.245*

riconoscibile all'interno della tutela prevista dall'articolo 143 c.p.p. , almeno per la gran parte della giurisprudenza di legittimità e una minor parte della dottrina. La traduzione degli atti processuali è stata oggetto di attenzione da parte della Corte di cassazione, la quale si è espressa in ordine alla necessità della traduzione di atti dei più vari; particolarmente significativa è l'ipotesi dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dell'imputato straniero alloglotta. Più volte la cassazione ha statuito come tale provvedimento non debba essere tradotto per lo straniero che non comprenda la lingua italiana. Tale lettura restrittiva poggia essenzialmente sulla constatazione in virtù della quale, *"nei confronti dell'imputato straniero che non conosce la lingua italiana, il diritto di difesa è altresì assicurato dall'assistenza dell'interprete solo limitatamente agli atti orali, essendo escluso l'obbligo di traduzione degli atti processuali nella sua lingua madre"*.⁴⁹

Alla luce di questa impostazione quindi ,l'ambito di applicazione del diritto dell'imputato alloglotta all'assistenza dell'interprete è limitato ai soli "atti orali", con esclusione degli atti scritti, per i quali invece deve essere applicabile la diversa regola dell'obbligatorietà dell'uso della sola lingua italiana.⁵⁰

Allo stesso modo la Corte di cassazione ha deciso in merito alla questione inerente la traducibilità degli atti da compiere nel procedimento, in riferimento cioè alla

⁴⁹ (Cass. pen. , sez II, 25 novembre 2003, Tegri e altri, in Cass. pen, 2004, 3255). Codesto filone interpretativo si lega al dato per il quale l'art. 169 comma 3 c.p.p. detta l'unica norma che, in relazione a quella di cui all'art. 109 comma 1 c.p.p., prevede in via eccezionale l'obbligo di tradurre un atto scritto destinato all'imputato straniero alloglotta.

⁵⁰ Sull'uso processuale della lingua italiana v. LUPO, sub art. 109 in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da CHIAVARIO, II, Utet, 1990,21.

sussistenza di tale obbligo anche per gli atti già formati, da acquisire al procedimento medesimo. La sua risposta negativa deriva, oltre che dalla lettura dell'art. 109 comma 1 cpp , anche dal principio chiaramente desumibile dall'eccezione stabilita nel comma 2 del predetto articolo.⁵¹ Gli atti scritti diretti ad un imputato straniero devono, pertanto, secondo tale impostazione, essere compilati in lingua italiana, come prescrive l'art. 109 cpp, a cominciare dall'informazione di garanzia, con la quale si comunica della facoltà di farsi assistere da un difensore tecnico, che lo porrà in condizione di comprendere l'oggetto e lo scopo dell'atto notificatogli, e soprattutto di avvalersi delle varie garanzie, che l'ordinamento giuridico-processuale prevede a tutela del suo diritto di difesa. Peraltro, a suffragio di tale interpretazione, la cassazione invoca il dato per cui l'art. 5 comma 2 e l'art. 6 comma 2 lett.a) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferiscono "*alla trattazione orale del procedimento e del processo*", non richiedendo, esplicitamente o anche solo implicitamente, anche da altre norme dell'ordinamento che siano tradotti nella lingua dell'imputato straniero gli atti che gli vengono notificati o comunque gli atti procedurali o processuali.

Tale lettura dell'art. 143 cpp, in un primo momento maggioritaria, viene presto sottoposta a vaglio critico da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 1993, che costituisce ,ancora oggi, un fondamentale passaggio dell'esegesi della disciplina codicistica nella

⁵¹ Così Cass. pen., sez. VI, 26 aprile 1995, in *Dir. pen. proc.*, 1995,844. Espressione di tale orientamento sono quelle pronunce della suprema Corte secondo cui, in linea con gli atti internazionali sottoscritti dall'Italia, l'art. 143 c.p.p. prevede il diritto di farsi assistere da un interprete, limitatamente agli atti orali.

materia in esame. Con questa sentenza la corte ha riconosciuto lo stretto legame che lega indissolubilmente il diritto all'interprete al modello internazionale di "giusto processo". In particolare è stata riconosciuta l'importanza della nomina dell'interprete , così come previsto dall'art.143 cpp, immediatamente al verificarsi della circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato,tanto se tale circostanza sia evidenziata dall'interessato quanto se sia accertata dall'autorità procedente.⁵² Secondo il giudice delle leggi, infatti, la mancanza di un espresso obbligo di traduzione nella lingua nota all'imputato straniero di tutti gli atti processuali (sia scritti che orali) non può impedire la "piena espansione" della garanzia assicurata dall'art. 143 c.p.p. in favore dell'imputato: siffatta norma codicistica deve essere invero interpretata alla luce della normativa internazionale vigente in Italia, in base alla quale" *ogni accusato ha diritto ad essere informato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta*".

Diritto questo, secondo le parole utilizzate dalla stessa Corte da essere considerato come "*diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile, la cui garanzia, ancorché esplicitata da atti aventi il rango della legge ordinaria, esprime un contenuto di valore implicito nel riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo (cittadino o straniero), del diritto inviolabile alla difesa*". Ad avviso della Corte, il sistema tracciato dall'art. 143 c.p.p. - nel definire significativamente il contenuto

⁵² D.CURTOTTI NAPPI,*Il problema delle lingue nel processo penale*,p.254.

dell'attività dell'interprete in dipendenza della finalità generale di garantire all'imputato che non intende o non parla la lingua italiana di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa - ha infatti innovativamente concepito la figura dell'interprete rispetto al codice precedente, in funzione della tutela del diritto di difesa, quale "*strumento di reale partecipazione dell'imputato al processo attraverso l'effettiva comprensione dei distinti atti e dei singoli momenti di svolgimento dello stesso*". In seguito a tale interpretazione dell'art. 143 cpp, la Corte attribuisce al diritto all'interprete un contenuto ed un valore "essenziali al godimento del fondamentale diritto di difesa" tanto da ritenere che "...si tratti di un diritto la cui garanzia, ancorchè esplicitata da atti aventi il rango della legge ordinaria, esprime un contenuto di valore implicito nel riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo (cittadino o straniero) del diritto di difesa.⁵³ Nell'assicurare pertanto una garanzia essenziale all'esercizio del diritto di difesa, l'art. 143 c.p.p. deve essere interpretato come "*clausola generale, di ampia applicazione, destinata ad espandersi e a specificarsi, nell'ambito dei fini normativamente riconosciuti, di fronte al verificarsi delle varie esigenze concrete che lo richiedano, quali il tipo di atto cui la persona sottoposta al procedimento deve partecipare ovvero il genere di ausilio di cui la stessa abbisogna*". L'intervento della Corte

⁵³ Corte Cost., 10 gennaio 1993, p. 52 ss, con nota di E. LUPO, *Il diritto dell'imputato straniero all'assistenza dell'interprete tra codice e convenzioni internazionali*. La pronuncia può dirsi "storica" poichè la Corte Costituzionale interpreta, per la prima volta, l'art. 143 cpp come "clausola generale di ampia applicazione" destinata ad espandersi nella disciplina dell'intero procedimento anche laddove essa non è specificatamente contemplata. Tale interpretazione è stata ribadita dalla stessa Corte nell'ordinanza del 24 ottobre 1994, in *Giur. cost.* 1994, p. 370 ss

costituzionale segna così un decisivo cambio di rotta nella giurisprudenza di legittimità, orientandola verso quell'interpretazione "ampia" della norma in esame imposta dai richiamati parametri costituzionali. In questi termini, sempre secondo la Corte, va sottolineato il carattere generale della garanzia prevista dall'art. 143 cpp, chiarendo che la tutela linguistica garantita dall'interprete è suscettibile di applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l'imputato, ove non potesse giovare dell'ausilio dell'interprete, sarebbe pregiudicato nel suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo e che l'imputato può usufruire dell'assistenza dell'interprete ogni volta che abbia bisogno della traduzione nella lingua da lui conosciuta, in ordine a tutti gli atti a lui indirizzati, sia scritti che orali.⁵⁴

I giudici avevano sollevato davanti alla Corte la questione di legittimità costituzionale riguardante alcune disposizioni del codice di procedura penale, muovendo dal presupposto interpretativo che le stesse non prevedevano la traduzione di taluni atti processuali, segnatamente del decreto di citazione a giudizio e dell'avviso contemplato dall'art. 456 comma 2 c.p.p., contenente l'indicazione del

⁵⁴ In questa direzione *M.CHIAVARIO, La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano, cit. p.129 ss*, propone un'interpretazione estensiva dell'art. 143 c.p.p. mercè il raffronto con le direttive internazionali contenute nelle Carte dei diritti dell'uomo in tema di tutela linguistica degli imputati alloglotti: «...è innegabile che se dovesse affermarsi l'interpretazione meno "garantista" si determinerebbe un contrasto con quanto emerge dal sistema di garanzie linguistiche risultante dalla Convenzione europea e dal Patto internazionale, almeno nella misura in cui venisse frustrato l'interesse dell'imputato straniero ad una tempestiva conoscenza, in lingua comprensibile di ogni accusa formulata contro di lui». Per rilievi simili v. *A.JAZZETTI-M.PACINI, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993, p.63 s*; *G.UBERTIS, sub art.143 c.p.p., in Commentario, cit., vol.II, cit., p.148*

termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato, nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora la lingua italiana. ⁵⁵

La Corte ha ritenuto doverosa, quindi, la traduzione di tutti quegli atti la cui intelligibilità da parte dello straniero si traduca in una concreta violazione del principio di partecipazione al processo e del diritto di porre in essere atti di impulso processuale per il cui compimento sia realmente necessaria la piena conoscenza dell'atto presupposto.

- PARAFRAFO VI : DIRITTO ALL'INTERPRETE E DIRITTO DI DIFESA; VERSO UNA NUOVA FIGURA.

La differente nomenclatura impiegata nel rubricare l'istituto in esame, quindi il passaggio da "Degli interpreti" a "Traduzione degli atti" sembra aver posto fine alla questi

⁵⁵ Analoga questione, sollevata nei confronti degli artt. 555, 148 comma 3 e 168 c.p.p. nella parte in cui non prevedono che il decreto di citazione e la relata di notifica debbano essere redatti in una lingua comprensibile per l'imputato, è stata esaminata dalla Corte con l'ordinanza n. 64 del 24 febbraio 1994, in *Giur. Cost.*, 1994, 370, nella quale veniva ribadita la linea interpretativa seguita con la sentenza 10/1993 della Corte Costituzionale. Sul tema vanno segnalate, se pur per un differente profilo, le sentenze della stessa Corte nn. 198 e 227 dell'8 giugno 2000. Il diritto di difesa degli stranieri extra-comunitari nel procedimento di espulsione dal territorio dello Stato: problemi di lingua, relative alle questioni di costituzionalità con riferimento al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non consente il reclamo tardivo contro il decreto prefettizio di espulsione, allorché il destinatario non abbia potuto rispettare il termine di legge per l'omessa traduzione del provvedimento stesso in una lingua da lui conosciuta.

one relativa all'individuazione della funzione e della natura da attribuire all'interprete nel contesto del processo penale; nel corso del tempo è stato inquadrato tra gli organi di prova⁵⁶, o tra gli organi di rappresentazione quali il perito⁵⁷ e il testimone⁵⁸. L'accostamento tra queste figure e quella dell'interprete può essere ammesso se ci soffermassimo solo sul loro aspetto esteriore ma si attenua non appena si cambia il punto di osservazione, ponendo in risalto l'attività interpretativa e non più il soggetto che la compie, discostandolo così dal suo ruolo di ausiliario dei soli organi inquirenti e giudicanti per avviarlo a quello di "garante" degli interessi di tutti i protagonisti della vicenda processuale; non è più solo in funzione delle conoscenze del giudice e dell'ufficio giudiziario che l'interprete è chiamato a prestare la propria opera di mediazione linguistica, bensì anche di quelle di ogni singola parte processuale, che di fronte agli inconvenienti dovuti all'uso di una lingua straniera o di un dialetto non facilmente comprensibile, deve essere posta in grado di capire il contenuto di un atto reso in lingua diversa da quella italiana. A dimostrazione di tale ampliamento di prospettiva, al terzo comma dell'articolo 143 c.p.p. - nel prevedere che l'interprete debba essere nominato "*anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di*

⁵⁶In ragione del passaggio delle norme sugli interpreti tra quelle relative ai mezzi di prova, ha assegnato all'interprete la natura di "organo di prova" e all'interpretazione quella di "mezzo di prova" E.FLORIAN, *Delle prove penali*, 3° ed., Torino, 1961, p. 589.

⁵⁷G.FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, Vol I, Milano, 1956, p. 335 "questa (la figura dell'interprete) non è che una specie di quello (del perito).

⁵⁸ Nel senso di ritenere l'interpretazione affine alla testimonianza" in quanto talvolta (cioè nel caso di dichiarazioni orali) attesta che il dichiarante ha espresso un pensiero che suona in un dato modo" A.SANTORO, *Manuale di diritto processuale penale*, Utet, Torino, 1954, p. 483.

polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua e del dialetto da interpretare”- emerge l'intento di respingere l'idea di un interprete deputato a collaborare con i soli organi dell'autorità giudiziaria.⁵⁹ Quando ci si riferisce all'interprete come a un collaboratore o a un ausiliario⁶⁰ si deve fare riferimento a tutti i protagonisti della vicenda processuale configurandolo come semplice “coadiutore della giustizia”. E' questa infatti la funzione assegnata all'interprete dal secondo comma dell'articolo 143 c.p.p. quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole fare o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana.

In questa prospettiva all'interprete è affidato il compito di far comprendere al giudice, al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria o alla parte privata, il contenuto di un'enunciazione sia essa scritta o orale resa in una lingua diversa da quella usata in udienza. Quindi si può parlare di un vero e proprio “garante” della comunicazione interpersonale del processo. A colorire di un nuovo volto il ruolo dell'interprete nel processo penale non è solo la rinnovata veste di “ausiliario di giustizia”: la figura assume attributi nuovi rispetto al

⁵⁹ Allo stesso modo, l'impossibilità di identificare l'interprete come ausiliario della sola autorità giudiziaria era già desumibile dall'art.326 comma 3 c.p.p.1930, in virtù del quale l'interprete doveva essere nominato anche quando il giudice avesse personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. G.BELLAVISTA, *lezioni di diritto processuale penale*, 5° ediz., Milano 1979, p.306.

⁶⁰ Questa la definizione che G.CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale*, vol.2, Napoli, 1923. ha dato al nome generico di persone ausiliarie: soggetto estraneo al processo chiamato a compiere singole operazioni richieste dalle parti o dagli organi giudiziari per gli scopi del processo stesso e necessarie allo svolgimento della funzione giurisdizionale.

passato anche perché assorbe quei caratteri difensivi in virtù dei quali si modella in funzione delle esigenze di comprensione linguistica dell'imputato. Si può parlare di un vero e proprio "sdoppiamento"⁶¹ della figura delineata nell'articolo 326 c.p.p. del 1930 abrogato; al tradizionale ruolo di collaboratore dell'ufficio giudiziario, si affianca quello di coadiutore indispensabile della difesa. 62

L'interprete diventa così strumento di supporto della posizione difensiva anche perché ciò che importa veramente in un processo di parti, fondato sulla regola del dialogo e del confronto, è che l'imputato possa intendere appieno il contenuto degli "inviti, avvertimenti, ammonizioni e comunicazioni a lui indirizzate e che possa farsi capire da chi lo ascolta".

Di questa significativa conquista nel nostro codice si fa portavoce il primo comma dell'articolo 143 cpp, anteponendo la previsione dell'assistenza linguistica di matrice difensiva a quella di carattere più generale contemplata invece nel secondo comma dello stesso articolo: all'imputato che non conosce la lingua italiana è garantito il "*diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa*".⁶³

⁶¹ Così lo definisce D.VIGONI, *Minoranze, stranieri e processo penale*, cit. p. 385

⁶² Più precisamente egli concorre insieme ad altre figure, come quella del consulente tecnico, a fornire un contributo tecnico all'attività difensiva, A.NAPPI, *Guida breve al codice di procedura penale*, 7° ediz. Milano, 2001, p. 24 ss.

⁶³ Va precisato che la previsione contenuta nel primo comma dell'articolo 143 c.p.p. non va riferita esclusivamente all'imputato, cioè al soggetto destinatario dell'imputazione, bensì anche alla persona sottoposta alle indagini in virtù dell'estensione soggettiva operata nei confronti di

Il valore garantista della norma è sottolineato dalla Corte costituzionale nella già citata sentenza n.10 del 1993: *“l'articolo 143 del nuovo codice marca nettamente la differenza con la precedente disciplina assegnando all'interprete una connotazione ed un ruolo propri di istituti preordinati alla tutela della difesa, tanto da configurare il ricorso all'opera interpretativa come oggetto di un preciso diritto dell'imputato e da qualificare la relativa funzione in termini di assistenza”*. Se alla configurazione di questa nuova immagine dell'interprete ha contribuito il fenomeno di generale rafforzamento della posizione dell'imputato nell'attuale assetto processuale, egualmente forte è stato il condizionamento operato dagli accordi internazionali orientati a salvaguardare i diritti fondamentali della persona, dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, in cui, come già accennato, il diritto all'interprete converge nella vasta gamma di garanzie apprestate per la tutela della posizione difensiva del soggetto accusato.

In dottrina si precisa che “con l'articolo 143.1 cpp, il legislatore codicistico non solo si è posto l'obiettivo di dare attuazione a quanto stabilito dalle norme di fonte internazionale, bensì, nello specifico, ha mostrato di avere presente il modello risultante da quelle norme, per il cui tramite il “diritto all'interprete” come garanzia di ordine

quest'ultimo dall'art. 61 c.p.p. A questa conclusione era già pervenuta la Corte costituzionale durante la vigenza del codice del 1930 pronunciando una dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt.223 e 225 c.p.p.” nella parte in cui consentivano, prima dell'entrata in vigore della l.5 dicembre 1969,n.332,all'autorità di polizia giudiziaria di procedere a sommario interrogatorio dello straniero, senza l'osservanza della garanzia dettata dalle norme sull'istruzione formale” .

generale, ha fatto ingresso nel nostro ordinamento".⁶⁴ Affermare comunque che la nuova configurazione del diritto all'interprete sia garanzia di operatività dei diritti difensivi dell'imputato ignaro della lingua ufficiale del processo, non mette in luce l'esatta portata garantistica dell'articolo 143 comma 1 c.p.p. poiché non è il diritto di difesa, nella sua accezione più generica⁶⁵, a beneficiare dell'operato dell'interprete bensì il diritto all'autodifesa dell'imputato.

La difesa va considerata sotto un duplice punto di vista: per un verso è tecnica, pubblica, formale, essendo esercitata dal difensore al fine di garantire il corretto svolgimento del processo; per altro è personale, privata, materiale perché praticata dall'imputato per far valere i suoi personali interessi influenzando sulla formazione del convincimento del giudice.⁶⁶

Entrambe costituiscono un insieme rigorosamente armonizzato, finalizzato al migliore risultato difensivo ma è anche vero che ci riferiamo al diritto di difesa personale nella misura in cui le condizioni di disagio del soggetto, ignaro della lingua italiana, possono concretamente

⁶⁴ M.CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, cit., p.123

⁶⁵ La dottrina suole individuare nel diritto in esame uno scopo finale e una pluralità di beni strumentali. Per M.SCAPARONE, *Elementi di procedura penale. I principi costituzionali*, Milano, 1999, p.120 ss, "il bene finale è la dichiarazione giurisdizionale dell'innocenza e comunque pronuncia giurisdizionale più favorevole all'imputato nella situazione di diritto e di fatto data nel caso concreto... I beni strumentali garantiti all'imputato dall'art. 24.2 Cost. sono tutti i diritti, poteri e facoltà il cui esercizio, l'esperienza insegna, essere necessario o anche soltanto utile a tale soggetto per poter ottenere il riconoscimento dell'anzidetto bene finale".

⁶⁶ Meritano di essere ricordate le definizioni del concetto di autodifesa offerte, tra gli altri, da M.CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, cit, p.156, per il quale essa va intesa come " quoziente di contributo personale che la parte può apportare alla globalità dello sforzo difensivo.

influenzare l'operatività della sua attività difensiva: se costui non intende o non parla la lingua usata in udienza non potrà certo partecipare concretamente all'attività processuale venendo privato sia della consapevolezza dei suoi diritti che di conseguenza, della possibilità di esercitarli.

Certamente la posizione di precarietà in cui versa il soggetto non può essere sopperita dal suo assistente legale altrimenti si svuoterebbe di valore il principio dell'autodifesa e la titolarità del diritto garantito dal secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione.

Dal confronto tra i temi linguistici e il diritto di difesa emergono due considerazioni che meglio evidenziano la corretta chiave di lettura e di interpretazione dell'articolo 143.1 cpp; partendo proprio dal diritto di difesa, la mancata assistenza dell'interprete all'imputato non italoglotta non annienterà le sue garanzie difensive, in quanto soddisfatte parzialmente dalla presenza del difensore, ma sicuramente riceveranno un'attenuazione rispetto a quegli atti processuali rivolti a garantire la partecipazione consapevole dell'imputato al "suo" processo. Emerge allora come la norma sia legata all'effettività⁶⁷ del principio costituzionale, che si ottiene e si misura anche sul diritto riconosciuto all'imputato di usare la propria lingua, pur se diversa da quella nazionale. Questo è legato alla seconda considerazione per la quale il

⁶⁷ Si fa riferimento al concetto di "effettività" come una delle più rilevanti caratteristiche che il del diritto d difesa, art.24 Cost. provvede a tutelare, ricorda G.DE VERGOTTINI, *Il diritto di difesa come principio fondamentale della partecipazione al processo, in Dir.soc.,1986,p.99* " la costituzione non detta precise disposizioni circa il diritto di uso di una lingua diversa da quella nazionale ne processo, ma non è difficile trovare in via di interpretazione sistematica una soluzione in tal senso, proprio riflettendo sull'esigenza di "effettività" ora accennata.

diritto all'assistenza linguistica si rivela uno strumento indispensabile per reintegrare l'imputato della sua capacità processuale, intesa come coscienza e consapevolezza di ciò che accade in udienza.

Ancora una volta, la figura dell'interprete assume un significato peculiare in rapporto al diritto di difesa dell'imputato ed, in particolare, al suo diritto costituzionale di autodifendersi.

2.6.1 : IL VALORE DELL'AUTODIFESA, PARTECIPAZIONE E PRESENZA: I DUE CODICI A CONFRONTO.

Il personale contributo della parte alla formazione delle determinazioni processuali non deve essere sminuito a mera " presenza " dell'imputato del processo, in quanto quest'ultimo evidenzia un significato materiale (si è presenti fisicamente nell'aula d'udienza), l'altro va inteso in senso figurativo: l'imputato partecipa al processo se interviene attivamente a tutela della propria posizione difensiva. La propensione verso l'uno o l'altro termine deriva dal modo di intendere la struttura del processo penale; nel 1930 l'imputato era un soggetto passivo, incapace di partecipare attivamente nel giudizio, che rimaneva pertanto opera di gestione esclusiva dell'organo giurisdizionale. La partecipazione personale della parte si riduceva ad una presenza formale a cui era consentito un generico contatto con gli atti del processo, non potendo contribuire direttamente con le proprie scelte alla formazione di quegli stessi atti. Come si può giustificare una tale interpretazione riduttiva

del concetto di "partecipazione" in un processo -come quello del 1988- tendenzialmente ispirato ai principi e alle regole del rito accusatorio dove si è adottato un metodo probatorio dinamico in cui prevalgono gli aspetti argomentativi delle parti? Qui, il giudizio finale altro non è che la sintesi della partecipazione dei soggetti interessati: del pm e del difensore, ma anche di chi è chiamato a difendersi. Insomma, nell'attuale sistema processuale, la partecipazione attiva dell'imputato alle dinamiche giudiziarie ha assunto ben altro peso specifico, non dovendosi risolvere in una mera presenza fisica, che può rivestire semmai un ruolo strumentale rispetto alla "prima", avendo la funzione di far sì che egli si renda conto che lo si sta processando in relazione ad una determinata azione da lui posta in essere...e che egli possa spiegare ulteriormente le sue difese seguendo, appunto, lo svolgimento del dibattimento".⁶⁸

E il legislatore opera la differenza tra "partecipazione" e "presenza", attribuendo all'imputato la titolarità di alcuni atti che gli permettono di concorrere personalmente all'esercizio del contraddittorio, come l'interrogatorio (art.64 cpp), la richiesta di incidente probatorio (art.392 cpp), rendere dichiarazioni spontanee in dibattimento (art.494 cpp), i riti premiali (artt 438 ss) e naturalmente impugnare (art.571 cpp). Evidentemente la presenza di un ostacolo linguistico impedisce a costui di porre in essere tutti gli atti tipici con cui il legislatore consente di esplicitare compiutamente la sua autodifesa o rende del tutto infungibile il contenuto di tali atti da parte dei soggetti a cui sono rivolti.

⁶⁸ Come ricorda GATTOLA, *La presenza dell'imputato al processo garantisce un effettivo diritto di difesa*, in *Guida dir.*,1999, fasc.47 p.84.

In un caso o nell'altro parleremmo di una difesa apparente, nel senso che l'imputato alloglotta finirebbe per stare sulla scena del processo come comparsa e non come protagonista: non vi è dubbio infatti ,che l'attività partecipativa richiede in via prioritaria un'adeguata conoscenza del mezzo espressivo. Se non è possibile si rivela necessario dotare il soggetto dell'ausilio di un interprete per non essere più un "fantasma" di se stesso. Ecco che l'interprete diventa il veicolo tecnico posto a garanzia della posizione argomentativa della parte collocandosi rispetto ad essa in rapporto di mezzo a fine. L'idoneità linguistica - sia essa originale o frutto dell'interprete - è la fonte dalla quale il destinatario attinge tutto quanto necessario per avere una cognizione affettiva e non meramente legale degli avvertimenti a lui indirizzati.

Del resto se, come anche la dottrina sottolinea, la funzione svolta dall'avvertimento, nel processo penale, è quella di "garanzia" nella misura in cui si rende consapevole l'imputato della titolarità di certi diritti da esercitare a difesa dei propri interessi di libertà, è chiaro che per poter usufruire appieno di tali risorse difensive, l'imputato deve essere in grado di comprendere il contenuto dell'avvertimento⁶⁹; diversamente verrebbe meno "quel collegamento, indispensabile in uno Stato di diritto, tra previsione astratta di certi diritti e di certi doveri e l'esercizio in concreto dei medesimi.

⁶⁹ S richiamano le puntuali osservazioni sulla funzione di degli avvertimenti nel processo penale di V.GAROFOLI, *Gli avvertimenti processuali come strumento di tutela*, Milano, 1983, p.3; interessate è anche la distinzione concettuale operata tra l'"avvertimento" usato per rendere consapevole il soggetto di una determinata situazione giuridica che lo riguarda, e "l'ammonizione" e "l'esortazione" entrambe dirette a stimolare o impedire un certo comportamento del soggetto.

La conoscenza, dunque, richiede innanzitutto comprensione. No l'art.143, comma 1 c.p.p., avverte l'esigenza di orientare la garanzia dell'assistenza gratuita dell'interprete prima di tutto verso la comprensibilità linguistica del più importante atto conoscitivo offerto dall'imputato che è "l'accusa contro di lui formulata": quindi informazione di garanzia(art.369 cpp), invito a presentarsi (art.375 cpp), richiesta di rinvio a giudizio(art.419 c.p.p.).

Questi sono tutti atti indicanti la natura e i motivi dell'accusa, la cui conoscenza e comprensibilità costituiscono il presupposto fondamentale perché questi raggiungano lo scopo per il quale sono stati concepiti: non si può pensare - senza considerare totalmente lesa il diritto di difesa - ad un'informazione di garanzia i cui contenuti sono inintelligibili all'accusato perché ciò impedirebbe una tempestiva ed adeguata linea difensiva, così come non si può pensare ad un'incomprensibile richiesta di rinvio a giudizio in quanto funzionalmente deputata a mettere a conoscenza l'imputato della data, ora e luogo dell'udienza preliminare e della possibilità di richiedere il giudizio immediato; ne consegue che questi atti devono essere necessariamente tradotti all'evidente scopo di rendere possibile all'imputato all'udienza una partecipazione attiva al processo con la piena consapevolezza del fatto che gli si imputa, dei suoi doveri e dei suoi diritti ⁷⁰ . Da non sottovalutare quando si affronta il problema della conoscenza in funzione del soggetto ignaro della lingua italiana, si deve considerare non solo la capacità di venire a conoscenza dell'esistenza di un processo e di un'accusa, ma

⁷⁰ Cfr. in proposito G.GIOSTRA, *Il diritto dell'imputato straniero all'interprete*, Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1978 p.437

costui deve poter conoscere anche del suo diritto ad avvalersi dell'assistenza linguistica predisposta dal legislatore in suo favore. E la cosa non è di poco conto se si considera che questa possibilità non era contemplata nella vecchia versione dell'articolo 143 c.p.p. né può desumersi da una lettura estensiva della norma. Non gravava infatti sull'autorità giudiziaria alcun obbligo informativo circa l'esistenza del diritto alla presenza di un interprete.

Sembrerebbe così potersi sollevare una questione di incostituzionalità del suddetto articolo per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione per generare, per un verso, una vistosa situazione di squilibrio tra l'imputato magari più avvezzo alla giustizia penale che può giovare dell'assistenza dell'interprete e chi invece rischia di restare fatalmente all'oscuro della titolarità di siffatta situazione soggettiva. Per altro verso, la non conoscenza di una norma così determinante nel quadro delle risorse difensive riservate all'imputato finisce per ritorcersi contro di lui, non consentendogli di avvalersi dell'interprete quando il codice, invece, lo contempla esplicitamente.

Concludendo si potrebbe dire che: se il diritto di difesa personale è una particolare conformazione del principio di partecipazione, di tale partecipazione la conoscenza è un'antecedente logico, e se la conoscenza è presupposto essenziale della volontà, di tale volontà la comprensione della lingua del processo e, in sua alternativa, il diritto all'interprete è elemento prioritario e imprescindibile.

CAPITOLO III

L'EVOLUZIONE DELL'INTEGRAZIONE NELLA DIMENSIONE EUROPEA

- PARAGRAFO I : I PRIMI PASSI DI
UN'INTEGRAZIONE EUROPEA POLITICA E
SOCIALE.

Per poter tracciare le principali tappe che hanno caratterizzato il processo di integrazione a livello europeo, bisogna partire dalla fine del secondo conflitto mondiale⁷¹, quando si è sviluppata l'idea di rafforzare la cooperazione economica tra gli Stati che si erano confrontati nelle due guerre. La prima iniziativa concreta volta a realizzare un'effettiva integrazione tra i Paesi europei è rappresentata dal Trattato CECA, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 da sei Stati (Francia, Germania, Italia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi); scopo principale dell'organizzazione era quello di istituire un mercato comune in cui gestire le risorse ed i prodotti carbosiderurgici⁷². Successivamente il dialogo è continuato, spinto dalla consapevolezza della necessità di procedere ad un'integrazione progressiva delle economie, per gettare le basi di un'unione politica con la firma dei

⁷¹ In tal senso, I. CARACCIOLO, *Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale. Il rafforzamento delle garanzie giurisdizionali*, Napoli 2000, p.37 ss

⁷² U. DRAETTA, *Elementi di diritto dell'Unione Europea*, Milano 2004 p.5

relativi Trattati istitutivi di Roma il 25 marzo 1957 in vigore dal 1° gennaio 1958. Negli anni successivi si registra il diffondersi di due diverse tendenze: da un lato, l'allargamento della base associativa dell'Unione europea, con l'ingresso di nuovi Paesi membri; dall'altro, l'approfondimento dei settori di integrazione. In questo contesto, si rinviene l'introduzione di importanti novità: intorno alla metà degli anni ottanta, infatti, comincia a delinarsi l'idea di trasformare le esistenti Comunità in una vera e propria Unione sfruttando il quadro giuridico e le istituzioni comunitarie già esistenti. Inizia a tracciarsi, dunque, l'idea di un'integrazione avente ad oggetto ambiti diversi da quelli propriamente economici: l'attenzione è rivolta, in particolar modo, al settore della politica estera e della sicurezza comune, nonché al contrasto alla criminalità transfrontaliera. Siffatta esigenza comincia ad avvertirsi con sempre maggiore intensità dopo la stipula, nel 1985, del Trattato di Schengen, mediante il quale cinque Stati membri - cui più tardi si aggiungerà anche l'Italia, insieme a quasi tutti gli Stati delle Comunità - gettano le basi per la progressiva abolizione delle frontiere interne. Il successivo passo dell'integrazione è costituito dal Trattato di Maastricht istitutivo dell'Unione europea, firmato il 7 febbraio 1992, mediante il quale i Paesi aderenti all'Unione intraprendono un significativo cammino verso la realizzazione della tanto auspicata cooperazione internazionale nel settore della giustizia penale ⁷³ individuando alcuni principi generali che dovranno essere rispettati nell'ambito delle azioni comuni previste, fra cui spiccano quelli menzionati dalla Convenzione europea di

⁷³A.CONFALONIERI, *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Torino 2010 p.20 ss

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU). Nel 1997 entra in vigore il trattato di Amsterdam ed emerge l'esigenza di rafforzare le garanzie sostanziali e processuali che molti ordinamenti giuridici hanno approntato in favore dei diritti della persona. Tutto questo conduce alla firma del Trattato a Nizza il 26 febbraio 2001 che rappresenta la solenne proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁷⁴, un importante documento che sancisce un complesso di diritti fondamentali, articolato sui valori della dignità, della libertà, dell'eguaglianza, della solidarietà, della cittadinanza europea, della giustizia.⁷⁵ L'avvenuta cristallizzazione di una serie di valori, destinati ad ispirare la comunione tra i popoli europei, consente di considerare la Carta una tappa significativa del processo di integrazione, in grado di accompagnare sul piano dei principi comuni il cammino verso l'unione politica da sempre obiettivo primario dell'Europa. Con gli anni duemila si assiste ad un vero e proprio slancio riformatore, sfociato nell'elaborazione di un ambizioso progetto di Costituzione europea, la quale avrebbe dovuto porre le basi per la creazione di una vera e propria struttura federale.⁷⁶

In seguito all'abbandono di tale obiettivo, l'attenzione si è

⁷⁴Sul tema cfr G. TELESE, *Dal trattato alla proclamazione della carta dei diritti dell'unione europea: recenti sviluppi nella codificazione dei diritti fondamentali in ambito comunitario*, in *Diritto pubblico comparato ed Europeo*, 2001, pag. 100 ss

⁷⁵ *Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, mandato di arresto europeo e tutela multilivello dei diritti fondamentali*, in AA.VV. *Scritti in memoria Fulvio Fenucci*, a cura di A. Barbera-A. Lodjce-M. Scudiero-P. Stanzione, Catanzaro, 2010 p. 125 ss.

⁷⁶Sul tema Cfr *Profili del processo penale nella Costituzione Europea*, M.G. COPPETTA, Torino, 2005.

concentrata su un nuovo progetto che ha condotto al Trattato di Lisbona (noto anche come Trattato di riforma), approvato nell'ottobre del 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che amplia la prospettiva della protezione dei diritti con la Carta dei Diritti. L'art. 2 TUE afferma infatti espressamente che "l'Unione si fonda su un insieme di valori, alcuni dei quali non erano stati menzionati nei precedenti Trattati, quali la dignità, l'uguaglianza, la tolleranza, la giustizia e la solidarietà, a cui le istituzioni dovranno ispirarsi nell'adozione dei loro atti e nella formulazione delle politiche europee". "L'Unione si impegna, inoltre, ad affermare e promuovere tali principi nelle relazioni internazionali, garantendo la protezione dei suoi cittadini" (art. 3, paragrafo 5, TUE).⁷⁷ Un vero e proprio mutamento di prospettiva è operato nell'art. 6 TUE, dall'attribuzione di pieno valore giuridico alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza), resa vincolante per gli Stati membri. La particolare valenza ricoperta dai diritti fondamentali viene confermata dalla possibilità di adesione della stessa Unione Europea, in quanto organizzazione internazionale, alla CEDU. Si legge infatti che «Il rispetto della persona umana e della sua dignità e degli altri diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea costituisce un valore essenziale», e che «il sistema uniforme europeo a tutela dei diritti fondamentali sarà fondato sulla CEDU e sulla Carta di Nizza».

78

⁷⁷ A. DI STASI, *Fonti sovranazionali e vincoli interni in materia di cooperazione giudiziaria*, in AA. VV. *IN "Spazio Europeo di Giustizia" e procedimento penale italiano. Adottamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di L. KALB, Torino, 2012 p. 10 ss.

⁷⁸ S. NEGRI, *L'incidenza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla cooperazione giudiziaria penale nell'Unione europea*, in AA. VV. *"Spazio*

Altra novità importante contenuta nel presente Trattato è il Programma di Stoccolma, nella cui parte introduttiva si esprime la volontà di tendere «verso un' Europa dei cittadini», precisando che le istituzioni europee dovranno sfruttare tutte le opportunità offerte dal Trattato di Lisbona al fine di rafforzare questo spazio di giustizia comune, a beneficio dei cittadini dell'Unione, riaffermando la necessità di attribuire "valore essenziale" al rispetto dei diritti fondamentali della persona. In riferimento agli indagati e agli imputati, si pone l'accento sulla presunzione di non colpevolezza, sul diritto all'assistenza e alla consulenza legale sia prima che durante il processo, sul diritto ad una immediata informazione circa le ragioni delle imputazioni e le garanzie previste dalla legge sul diritto alla traduzione di tutti i documenti rilevanti e all'interpretazione in una lingua pienamente comprensibile, sul diritto a non rispondere alle contestazioni. Tali strumenti dovrebbero essere in grado di assicurare un elevato livello di tutela, sommandosi a quanto già previsto dalla CEDU. Essi, inoltre, non dovranno riguardare i soli casi "transfrontalieri", bensì andranno applicati in favore di ogni soggetto coinvolto in un procedimento penale negli Stati membri, creando un insieme di diritti di cui possano beneficiare tutti coloro che si trovano nel territorio dell'Unione.

- PARAGRAFO 2 : IL RICORSO ALL'INTERPRETE: LA RISPOSTA EUROPEA ED INTERNAZIONALE DAGLI ANNI 50 AD OGGI.

L'impegno europeo ed internazionale, per garantire il diritto all'interprete e all'interpretazione , ha avuto nel corso del tempo, ed ha tuttora, lo scopo di assicurare all'imputato che non comprende la lingua d'udienza di usare la propria lingua madre per partecipare consapevolmente al processo, così assicurando una possibilità effettiva di seguire il compimento degli atti processuali. Questo perchè gli ostacoli di carattere linguistico possono di fatto vanificare i diritti minimi riconosciuti all'individuo accusato di un reato al fine di assicurare un giusto processo, eventualità che viene superata negli accordi internazionali sui diritti dell'uomo, attraverso l'espressa previsione di alcune specifiche garanzie. Questo impegno verso i problemi linguistici ha ispirato sia la Comunità Europea, nella redazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sia la comunità internazionale, nella redazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici, siglato in sede ONU.

La CEDU rappresenta la base della politica europea in tema di tutela linguistica in ambito legale, e a cui i sistemi giuridici dei vari paesi membri hanno necessariamente dovuto adeguarsi.

Per la parte che a noi interessa , all'art. 5 la Convenzione stabilisce che ogni persona che venga arrestata debba essere informata, al più presto e in una lingua a lui/lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa

formulata a suo carico; proseguendo, all'art. 6 terzo comma si stabilisce che ogni accusato ha, in particolare, il diritto di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui/lei comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico, oltre al diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Proprio in relazione all'art. 6 della Convenzione, la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo si è pronunciata nel cosiddetto "caso Brozicek" del 1989⁷⁹, riguardante tra l'altro il diritto italiano. Nello specifico, la Corte ha accolto le doglianze del ricorrente sotto il profilo della violazione dell'art. 6 della Convenzione, sottolineando la necessità che l'autorità procedente provveda a notificare gli atti in una lingua comprensibile all'imputato, quando non sia provato che egli conosca la lingua italiana in modo tale da comprendere la portata dell'atto a lui indirizzato.⁸⁰ Il diritto all'assistenza gratuita da parte di un interprete, nel rispetto del più generale diritto alla difesa e ad un giusto processo, è stato successivamente ripreso e sottolineato all'interno di un altro importato documento di portata internazionale. Si tratta del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, siglato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 16 dicembre 1966,

⁷⁹ Corte Eur, 19 dicembre 1989, Brozicek, in Riv. Internz. Dir. uomo, 1990, p. 320 ss

⁸⁰ L'interessato, un cittadino tedesco, aveva ricevuto una comunicazione giudiziaria redatta in lingua italiana, per fatti in cui si era trovato coinvolto in Italia, che lo aveva informato del procedimento penale iniziato nei suoi confronti. Il documento è stato restituito al pubblico ministero dallo stesso interessato con richiesta motivata di indirizzare gli atti nella sua lingua madre o in una delle lingue internazionali ufficiali dell'ONU. Sentenza 23 settembre 1989.

entrato in vigore il 23 marzo 1976 e ratificato dal sistema legislativo italiano con la Legge 881 del 25 ottobre 1977. All'interno dell'art. 14, in particolare al comma 3, si specifica che «ogni individuo accusato di un reato ha diritto [...] ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui/lei comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui/lei rivolta. Ha inoltre diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso non comprenda o non parli la lingua usata in udienza».

Si tratta fondamentalmente degli stessi elementi già definiti all'interno della Convenzione del 1950, ma qui ribaditi anche a sottolineare l'importanza e la portata di tale diritto.

L'area Europea si è poi arricchita di una serie di altri documenti come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Libro verde della Commissione europea e va comunque tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità europea e quella della Corte europea dei diritti umani. Mentre la CEDU e il Patto internazionale sui diritti civili e politici risalgono agli anni cinquanta e sessanta, e quindi al clima politico internazionale succeduto alla seconda guerra mondiale, gli altri documenti menzionati sono di più recente elaborazione ma costituiscono sostanzialmente il frutto di un intenso lavoro di integrazione europea mediante la creazione di un sistema di norme tali da definire uno spazio giuridico entro il quale il legislatore nazionale di ogni Stato membro sia "costretto" a muoversi.

SUB. 3.2.1 : LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE

Questo documento ha una lunga storia⁸¹ che si è, per ora, conclusa con il Trattato di Lisbona. L'importanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea risiede nel fatto che per la prima volta si trovano riuniti in un unico documento tutti i diritti che prima erano dispersi in vari strumenti legislativi, quali le legislazioni nazionali e le convenzioni internazionali. Grazie alla visibilità e alla chiarezza che la Carta conferisce ai diritti fondamentali, contribuisce a sviluppare il concetto di cittadinanza dell'Unione ed a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La Carta rafforza la certezza del diritto in riferimento alla tutela dei diritti fondamentali, garantita unicamente in precedenza dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dall'art.6 del trattato UE.

Tra i diritti raggruppati dalla Carta manca in modo specifico il riferimento in merito al diritto all'interprete per l'imputato alloglotto che non conosce la lingua del processo in cui è coinvolto⁸² e si evince che i meccanismi tecnici mediante i quali effettuare la comunicazione di tali

⁸¹Definita una cronaca da E.PACIOTTI, *La Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea: una cronaca*, in Riv.dir.comp., 2000, p.190.

⁸² Sul punto, v. in particolare, le Spiegazioni alla Carta dei diritti fondamentali dove si chiarisce che le garanzie contenute all'art.48 (presunzione di innocenza e diritti della difesa) corrispondono ai diritti contemplati nell'art.6, comma 2-3 della CEDU. Lo stesso discorso vale in riferimento al capo VI, Libertà, art.6 della Carta, da ritenersi del tutto equivalente alla disciplina prevista dall'art.5 della CEDU dove si prevede, primo fra tutti, il diritto da parte del soggetto detenuto, alla conoscenza tempestiva e in lingua conosciuta "dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico"

diritti sono di pertinenza delle regole di rito penale proprie di ciascuno Stato, che però non sempre sono chiare e definite.

SUB 3.2.2: IL LIBRO VERDE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Più specifico invece è il Libro Verde, pubblicato nel 2003 ed applicato da maggio 2005 con l'intento di "stabilire norme o principi minimi comuni di garanzie procedurali in tutti gli Stati membri nei confronti di indagati, imputati, processati e condannati per reati penali"; la Commissione conclude che sebbene tutti i diritti che rientrano nella nozione di equo processo sono importanti, tuttavia alcuni sono fondamentali, anche sul piano pratico, e che devono quindi essere considerati prioritari. Tra questi: il diritto alla consulenza giuridica, all'assistenza giudiziaria, alla comprensione del capo d'accusa e della natura del procedimento; di conseguenza è indispensabile, per coloro che non conoscono la lingua del processo, beneficiare di un servizio di interpretazione e traduzione dei principali documenti. In virtù del fatto che un diritto è effettivo solo se il titolare ne è a conoscenza, la Commissione ha previsto una "comunicazione dei diritti" come "mezzo semplice e poco costoso" per garantire che tutti gli indagati siano informati dei loro diritti. In realtà la funzione del Libro Verde non è quella di elaborare nuovi diritti o controllare il rispetto dei diritti esistenti nella CEDU, ma piuttosto individuare i diritti esistenti e favorirne la visibilità.

Nello specifico il paragrafo 5 riguarda direttamente il diritto all'assistenza linguistica e più precisamente :“il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete e/o traduttore competente e qualificato in modo che l'imputato comprenda le accuse formulate contro di lui e sia in grado di seguire il procedimento”.

Quindi in merito al livello di applicazione della tutela linguistica,la Commissione da un lato riconosce che la difficoltà consiste non tanto nel definire l'esistenza del diritto in questione quanto nella sua applicazione,e dall'altro dichiara che non conosce “dispositivi” in grado di stabilire se un indagato/imputato non sia in grado di “capire o parlare la lingua utilizzata nel procedimento”; per questo il ricorso alla tutela linguistica deve essere valutato *ad hoc* da quanti entrano in contatto con l'interessato,per cui sarà il giudice ad esaminare in ultima istanza la questione.

- PARAGRAFO 3 : LE MISURE EUROPEE ALLA NECESSITA' DELL'INTERPRETE: LA DIRETTIVA 2010/64 UE.

Il dibattito intorno ai diritti fondamentali ha ricevuto negli ultimi tempi un rinnovato impulso, sia per diversi interventi in campo giurisprudenziale che per effetto dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Inizialmente,abbiamo visto come il tema della lingua nel processo penale in ambito nazionale sia stato trattato unicamente da una prospettiva oggettiva, fissando cioè la lingua ufficiale del processo e prevedendo, di conseguenza, l'assistenza di un mediatore linguistico al fine di superare “l'eventuale impasse allo svolgimento del processo,

costituita da una incomunicabilità linguistica”⁸³. Più di recente, sotto l’influenza delle Convenzioni internazionali e della Costituzione, si è affiancato a questa prospettiva un approccio soggettivo, concependo la lingua come oggetto di un vero e proprio diritto fondamentale; per un verso, un diritto del cittadino appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta ad utilizzare la propria lingua madre nel processo; per altro verso, un diritto dell’imputato alloglotta ad essere assistito da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. In una prima fase, la Corte Europea ha progressivamente precisato la fisionomia di quello che si è delineato come un diritto fondamentale dell’individuo sottoposto a procedimento penale.⁸⁴A partire poi dagli anni Duemila si è affiancata anche l’Unione Europea includendo tale diritto tra i «super-diritti» processuali, in modo particolare dopo il Trattato di Lisbona, nel 2009, e il Programma di Stoccolma, è stato inserito al primo posto nella Tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati. L’abolizione del c.d. sistema dei pilastri ha attribuito al Parlamento europeo ed al Consiglio la possibilità di fissare norme minime ,deliberando in tema di diritti della persona nella procedura penale ed entrambi gli organi, hanno adottato la direttiva 2010/64/UE⁸⁵ sul diritto

⁸³ Con queste parole, E.DOSI, voce *Interprete (diritto processuale penale)*, in *Enc.dir.*, vol XXII, Milano 1972

⁸⁴Per tutti A.P.CASATI, *Il diritto all’assistenza di un interprete e/o traduttore qualificato*, in *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di A.Balsamo e R.E.Kostoris, Torino 2008, p.235 ss.

⁸⁵Su tale direttiva, cfr. C. AMALFITANO, *Unione europea e garanzie processuali: il diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Studi sull’integrazione europea*, 2011, p. 83; G. BIONDI, *La tutela processuale dell’imputato alloglotta alla luce della*

all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Per la prima volta, dopo aver agito sul versante del rafforzamento della sicurezza dei cittadini europei, l'Unione europea ha adottato uno strumento normativo finalizzato a garantire un diritto fondamentale dell'imputato. Soddisfazione e ottimismo sono stati più che giustificati. Era la prima misura prevista dalla Tabella di marcia di Stoccolma, di grande valenza simbolica: nell'Europa multilingue, il primo diritto riconosciuto all'imputato era proprio quello all'assistenza linguistica. Non un diritto garantito agli stranieri, ma anzitutto ai cittadini europei che si trovino a subire un processo penale in uno Stato membro del quale non conoscono la lingua.⁸⁶ In questo modo i diritti fondamentali godono di una tutela sempre più multilivello e richiedono un coinvolgimento maggiore da parte del giudice il quale è chiamato a confrontarsi con un sistema variegato di fonti normative, non limitato alla nostra Costituzione, ma aperto a fonti internazionali ed europee sempre più ampie, che integrano l'ordinamento nazionale e in alcuni casi si sostituiscono ad esso.

Quindi di fronte ad un contrasto riguardante un diritto fondamentale, il giudice è chiamato ad utilizzare tutti gli strumenti giuridici che l'ordinamento gli mette a disposizione per superarlo, sempre che la normativa

direttiva 2010/64/UE, in Cass. pen., 2011 ;M. GIALUZ, Novità sovranazionali, in Proc. pen. Giust., 2011, n. 2, 9; ID, Il diritto all'assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani, in Riv. dir. proc. 2012, p. 1193; I. IZZO, Spazio europeo di giustizia e cooperazione giudiziaria, in "Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano, a cura di L. KALB, Torino, 2012, p. 313 ss.;
⁸⁶www.penalecontemporaneo.it ; Cfr. M.GIALUZ, *E' scaduta la direttiva sull'assistenza linguistica. Spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata, 4 Novembre 2013.*

sovranazionale garantisca un livello di tutela del diritto fondamentale maggiore di quella interna.⁸⁷

- PARAGRAFO 4 : THE ROADMAP ON PROCEDURAL RIGHTS

La Direttiva 2010/64/UE rappresenta la prima risposta concreta, da parte dell'Europea, dedicata al rafforzamento delle garanzie dell'imputato; anche se dalla lettura di alcuni considerando si potrebbe essere indotti a pensare che invece si limiti a codificare gli esiti della giurisprudenza di Strasburgo per facilitare l'applicazione, nella prassi, del diritto all'interpretazione riconosciuto dall'art.6,par.3,lett e) CEDU.

In realtà essa propone significative novità, sia sul versante del contenuto e della natura del diritto, sia su quello della sua estensione oggettiva. Dai *considerando* desumiamo principi, criteri interpretativi e finalità cui la Commissione europea mira; principi poi riversati nel testo normativo e che possiamo così schematizzare quelli che a noi interessano di più :

a) il reciproco riconoscimento e il riavvicinamento della cooperazione penale dei Paesi dell'UE

b) la salvaguardia dei diritti di indagati e accusati

⁸⁷Questo perchè l'Italia ha aderito al sistema CEDU e si è impegnata a conformarsi alle sentenze definitive della Corte EDU nelle controversie nelle quali è parte (art.46 CEDU),ed essendo un Paese membro dell'Unione ha acconsentito alle limitazioni della sua sovranità (art.11 Cost. E artt.1,4,5 TUE).

c) l'effettivo grado di sufficiente affidamento nei procedimenti penali degli Stati Membri che spesso solo formalmente hanno recepito la CEDU

d) l'applicazione del principio del diritto alla traduzione scritta e orale, come misura di accompagnamento necessaria, da applicare all'esecuzione del mandato d'arresto europeo

e) una clausola di esclusione dalla rigorosa applicazione della direttiva negli Stati Membri che affidino ad una autorità altra da un tribunale la competenza per comminare sanzioni per fatti penali di scarsa rilevanza (considerando 16). Si tratta tuttavia di una esclusione parziale, in quanto l'applicazione della direttiva si riepande pienamente se alla condanna può far seguito l'instaurarsi di un procedimento destinato a consentire l'appello

f) l'assistenza linguistica (in essa, si badi, si intende inclusa quella per persone con disabilità), libera e idonea, nonché a spese dello Stato, per indagati e imputati

g) la garanzia dell'interpretariato e/o della traduzione nella lingua madre ovvero in una qualunque altra lingua che il sospetto o imputato parlino o comprendano, per consentire loro pienamente l'esercizio dei diritti di difesa

h) la necessità condizionale dell'autorità di sostituire l'interprete scelto, qualora la qualità dell'interpretazione sia considerata insufficiente ad assicurare il diritto ad un processo corretto

i) la capacità delle autorità di ricorrere ai sistemi già funzionanti nel contesto del e-Justice europeo per i casi di videoconferenza

j) l'attenzione ai documenti e agli estratti essenziali di documenti ai fini della difesa

k) la facilitazione dell'accesso ad un database nazionale di interpreti e traduttori legali, ove esistente.

Questi punti sono stati nel 2009 introdotti in una Road map adottata dal Consiglio dell'unione europea per realizzare una collaborazione rafforzata tra gli Stati membri nel settore penale della giustizia penale, nello specifico, attraverso la formulazione e l'approvazione di cinque misure legislative:

- ❖ Misura A: Diritto alla traduzione e interpretazione (con particolare attenzione alle esigenze di soggetti con difficoltà uditive);
- ❖ Misura B : Diritto alle informazioni relative ai diritti e all'accusa;
- ❖ Misura C : Consulenza legale e assistenza legale gratuita (prima e durante il processo);
- ❖ Misura D : Diritto dei detenuti alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari;
- ❖ Misura E : Garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili;

cui si è aggiunta una sesta in fase ancora di consultazione:

- ❖ Misura F : Libro verde sulla detenzione preventiva.

Il fine ultimo che il Consiglio si prefigge di realizzare consegue al fatto che la " eliminazione delle frontiere interne e il crescente esercizio dei diritti di libera circolazione e soggiorno hanno comportato inevitabilmente che un numero crescente di persone siano interessate da un procedimento penale in uno Stato membro diverso da quello di residenza. In tali situazioni, i diritti procedurali di indagati o imputati sono particolarmente importanti per garantire il diritto ad un processo equo. (considerando 3). Il reciproco riconoscimento presuppone che le autorità competenti degli Stati membri abbiano fiducia nei sistemi

di giustizia penale degli altri Stati membri. Per rafforzare la reciproca fiducia all'interno dell'Unione europea, è importante, a integrazione della convenzione, disporre di norme dell'Unione europea per la tutela dei diritti procedurali che siano correttamente attuate ed applicate negli Stati membri. (considerando 8)".

Le misure A e B sono state approvate rispettivamente con le Direttive 2010/64/EU e 2012/13/EU. La prima è entrata in vigore dal 15 novembre 2010 e il termine per il recepimento è scaduto il 27 ottobre 2013. La seconda è entrata in vigore il 22 maggio 2012 e il termine di recepimento è scaduto il 2 giugno 2014.

La Direttiva 2010/64/UE tende a disciplinare gli standards minimi per garantire il diritto ad un processo corretto ed equo in applicazione dell'art. 6 della Convenzione Europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali. Vista nella sua singolarità, essa potrebbe apparire lacunosa in alcuni passaggi, ma questa presunta carenza trova un logico e corretto completamento nella Direttiva 2012/13/UE, funzionalmente e concettualmente integrativa della prima. Proprio la stretta interconnessione tra le due misure fornisce la imprescindibile chiave di lettura e di applicazione del rafforzamento dei diritti processuali di indagati o imputati in procedimenti penali. Rispetto al profilo delle novità contenutistiche, leggendo gli artt. 2 e 3 della Direttiva in esame, dedicati rispettivamente al diritto all'interpretazione e al diritto alla traduzione, si potrebbe pensare che oggetto della direttiva siano due diritti distinti o quantomeno che la stessa ne riconosca due; ma l'unico diritto ad essere tutelato è quello ad un' "assistenza linguistica adeguata e

gratuita", finalizzata a garantire agli imputati alloggiati di esercitare appieno i loro diritti della difesa e a tutelare l'equità del procedimento(considerando 17). Quindi si tratta di un diritto che ha due connotati precisi: l'adeguatezza e la gratuità.

In ordine al primo, la direttiva sancisce il principio secondo il quale la qualità della prestazione va considerata come una condizione necessaria per tutelare l'equità del procedimento : recependo il modello adottato in diversi paesi europei , la direttiva prescrive agli Stati membri di istituire uno o più registri di traduttori ed interpreti indipendenti e qualificati. ⁸⁸

La professionalizzazione dell'interprete dovrebbe garantire la preparazione dell'operatore e la sua neutralità ⁸⁹ ; processualmente la direttiva prescrive di introdurre dei rimedi, attraverso i quali l'imputato potrà contestare la qualità dell'interpretazione o della traduzione.

Rispetto alla gratuità, altro elemento introdotto dalla direttiva, l'art. 4 specifica che i costi dell'interpretazione e della traduzione sono a carico degli Stati membri, a prescindere dall'esito del procedimento. Questa questione è stata affrontata in passato dalla Corte di Strasburgo, la quale ha assunto una posizione molto rigorosa, dichiarando che la disposizione dell'art. 6 par. 3 lett.e CEDU, contempla una garanzia assoluta, di conseguenza dovrebbe essere estesa a tutti gli imputati, indipendentemente dalle loro disponibilità finanziarie e a prescindere dall'esito del processo;

⁸⁸ Un registro ufficiale degli interpreti giudiziari è previsto, ad esempio, in Austria, in Polonia, in Danimarca e Repubblica Ceca.

⁸⁹ Recenti ricerche hanno messo a fuoco le competenze specifiche richieste all'interprete legale.

proprio in merito a questo secondo profilo la Corte ha chiarito che accollare le spese dell'interpretazione al condannato contrasterebbe con l'art. 6, par. 3, lett e) CEDU perchè si lascerebbe inalterata quella differenza esistente tra l'accusato alloggato e quello non alloggato che la norma vuole scongiurare; per altro verso, si rischierebbe di pregiudicare l'effettività della garanzia, in quanto il mero timore di ripercussioni finanziarie potrebbe influenzare la scelta dell'imputato.⁹⁰

Si è rilevato però che tale impostazione rigorosa potrebbe creare qualche problema davanti alla crescita esponenziale della richiesta di assistenza linguistica, conseguente all'incremento dei processi nei confronti di imputati alloggati e finirebbe per condurre ad un onere insostenibile da parte dell'Erario e di conseguenza ad una dequalificazione del servizio.⁹¹

Sulla scia di tale preoccupazione si potrebbe pensare che il legislatore europeo abbia lasciato aperto qualche spiraglio per un ripensamento dell'estensione della garanzia sul piano soggettivo. Ci si chiede allora se la direttiva lascia qualche margine almeno sul piano esecutivo attraverso il quale modulare l'assistenza gratuita sulla base delle condizioni economiche dell'imputato.

Questione particolarmente rilevante anche dalla prospettiva italiana, ove l'art. 111.3 Cost. non contiene esplicito riferimento alla gratuità del servizio di interpretazione; non si tratta di una dimenticanza, ma di

⁹⁰Sulla natura incondizionata della gratuità del servizio nella prospettiva della CEDU, v. M. CHIAVARIO, *La convenzione dei diritti dell'uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale*, Milano 1969, p. 330

⁹¹ Il riferimento è a M. CHIAVARIO, *Commento all'art. 6 CEDU*, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova 2001, p. 245.

una scelta consapevole, legata probabilmente alle preoccupazioni di sostenibilità finanziaria; conferma ne è il fatto che tutti i progetti di legge costituzionale contemplavano la specificazione della gratuità. Nell'ottica della direttiva invece sembra che questo legame con la condizione economica del soggetto non debba esserci, visto il carattere universale dell'assistenza gratuita e il suo duplice interesse di natura pubblica: quello che l'imputato alloglotto possa effettivamente comprendere l'accusa che gli viene contestata e che possa realmente contribuire alla dialettica processuale. Questi sono connotati pubblicistici presenti nella direttiva e costituiscono la base della stessa irrinunciabilità del diritto in parola; laddove invece si sia voluto riconoscere la possibilità di rinuncia - ossia per la facoltà di ottenere la traduzione - il legislatore europeo lo ha fatto espressamente e ha circondato l'atto di garanzie; ciò significa che l'assistenza linguistica nella sua versione minima, ossia nella facoltà di interpretazione, è irrinunciabile, il che appare assolutamente ragionevole: si può rinunciare coscientemente a tutti i diritti processuali, ma non a quel diritto che garantisce la stessa consapevolezza della rinuncia. Sul profilo invece della estensione in senso oggettivo, la fonte europea non si limita a ribadire quanto era ormai pacifico nella giurisprudenza di Strasburgo, ossia che il diritto si espande in tutto il procedimento di cognizione e anche alla fase delle indagini preliminari⁹², ma si spinge a riconoscerlo nel procedimento di esecuzione del mandato

⁹² Cfr. a tal riguardo, v. *Corte EDU 5/01/2010 Diallo c. Svezia*: il diritto all'assistenza di un interprete deve essere garantito sin dall'inizio della fase investigativa, a meno che non sia dimostrato alla luce delle particolari circostanze del caso che sussistono motivi di urgenza tali da rendere necessaria la limitazione di tale diritto.

di arresto europeo, teoricamente in una fase che sarebbe al di fuori della copertura dell'art.6 CEDU. Inoltre la direttiva contempla una considerevole espansione delle due facoltà, nelle quali si esaurisce l'assistenza linguistica, che non sono perfettamente simmetriche: per un verso il diritto all'interpretazione assume carattere bidirezionale perchè si configura come diritto dell'imputato a comprendere e a farsi comprendere, mentre il diritto alla traduzione sembra essere unidirezionale, in quanto l'intermediazione scritta va garantita solo per gli atti dell'autorità che hanno come destinatario l'imputato .

La novità forse più rilevante è l'estensione del diritto all'interpretazione ai colloqui con il difensore, riconosciuta all'art. 2 par. 2.

Si tratta di una norma di portata fortemente innovativa, se si considera la giurisprudenza sviluppatasi all'interno dell'Europa; in passato la commissione aveva specificato che non si può attribuire all'art. 6 una portata così ampia da ritenere "che si applica anche al rapporto tra l'accusato e il suo avvocato" e che in definitiva, tale norma si riferisce solo "ad un rapporto tra l'accusato e il giudice". Ma la direttiva va oltre tale impostazione basandosi proprio sul fatto che se la ratio dell'assistenza linguistica è quella di consentire agli imputati allogliotti di esercitare appieno i loro diritti della difesa e tutelare l'equità del procedimento, allora va riconosciuta anche nelle comunicazioni tra imputati e difensori, in quanto devono poter spiegare la loro versione dei fatti, segnalare eventuali dichiarazioni con cui sono in disaccordo e mettere il loro avvocato a conoscenza di eventuali circostanze da far valere a loro difesa;

tale diritto è riconosciuto nel limite in cui l'interpretazione risulti necessaria per "tutelare l'equità del procedimento"; per l'appunto viene limitata a quelle sole comunicazioni direttamente correlate ad un interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale. Tutto questo si lega all'altro diritto contenuto nella direttiva, all'art. 3, della traduzione dei documenti fondamentali. E ne identifica tre.

Il primo è rappresentato dalle decisioni che privano una persona della propria libertà, in coerenza con quanto previsto dall'art. 5, par.2 CEDU; il secondo documento fondamentale è costituito dagli atti contenenti i capi di imputazione; mentre il terzo è la sentenza sulla quale la Direttiva precisa che la traduzione del provvedimento finale del processo risulta indispensabile per consentire all'imputato all'atto di esercitare il diritto d'appello contemplato dall'art. 2 del Protocollo n. 7 alla CEDU. Ad ogni modo la direttiva contempla due significativi temperamenti rispetto al diritto alla traduzione; il primo è rappresentato dalla specificazione secondo la quale non è indispensabile garantire la traduzione integrale dei documenti fondamentali: si prevede espressamente infatti la possibilità di omettere quei passaggi che «non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico»(art.3,par.4). Il secondo correttivo consiste invece nel riconoscere la facoltà di sostituire la traduzione scritta del documento fondamentale con una traduzione orale o con un riassunto, con il solo limite che ciò non pregiudichi l'equità del procedimento e a condizione che se ne dia atto a verbale.

Dalla lettura di alcune decisioni CEDU possiamo cogliere la centralità del diritto ad un processo equo con riferimento specifico alla presenza della traduzione e/o dell'interprete, anche con riferimento a decisioni che non abbiano ritenuto sussistente la contestata violazione, ma abbiano fornito comunque chiavi di lettura di quei principi enunciati dalla direttiva. In una decisione risalente al 1989, caso *Kamasinski vs Austria*⁹³, si evidenzia il ruolo del giudice quale autorità procedente investita dell'onere di appurare se e in quale misura il sospettato o indagato conosca la lingua, al fine di prevedere un interprete/traduttore. Sebbene non recente, essa offre uno spunto interpretativo di non poco conto proprio nello sviluppo delle motivazioni che hanno portato alla pronuncia di insussistenza della contestata violazione del diritto all'interpretazione e alla difesa (con riferimento alla difesa d'ufficio in particolare). Nel caso di specie, a fronte della contestazione che solo verdetto e sentenza sarebbero state tradotte, ma non le ragioni, la tesi del Governo era che il giudizio, incluse le motivazioni, era stato tradotto oralmente nelle sue parti essenziali.

La Corte precisa come il paragrafo 3 (e) (art. 6-3-e) non miri a ritenere dovuta una traduzione scritta di tutti gli argomenti contenuti in documenti scritti presenti negli atti. L'assistenza dell'interprete deve essere tale da rendere l'imputato in grado di conoscere l'accusa che lo riguarda e di difendersi, in particolare, mettendolo in condizione di rendere di fronte al tribunale la sua versione dei fatti. Per far sì che si attui la necessità del diritto

⁹³Corte Edu, *Kamasinski vs Austria*, 19 Dicembre 1989.

garantito dal paragrafo 3 (e) (art. 6-3-e) , l'onere in capo alle competenti autorità non può limitarsi - continua la Corte - a convocare un interprete ma, in caso di particolari circostanze, potrebbe comportare l'ampliamento dell'azione anche ad un livello di conseguente controllo sull'adeguatezza della traduzione fornita. Incisiva appare anche la decisione del 2010, *Diallo vs Svezia*⁹⁴, dove si stabilisce che il diritto all'assistenza di un interprete deve essere garantito sin dall'inizio della fase investigativa, a meno che non sia dimostrato, alla luce di particolari circostanze del caso, che sussistono motivi di urgenza da rendere necessaria la limitazione di tale diritto. Ancora, nel caso *M.S.S. c. Belgio e Grecia*⁹⁵ in materia di diritti dei richiedenti asilo, conclusasi con la condanna dei due Paesi, la Corte ha significativamente sottolineato la vincolatività dell'art. 6 della Convenzione EDU, sancendo la centralità e la necessità che un equo processo metta il soggetto in condizione di vedere garantiti i menzionati diritti. Il rispetto, da parte delle norme nazionali e non solo, di questo principio, porta con sé in misura più o meno strutturata il presupposto imprescindibile che un istante che non conosca la lingua del Paese al quale intenda presentare una richiesta, possa fruire dell'assistenza di un interprete; dunque si conferma e consolida l'obbligo di informazione anche orale (al fine di tutelare anche l'analfabeta).

Ciò che si innova con la Direttiva, trovando collocazione legislativa e non solo un occasionale riconoscimento giurisprudenziale, è la previsione in capo agli Stati membri di prevedere di introdurre alcuni strumenti sulle facoltà

⁹⁴ Corte EDU, *Diallo vs Svezia*, 5 Gennaio 2010.

⁹⁵ Corte EDU, *M.S.S. vs Belgio e Grecia*, 21 Gennaio 2011.

date alle parti in materia di traduzione e, allo Stato, di individuare criteri non lasciati alla mera domanda stereotipa di accertamento della capacità di comprensione ("Lei capisce la lingua?"), proprio in ragione del fatto che deve trattarsi di comprensione alternativamente della lingua orale, di quella scritta o di entrambe.

- PARAGRAFO 5 :IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA E LA POSIZIONE DELL'ITALIA : GLI EFFETTI SUL DIRITTO INTERNO.

Chiariti i tratti salienti della Direttiva 2010/64 il recepimento della stessa non è stato affatto omogeneo. Alcuni Stati membri non hanno approvato alcun atto normativo, sulla considerazione che non era necessaria una specifica riforma della legislazione processuale: è il caso, ad esempio, del Portogallo. In altri paesi, si era iniziato un percorso di riforma con la nomina di gruppi di lavoro con il compito di presentare delle proposte al Governo, come accaduto in Bulgaria. Altri invece subito dopo l'entrata in vigore della direttiva, avevano già specifiche misure legislative volte ad implementarla come la Croazia, Francia, Germania, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca e Svezia; alcuni di questi paesi presentavano, almeno sul piano normativo, una tutela avanzata del diritto all'assistenza linguistica, ma hanno sentito l'esigenza di perfezionarsi recependo le indicazioni europee. Per quel che attiene l'Italia, va segnalato che, inizialmente, l'implementazione della direttiva era stata affidata

esclusivamente alla magistratura, la quale aveva fatto qualche passo avanti soprattutto in tema di traduzione delle sentenze.⁹⁶ Solo successivamente il Parlamento aveva dato inizio all'iter per l'attuazione della direttiva, attraverso una delega al Governo per il recepimento della stessa. Di conseguenza questo era stato chiamato a predisporre uno schema di decreto da trasmettere poi alla Camera e al Senato per il parere dei competenti organi parlamentari. Il tutto si è svolto con notevole ritardo rispetto alla data di scadenza fissata per il 27 ottobre 2013; il decreto legislativo infatti è datato marzo 2014. Questo ha esposto il Paese ad un procedimento di infrazione e, cosa più importante, alla possibilità di una diretta applicazione della Direttiva, stante la sua natura dettagliata, generando come conseguenza la disapplicazione della normativa interna nei casi in cui questa sia confliggente. La Direttiva 2010/64 UE infatti rappresenta un punto di riferimento indiscutibile per il giudice, che è chiamato a perseguire interpretazioni il più conformemente possibile alla normativa europea.⁹⁷

Nonostante il ritardo, con decreto legislativo n. 32 del 4 marzo 2014, L'Italia ha recepito la Direttiva; compito non di per sé semplice perché si è dovuto tener conto, nell'attuazione, anche delle norme contenute in due recenti direttive, ossia la (già citata) direttiva 2012/13/UE, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e la direttiva 2012/29/UE, in materia di diritti, assistenza e

⁹⁶Cfr. M. GIALUZ, *L'obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all'assistenza linguistica*, in *Dir. pen. proc.* 2012, p. 434;

⁹⁷D'altra parte, ai sensi del considerando n.14, scopo esplicito della direttiva è quello di facilitare l'applicazione nella pratica del diritto all'interpretazione e alla traduzione, sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

protezione delle vittime di reato; entrambi questi strumenti infatti contengono richiami precisi sull'interpretazione e la traduzione. La relazione effettuata dal governo sul decreto di attuazione ribadisce che il nostro ordinamento riconosce rilievo costituzionale al diritto all'assistenza dell'interprete della persona sottoposta a procedimento penale che non conosce la lingua italiana, ai sensi dell'art. 111, commi primo e terzo, e di quanto sia evidente come il giusto processo sia legato a doppio filo al diritto della persona accusata di comprendere appieno l'addebito e di seguire il compimento degli atti cui partecipa, fin dall'inizio delle indagini preliminari. Anche rispetto a quelle attività di indagine c.d. "a sorpresa" occorrerà verificare caso per caso se sussistano le condizioni per assicurare subito la presenza dell'interprete a favore dell'indagato alloglotto che subisca l'atto investigativo.

Si sottolinea come tale diritto, intrinsecamente connesso con il diritto difesa, è garantito in egual misura agli indagati e agli imputati, in base alla disposizione generale contenuta nell'art. 61 cpp, che estende i diritti e le garanzie dell'imputato alla persona sottoposta alle indagini preliminari. La stessa Corte Costituzionale infatti, con la sentenza n. 10 del 1993, ha riconosciuto all'art. 143 cpp in materia di "Nomina dell'interprete " il valore di norma di portata generale che sancisce il diritto all'imputato alloglotto, che non conosce l'italiano, di essere messo nelle condizioni di partecipare consapevolmente al processo grazie all'assistenza dell'interprete e alla traduzione degli atti con i quali "è messo a conoscenza della natura e dei motivi dell'imputazione, oltreché delle facoltà riconosciutegli al fine di contrapporsi all'accusa".

A seguito del recepimento della Direttiva , il legislatore nazionale è stato chiamato ad introdurre delle previsioni per rendere effettivo tale fondamentale diritto individuale, in linea con le disposizioni sovranazionali contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 47 e 48, paragrafo 2) e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6, lett. e).

La Direttiva 2010/64 UE incide sul ruolo attribuito all'interprete e al traduttore nel processo penale, mutando l'approccio alla materia del diritto all'interprete, ad esempio affiancando all'inquadramento tradizionale che li qualifica esclusivamente come periti in ausilio dell'autorità giudiziaria, un approccio di tipo soggettivistico che li qualifica anche come tecnici della difesa a tutela dei diritti fondamentali della persona accusata.

Il d.lgs n. 32 del 4 marzo 2014 interviene su quattro aspetti. Innanzitutto modifica il codice di procedura penale (art. 1), riscrivendo l'art. 143 e aggiungendo un comma all'art. 104, al fine di riconoscere all'imputato il diritto all'assistenza linguistica nei colloqui con il difensore; in secondo luogo, modifica due norme delle disposizioni di attuazione al codice di rito (art. 2), con lo scopo di inserire gli esperti in «interpretariato e traduzione» nell'albo dei periti istituito presso ogni tribunale; in terzo luogo, viene modificato il testo unico spese di giustizia (art. 3), nel senso di escludere le spese per l'interprete tra quelle ripetibili; da ultimo contiene alcune disposizioni finanziarie (art. 4).

La parte più deludente⁹⁸ è quella relativa alla qualità dei servizi di interpretazione e traduzione presenti nel sistema italiano. Abbiamo visto come la Direttiva pone il

⁹⁸Cfr. M.GIALUZ parla di una riforma che presenta luci ed ombre,in *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica(n.32 del 2014): un'occasione sprecata per modernizzare l'ordinamento italiano*,10 aprile 2014. www.penalecontemporaneo.it

compito di accertarsi dell'eventuale ignoranza dell'imputato a carico delle autorità competenti dello Stato membro, includendo inoltre tra le possibilità quella di effettuare l'accertamento interrogando l'interessato, invitando così tutti gli Stati membri ad istituire veri e propri registri di interpreti e traduttori, prevedendo inoltre modalità adeguate per verificare le qualità professionali di coloro che vi accedono. Per effetto delle spinte provenienti dall'Europa, la nostra disciplina nazionale in tema di garanzia dell'interprete e del traduttore per l'imputato straniero alloglotta, tende, o dovrebbe tendere, sempre di più ad elevati standard interpretativi di tutela, nella consapevolezza che questo costituisce un diritto fondamentale volto ad assicurare non solo il diritto di difesa, ma la stessa equità del procedimento penale.

Per far fronte a tale richiesta, nonostante all'art.2 comma 4 della legge delega notiamo un'inversione rispetto a quello che era stato il principio chiaro in materia, e cioè che dovesse essere l'imputato a rendere nota la sua ignoranza della lingua ufficiale del procedimento penale, non essendo possibile desumerla dalla sola nazionalità estera dello stesso, il legislatore nazionale ha poi però optato per una soluzione sbrigativa e non soddisfacente, stabilendo che gli esperti in «interpretariato e traduzione» vengano inseriti nell'albo dei periti istituito presso ogni tribunale. Ovviamente esigenze di funzionalità del sistema impongono di contemplare una deroga e di ammettere l'impiego di interpreti non iscritti nell'albo quando non siano presenti esperti per quella specifica lingua. Apparentemente è un passo avanti in quanto adesso gli interpreti vengono ufficialmente equiparati agli altri esperti. Ma tutto questo rischia di rivelarsi un mero cambiamento formale in quanto il legislatore ha "omesso" di stabilire che l'interprete e il traduttore vanno nominati, almeno in via prioritaria, tra gli esperti iscritti all'albo; cosa che accade invece per il perito, infatti secondo l'art. 221 cpp: "il giudice nomina il perito scegliendolo *tra gli iscritti negli appositi albi* o tra persone fornite di

particolare competenza nella specifica disciplina". Ci si sarebbe dunque aspettati che il decreto legislativo modificasse l'art. 146 cpp, che è evidentemente espressione di un'idea superata di interprete giudiziario non professionale, per sancire espressamente il dovere di nominare interpreti e traduttori che siano inseriti nell'albo, salve esigenze particolari che autorizzino a nominare altri soggetti. Il risultato di questa "omissione" è quello che si potrà tranquillamente aggirare l'albo e continuare a rivolgersi non ad esperti (quasi) professionisti, ma ai tradizionali "conoscitori della lingua", l'immigrato di seconda generazione o il cameriere del ristorante etnico potranno continuare a prestare la loro "assistenza con buona pace, non solo della qualità dell'intermediazione linguistica, ma dello stesso contraddittorio nella formazione della prova"⁹⁹. Non aver riscritto l'art. 146 cpp vuol dire che il legislatore delegato non è intervenuto in maniera decisiva neanche sul versante degli strumenti processuali finalizzati a garantire la qualità dell'assistenza, continuando in questo modo a far prevalere una formula non più in linea con l'attuale concezione del ruolo dell'interprete e del traduttore.

Una delle norme più innovative della Direttiva è contenuta all'art. 2 comma 2, e prevede che il diritto all'interprete si applichi anche al di fuori dei rapporti individuo/autorità procedente e si estenda ai colloqui con il difensore, quando siano direttamente correlati "a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale". In attuazione del suddetto articolo, il legislatore delegato è intervenuto aggiungendo all'art. 104 cpp il comma 5, che garantisce agli imputati in stato di custodia cautelare, agli arrestati e ai fermati, il diritto all'assistenza di un

⁹⁹Così M.GIALUZ, in Il decreto legislativo d'attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n.32 del 2014):un'occasione sprecata per modernizzare l'ordinamento italiano, 10 aprile 2014. www.penalecontemporaneo.it

interprete per poter svolgere i colloqui con il difensore, in relazione al procedimento per cui si trovano in restrizione della propria libertà personale. In tal modo, la norma consentirà di superare quella giurisprudenza restrittiva che obbligava l'imputato a nominare un interprete di fiducia per preparare la redazione degli atti processuali di parte ¹⁰⁰. Nel nostro ordinamento per evitare possibili abusi e, in particolar modo la lievitazione dei costi, perchè il servizio è a carico dello Stato a prescindere dalle condizioni economiche dell'imputato ¹⁰¹, sarebbe stato preferibile, come è accaduto in Francia, individuare espressamente un certo numero di colloqui nei quali è obbligatorio garantire l'assistenza linguistica. Ma il legislatore ha preferito affidare il tutto a delle previsioni astratte e verificare, solo dopo, se le risorse stanziare saranno sufficienti a garantire un'assistenza effettiva.

Concetto ribadito anche nel nuovo art. 143 cpp, interamente sostituito. Nella nuova formulazione si è inteso precisare che il diritto all'assistenza gratuita dell'interprete determina una spesa anticipata dallo Stato non ripetibile nel caso di condanna dell'imputato, come imposto dalla sopra citata direttiva.

Per la stessa ragione si è intervenuti sull'art. 5 del testo unico delle spese di giustizia, il dPR n. 115 del 2002, specificando alla lettera d), che configura come ripetibili le spese anticipate dallo Stato con riferimento alle attività svolte dagli ausiliari del giudice (tra i quali rientrano gli interpreti e i traduttori, ai sensi dell'art. 3

¹⁰⁰Cfr. M.BARGIS, *Inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera:punti fermi e lacune di sistema dopo la pronuncia delle Sezioni Unite*, in *Cass.pen.*,2005,p.2024. S.MELONI, *Niente di nuovo sul fronte della traduzione degli atti in ambito processuale:una storia italiana*,2010,p.3683.

¹⁰¹Sul punto, sia consentito rinviare a M. GIALUZ, *La lingua come diritto: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, in *Processo penale, lingua e Unione europea*, a cura di F. Ruggeri, T. Rafaraci, G. Di Paolo, S. Marcolini, R. Belfiore, Padova, 2013, p. 237 ss.

del citato T.U.), l'esclusione delle spese relative agli interpreti e traduttori nominati in base all'art. 143 codice di procedura penale (articolo 3).

La direttiva 2010/64 UE ha riconosciuto, per la prima volta a livello europeo, il diritto alla traduzione: l'art. 3 obbliga gli Stati membri ad assicurare a favore di indagati o imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale "una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento", indicando espressamente, come detto, alcuni documenti: le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti nei capi d'imputazione e le sentenze. Anche la Direttiva 2012/13 UE, in riferimento all'informazione nei procedimenti penali, codifica da un lato il diritto all'informazione sull'accusa (art.6) che è stato ampiamente valorizzato dalla Corte di Strasburgo anche con riguardo alla fase precedente alla formalizzazione dell'imputazione. e dall'altro, stabilisce che nel " fornire informazioni a norma della presente direttiva, alle persone indagate o imputate siano fornite, se necessario, le traduzioni o l'interpretazione in una lingua loro comprensibile, conformemente alle norme di cui alla direttiva 2010/64/UE."(considerando 25).

Come si può notare la Direttiva 2010/64 UE fa riferimento a categorie abbastanza generiche; invece, il nuovo comma 2 dell'art. 143 cpp dedicato al riconoscimento dell'obbligo di tradurre una serie di atti fondamentali, li elenca singolarmente e li individua specificatamente nell'informazione di garanzia, nell'informazione sul diritto di difesa, nei provvedimenti che dispongono misure

cautelari personali, nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, nei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, e nelle sentenze e nei decreti penali di condanna. Per questi atti la traduzione scritta (ed integrale) è obbligatoria e rispetto alle omissioni o alle traduzioni "scadenti", il legislatore non ha previsto mezzi di impugnazione, discostandosi così da quanto indicato nella Direttiva che invece indica come necessario il riconoscimento sia del diritto di impugnare le decisioni che dichiarano superflua l'interpretazione di documenti sia del diritto di contestare la qualità della traduzione. Chiaramente la traduzione scritta ed integrale deve essere disposta entro un termine "congruo" per consentire l'esercizio del diritto di difesa.

Come corollario si può richiamare quanto disposto in merito anche dalla direttiva 2012/13 UE, la quale prevede che qualora la persona indagata o imputata sia arrestata o detenuta, deve esserle consegnato un atto informativo scritto, che potrà conservare per tutto il periodo di privazione della libertà (art. 4).

Rispetto alla traduzione delle sentenze la giurisprudenza italiana è stata molto cauta e solo da ultimo, proprio in forza della direttiva, ha concesso qualche apertura¹⁰², permettendo di superare anche l'orientamento restrittivo che ancora di recente è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, nonostante il preciso obbligo desumibile dall'art. 3 della Direttiva.¹⁰³

¹⁰²Cfr. Cass., Sez. III, 12 luglio 2012, n. 5486, in *Cass. pen.*, 2013, p. 2185.

¹⁰³Cfr. Cass., Sez. IV, 19 aprile 2013, n. 26239; Cass., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 26703, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 433, con nota di M. GIALUZ, *L'obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all'assistenza linguistica. Contra*, Cass., Sez. III, 4 febbraio 2013, n.

Prima dell'adozione della Direttiva 2010/64 UE, infatti, nonostante la storica sentenza n. 10 del 1993 che ha esteso il novero degli atti che vanno tradotti gratuitamente¹⁰⁴, rimaneva un rilevante difetto di tutela in riferimento alla traduzione della sentenza e dell'estratto contumaciale.

Il consolidato orientamento giurisprudenziale, che negava il diritto alla traduzione di questi atti¹⁰⁵, è stato ribadito anche dopo l'entrata in vigore della Direttiva: in due recenti pronunce la Corte, dopo aver dato atto dell'espressa previsione da parte della direttiva della necessità di tradurre le sentenze quali documenti fondamentali (art 3), ne aggira le prescrizioni rilevando che gli Stati hanno tre anni di tempo per recepire tale indicazione normativa.¹⁰⁶

Tale posizione non può però essere condivisa proprio sulla scia del principio di leale collaborazione in forza del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione (art 4 par.3 TUE).

5486, in *Cass. pen.*, 2013, p. 2185, con nota di M. Gialuz, *La Corte di cassazione riconosce l'obbligo di tradurre la sentenza a favore dell'imputato alloglotto*, in *Cass. pen.* 2013, p. 2194.

¹⁰⁴ Cfr. anche *Cass., sez. un.*, 26 settembre 2006, *CIESLINSKY*, in *Cass. pen.* 2007, 514; *Cass., sez. un.*, 31 maggio 2000 *JAKANI*, in *Cass. pen.* 2000.

¹⁰⁵ In tal senso, tra le tante, *Cass., sez. I*, 3 giugno 2010, *HASSAN*, in *C.e.d. Cass.*, 247760; *Cass., sez. VI*, 18 settembre 1997, *BEN KALIFA*, in *Dir. pe. proc.* 1998, 986, con nota di D. CURTOTTI NAPPI, *Resistenze giurisprudenziali al pieno riconoscimento del diritto all'interprete*.

¹⁰⁶ Il riferimento è *Cass., Sez. III*, 7 luglio 2011, *K.H.*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 433 con nota di M. GIALUZ, *L'obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all'assistenza linguistica*.

Accanto alla traduzione degli atti individuati dall'art. 143 comma 2, per i quali è prescritta obbligatoriamente una traduzione scritta ed integrale, il nuovo quarto comma prevede la facoltà per il giudice di disporre, anche su richiesta di parte, la "traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali". Quindi la norma contempla la possibilità per questi ulteriori atti di una traduzione limitata ai soli passi essenziali che permettono all'imputato di venire a conoscenza delle accuse mosse a suo carico, escludendo implicitamente tale tecnica per gli atti fondamentali. Allo stesso modo la Direttiva dopo aver riconosciuto espressamente il diritto alla traduzione, all'art. 3 vengono introdotti due temperamenti, giustificati dai costi elevati della traduzione scritta. Il primo contempla l'eventualità di compiere una traduzione parziale dei documenti scritti prevedendo la possibilità di omettere quei passaggi che "non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico" (art. 3, par. 4); il secondo prevede invece la facoltà di sostituire la traduzione scritta del documento fondamentale con una traduzione orale o con un riassunto orale, a condizione che questi non pregiudichino l'equità del procedimento, questo può essere definito come "regola della surrogabilità della traduzione con l'interpretazione", che permette di sostituire la traduzione scritta con l'interpretazione orale a prima vista di un testo scritto, tecnicamente denominata sight traslation, sia la possibilità che la trasposizione per iscritto venga rimpiazzata con quella che tecnicamente è definita summary sight translation¹⁰⁷.

¹⁰⁷Cfr M.GIALUZ,cit. www.penalecontemporaneo.it

Rispetto a questa norma il legislatore italiano ha stabilito che il ricorso all'interpretazione a vista è permesso solo in via residuale, a maggior ragione quello a vista riassuntiva e le, pur comprensibili, esigenze di economia andranno soddisfatte con il ricorso al correttivo della traduzione scritta parziale.

Continuando con l'osservazione dell'art. 143 cpp, sul quale sono convogliate maggiormente le indicazioni della Direttiva 2010/64/UE si nota come presenti delle lacune rispetto alla definizione della lingua dell'interprete e della traduzione. 108

La scelta della lingua ai fini della raccolta delle dichiarazioni dell'imputato o nella quale tradurre a favore dell'imputato rappresenta una questione complessa ma allo stesso tempo trascurata dalla letteratura, sia in ambito linguistico che in ambito giuridico. La dottrina italiana tende a privilegiare, laddove possibile, il ricorso a una lingua veicolare, in quanto l'opzione a favore della lingua madre potrebbe rischiare di condurre a "defatiganti ricerche di 'praticanti' (magari mediocri) di lingue poco conosciute"¹⁰⁹. In altri ordinamenti europei, come quelli ceco, sloveno e ungherese, si riconosce invece espressamente all'imputato il diritto di parlare la sua madre lingua; peraltro, nel sistema ceco si fa eccezione a questa regola nell'evenienza in cui non siano disponibili interpreti competenti. In tal caso, si prevede che sia citato un interprete nella lingua ufficiale dello Stato del quale l'imputato è cittadino o dello Stato di nascita, se apolide¹¹⁰. Secondo la Direttiva "l'interpretazione e la

¹⁰⁸ Così S.RECCHIONE, in *L'impatto della direttiva 2010/64/UE sulla giurisdizione penale: problemi, percorsi interpretativi, prospettive*, 15 luglio 2014. www.penalecontemporaneo.it

¹⁰⁹ Cfr. M. CHIAVARIO, *Garanzie linguistiche nel processo penale ed escamotages riduttivi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973, p. 897; ID., *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, vol. III, Milano, 1991, p. 133; ID. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue*, cit., p. 384

¹¹⁰ V. Sez. 2, Par. 14 e Sez. 28, par. 1 della legge di procedura penale.

traduzione dovrebbero essere fornite nella lingua madre degli indagati o imputati o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono, per consentire loro di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento" (considerando 22). L'idea di fondo, pertanto, è che la lingua madre e la lingua veicolare sono poste esattamente sullo stesso piano, ma soltanto a condizione che la conoscenza da parte dell'imputato della lingua veicolare sia tale da garantire un esercizio effettivo dell'autodifesa. In altri termini, nel sistema della direttiva, intanto è possibile fornire un'assistenza linguistica in lingua diversa dalla lingua madre, solo in quanto si accerti che la capacità linguistica dell'imputato nella lingua veicolare è tale da non pregiudicare l'effettiva comprensione e l'equità del procedimento. L'inserimento di questa norma avrebbe consentito di regolare l'impiego delle lingue veicolari, che potranno comunque essere utilizzate ma con molta cautela e, soprattutto, soltanto laddove risulti che l'imputato alloglotto abbia una conoscenza di tale lingua sufficiente a garantire la reale comprensione e un esercizio effettivo dei diritti difensivi.

È certamente auspicabile che le recenti direttive europee contribuiscano a rinnovare il panorama tracciato a grandi linee nei paragrafi precedenti, e a superare, tra le altre cose, l'eredità della citata pronuncia della Corte Suprema

111

La Direttiva 64/2010/UE ha l'indubbio merito di indicare in modo chiaro come rafforzare l'equità del procedimento applicando norme minime comuni volte a tutelare la qualità dell'interpretazione e della traduzione in ogni fase e grado del procedimento. Non vi è alcun dubbio che con la Direttiva si sia compiuto un passo straordinario anche se il recente recepimento non sembra fornire risposte adeguate per permettere la migliore applicazione di quanto in essa contenuto. L'impressione che si ha osservando i profondi mutamenti che la legislazione europea nell'area

¹¹¹ Sentenza n. 10 del 12-19 gennaio 1993 della Corte Costituzionale.

penale inesorabilmente produce è quella di un allargamento straordinario degli orizzonti della giurisdizione penale. Si percepisce l'avvento di una giurisdizione di respiro transnazionale fondata sul rispetto dei diritti fondamentali, che si stagliano come architravi del nuovo modo di "procedere" nell'accertamento penale ¹¹² . A fronte di tutto ciò sembrerebbe che il legislatore italiano non abbia saputo sfruttare al meglio le opportunità di implementazione che erano state offerte dalla Direttiva ma che abbia preferito continuare con il tradizionale approccio ,a prima vista più idealistico e meno pragmatico, in cui sembrano contare più le porposizioni di principio e le forme che l'effettività dei diritti.

¹¹² Cfr. S.RECCHIONE,cit. www.penalecontemporaneo.it

CAPITOLO IV

L'ESERCIZIO DELL'UFFICIO DELL'INTERPRETE

- PARAGRAFO 1 : LA PERCEZIONE DELL'INTERPRETE.

Nonostante gli interventi correttivi, urgenti e non marginali, imposti dalla comunità europea sull'insieme della materia in esame, può essere utile ricordare quegli aspetti legati all'assistenza linguistica che possono pregiudicarne la qualità.

Innanzitutto, resiste in campo giudiziario una percezione distorta del lavoro dell'interprete e del traduttore, il codice di procedura penale, a differenza di quello civile, considera addirittura sovrapponibili queste due abilità e non vi è nessuna norma che vieti all'autorità procedente di conferire l'incarico ad una persona non qualificata: è sufficiente che essa sia genericamente ritenuta capace di adempiere "bene e fedelmente" l'ufficio(art.146 cpp). Inoltre, né la normativa nazionale né quella internazionale impongono che la lingua straniera impiegata unitamente a quella ufficiale sia la lingua madre del soggetto alloglotto: è sufficiente che la lingua prescelta sia a lui "nota". Di conseguenza queste ambiguità possono avere delle ripercussioni negative sulla qualità del servizio fornito e sulla capacità del beneficiario di partecipare attivamente e consapevolmente agli atti processuali. La soluzione potrebbe partire dal considerare finalmente che queste attività fanno capo ad abilità specialistiche distinte, che presuppongono percorsi formativi specifici, pluriennali e professionalizzanti.

Va da sé inoltre che chi conosce solo un idioma di scarsa diffusione, per esempio un dialetto non facilmente intelligibile, ha di fatto minori possibilità di accedere a un'assistenza adeguata, in ragione dell'oggettiva difficoltà di reperimento di professionisti che lavorano con combinazioni linguistiche poco comuni. Di fronte ad un soggetto che conosce solo un idioma di scarsa diffusione, l'autorità procedente deve giocoforza scegliere tra due soluzioni:

- a) designare un professionista in grado di lavorare con una lingua di diffusione internazionale che, previo accertamento, risulti "sufficientemente nota" alla persona non italofona;
- b) affidare l'incarico a qualcuno che conosca la lingua rara in questione, anche in assenza di apposite competenze tecniche

Un caso per tutti quello della cittadina bengalese Akter Yesmin¹¹³, incarcerata ingiustamente a Venezia dal 2004 al 2006 con l'imputazione di concorso in omicidio e conseguente rischio di condanna all'ergastolo, a causa di interpretazioni ripetutamente errate sia durante le fasi di arresto, sia nell'interrogatorio da parte del pubblico ministero e in quello del giudice per l'udienza preliminare in sede di convalida.

Di fronte a prassi così insidiose e difettose, sorge legittimo un dubbio: che ne è dei diritti fondamentali e inviolabili della persona e del principio della parità delle armi, uno dei cardini della nozione di giusto processo?

La legge italiana continua a non esigere che la persona nominata sia in possesso di un attestato di abilitazione. Ciò avviene per motivi di natura pratica, vale a dire per non

¹¹³L.FARAON, in *Diritto di difesa dello straniero dopo la sentenza 254/2007 della Corte di Cassazione*, 2008 www.diritto-in-rete.com

precludere il corso del procedimento nel caso sia necessario compiere atti urgenti utilizzando una lingua rara o per la quale non esiste una formazione qualificante in Italia. Per un verso tale discrezionalità sembra comprensibile.

A tutt'oggi non esiste un albo nazionale per interpreti e traduttori, anche se le recenti direttive europee stanno senz'altro dando nuovo impulso alla riflessione sulla formazione di interpreti e traduttori in ambito giudiziario, chiamando direttamente in causa gli "Stati membri" e "i responsabili della formazione". Non mancano di certo, tra gli operatori del diritto e nel mondo accademico, le competenze necessarie per concepire e realizzare, a breve e medio termine, dei percorsi formativi mirati a conferire alla figura dell'interprete e traduttore una qualifica attendibile e una dignità professionale.

- PARAGRAFO 2 : CRITERI DI NOMINA E REQUISITI: LA DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE.

L'interprete, in quanto soggetto che coopera all'attività della pubblica amministrazione offrendo prestazioni intellettuali, ricopre il ruolo di pubblico ufficiale relativamente alla funzione giurisdizionale.¹¹⁴ Questa impersonificazione lo obbliga ad adempiere il

¹¹⁴ La natura di pubblico ufficiale dell'interprete è attentamente delineata da V.MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, 6° ed. Agg. Da G.CONSO-G.D. PISAPIA, vol. III, Torino, 1970, p.501; C.F.GROSSO, *I delitti contro la PA, in Codice penale*, diretto da F.BRICOLA-V.ZAGREBELSKY, 1996, Torino.

proprio ufficio una volta ricevuto il decreto di citazione fino all'espletamento dell'incarico, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 366 c.p. in caso di " rifiuto di uffici legalmente dovuti". Inoltre l'interprete è tenuto ad eseguire il suo servizio "bene e fedelmente" senza altro scopo se non quello di far conoscere la verità e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si fanno per suo mezzo o in sua presenza, art. 146.2 c.p.p., incorrendo, in caso contrario, nel reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, disciplinato all'art. 326 c.p., e in quello di falsa testimonianza previsto dall'art. 373 c.p. Quanto detto potrebbe far pensare ad una disciplina processuale in grado di garantire imparzialità, obiettività e stabilità all'attività svolta dall'interprete, in realtà, per quanto questo sia in parte vero, non si scorge nessuna norma, nell'intero impianto sistematico del 1988, dalla quale l'autorità procedente possa trarre indicazioni sui criteri di individuazione, scelta e nomina del soggetto che presterà l'opera di intermediazione linguistica; si fa strada così qualche considerazione sui rischi e gli inconvenienti derivanti dalla discrezionalità nella nomina dell'interprete e dal libero apprezzamento dell'autorità giudiziaria sulla sussistenza delle capacità professionali dell'interprete chiamato a svolgere il suo operato. Anche perché capita sempre più spesso che la scelta ricada su soggetti privi degli adeguati requisiti di professionalità considerato il sempre più crescente numero di stranieri nelle aule di giustizia. Per molti la valutazione dell'idoneità dell'interprete è considerata mera questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice, ma sarebbe opportuno e

preferibile ancorarla ad elementi oggettivi; esigenza questa che emerge ancora di più se si sposta l'attenzione sulla disciplina delineata per la figura del perito dove si legge all'art 221 c.p.p. che " il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra le persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina" andando così a delimitare la discrezionalità del giudice. Tale accostamento normativo potrebbe estendersi anche per la previsione dell'interprete, prevedendo una procedura formale in virtù della quale il giudice possa scegliere e nominare l'esperto linguistico solo tra gli iscritti negli appositi albi istituiti presso i tribunali.

- PARAGRAFO 3: INCAPACITA' E INCOMPATIBILITA'

L'articolo 143 c.p.p. prescrive che l'interprete non possa esimersi dal prestare l'ufficio cui è chiamato : insieme con il provvedimento di nomina è disposta la notifica, che in casi di urgenza può avvenire anche oralmente a mezzo di ufficiale giudiziario o di polizia giudiziaria. Proseguendo nella lettura del codice, all'articolo 144 c.p.p. vengono indicati, a pena di nullità, i casi di incapacità e incompatibilità per i quali non si può prestare l'ufficio di interprete.

Nella prima categoria sono elencate in maniera tassativa le cause di incapacità legate soprattutto a precise condizioni fisiche o morali, lesive della capacità stessa ad assolvere le funzioni di interprete. Sono esclusi così : il minore; l'interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici; colui che è stato sospeso dall'esercizio di una professione

o arte, chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione.

L'articolo designa, insomma, in negativo, dei requisiti soggettivi che assicurino l'idoneità dell'interprete a svolgere il suo incarico. Da notare che la norma in questione utilizza il tempo presente, a sottolineare che la condizione di inidoneità di cui occorre accertare la sussistenza è quella in cui versa l'interessato al momento del conferimento dell'incarico prescindendo da un passato magari remoto e non più sussistente; non è più necessario che la causa sia insorta precedentemente rispetto all'assunzione dell'ufficio come invece prescriveva la normativa dell'abrogato codice del 1930.

115

Le incompatibilità invece indicano situazioni di potenziale conflitto di interessi tali da condizionare l'espletamento delle funzioni di interprete. Alla lettera d) in riferimento alle incompatibilità viene richiamata la posizione di chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.

In verità l'elenco delle situazioni di incompatibilità potrebbe essere più lungo se si considera che molti altri sono i soggetti il cui ruolo o le cui funzioni nel procedimento penale potrebbero rendere inaffidabile l'esercizio dell'incarico linguistico, ad esempio potrebbero richiamarsi la persona offesa, la parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria, il

¹¹⁵In ordine alla disciplina previgente, v. per tutti, *E.DOSI, voce Interprete (dir. proc. pe.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Milano, 1972, p. 331. A sottolineare il «mutamento del tempo verbale», interviene *G.UBERTIS, sub.artt.144-145 c.p.p.*, in *Commentario, cit.*, vol.II pag.154 ss.

difensore dell'imputato.
In questa prospettiva emerge chiaramente la necessità di non considerare esaustive le situazioni di incompatibilità all'ufficio linguistico individuate dal legislatore, pur dovendo concordare con coloro i quali ritengono che "soltanto alle ipotesi espressamente previste è riferibile la sanzione di nullità di cui all'art.144 c.p.p."

- PARAGRAFO 4 : ASTENSIONE E RICUSAZIONE

L'articolo 145 c.p.p. prospetta, in presenza di cause di incapacità e incompatibilità dell'interprete, la possibilità per lo stesso di venir ricusato dalle parti private e ,in riferimento agli atti compiuti o disposti dal giudice,anche dal pubblico ministero. Per gli stessi motivi,a cui vanno aggiunte eventuali "gravi ragioni di convenienza", l'interprete ha l'obbligo di astenersi,anche se questa locuzione desta delle perplessità perché i motivi che possono indurre l'interprete ad astenersi sono difficilmente ravvisabili, in quanto "siffatto incarico non implica alcuna facoltà discrezionale né poteri sostanziali che possono risolversi in favore o a danno dell'interessato".¹¹⁶

La dichiarazione di ricusazione presentata dalle parti o dal pm, così come quella di astensione, possono essere redatte senza particolari formalità, e questo deriva dal silenzio della norma a riguardo, ma, cosa importante, necessita dell'allegazione dei motivi sui quali la richiesta si fonda,"

¹¹⁶ Cfr. *G.CONSO-V.GREVI-NEPPI MODENA ,Il nuovo codice di procedura penale,dalle leggi delega ai decreti delegati, Vol.I,Padova,1989,p.405.*

quanto meno per consentire una valutazione ad opera di chi deve provvedere in merito".¹¹⁷ Secondo il terzo comma dell'articolo 145 cpp la dichiarazione deve essere presentata " fino a che non siano esaurite le modalità di conferimento dell'incarico", vale a dire prima che l'interprete cominci a prestare il proprio ufficio.

Tale limite è soggetto ad ampliamento temporale " quando si tratta di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente", rimanendo immutato però il limite temporale dell'espletamento del proprio incarico. Al quarto comma si attribuisce invece al giudice la competenza ad emettere la decisione sulla dichiarazione di ricusazione o astensione, e "per tale organo si deve intendere quello che procede al momento in cui tale dichiarazione è presentata". Questo lascia intendere che non vi è alcuna correlazione tra chi ha provveduto alla nomina dell'interprete e chi è chiamato a decidere della ricusazione o astensione: durante le indagini preliminari sarà competente il giudice delle indagini preliminari, anche se l'interprete è stato nominato dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria. La decisione giurisdizionale è emessa con ordinanza inoppugnabile, senza alcun obbligo di audizione del pubblico ministero, delle parti private e dell'interprete stesso; naturalmente tale audizione va considerata "sempre possibile".¹¹⁸

¹¹⁷ In questi termini *G.UBERTIS*, sub artt. 144-145 c.p.p., in *Commentario Chiavario*, vol II.

¹¹⁸ L'affermazione appartiene a *E.LUPO*, sub art.145 c.p.p., *Commentario*, vol.II.

4.4.1 : LA POSSIBILE SOSPENSIONE

Al momento del conferimento dell'incarico, l'interprete è tenuto a prestare l'ufficio di traduzione sotto la direzione della stessa autorità procedente la quale ne fissa l'oggetto. Rispetto allo svolgimento dell'operato dell'interprete, l'articolo 147 cpp prevede termini perentori di consegna della traduzione scritta, al fine di preservare le esigenze di diligenza e sollecitudine delle attività processuali: e in caso di presentazioni di traduzioni laboriose la competenza a fissare il termine è attribuita all'autorità procedente. L'inosservanza di tali termini comporta "eventualmente" l'emanazione di un provvedimento di sostituzione e sempre eventualmente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria che, prima di essere inflitta, obbliga il giudice a citare l'interprete per contestare l'addebito e dargli la possibilità di discolarsi.

- PARAGRAFO 5: PROBLEMI DI DEONTOLOGIA

Il tema delle cause di incapacità e di incompatibilità è strettamente legato alla sfera della deontologia. Su questo tema il legislatore si limita ad indicare alcune cause che tassativamente l'autorità procedente deve tenere in considerazione al momento della nomina dell'interprete, e, in quanto tassative, sono anche specificate, a disegnare un perimetro entro il quale non può stare chi ha titolo per essere nominato come interprete.

In termini di principi generali tali valori sono già presenti

in documenti deontologici di categoria; esiste una Carta del traduttore adottata dal congresso della FIT (federazione internazionale traduttori) nel 1963 a Dubrovnik e modificata ad Oslo nel 1994; esiste poi una Raccomandazione di Nairobi sulla protezione giuridica dei traduttori, approvata dall'Unesco nel 1976; nel 2003, la FIT ha diffuso un Manifesto degli autori, degli editori e dei traduttori letterari per la diversità culturale di cui ha richiesto la diffusione da parte delle associazioni aderenti; ci sono poi altri codici deontologici, tra cui il Codice deontologico della AITI che all'art. 6 dispone che il traduttore e l'interprete devono espletare il loro incarico "con lealtà e correttezza", e "obiettività ed equidistanza" e che "l'interprete di tribunale deve tenere sempre presente il fatto che opera nell'interesse superiore della Giustizia". Il fatto che diverse associazioni di interpreti /traduttori in maniera privata abbiano ritenuto opportuno dotarsi di un proprio codice deontologico, vuol dire che pur facendo riferimento a criteri condivisi, ognuna di queste associazioni avverte la necessità di specificare, certi valori.

Pertanto il legislatore del 1988 ha dovuto ancorare le relative statuizioni ad una definita casistica tassativamente dettagliata negli artt. 144 e 145 c.p.p.. La formazione di un "ordine professionale", indicativo di regole deontologiche per la professione, la necessità di ricorrere a sistemi valoriali di riferimento propri di aree geopolitiche e culturali relativamente limitate e comunque circoscritte, costituiscono tutti elementi validi e necessari a creare quel "villaggio globale" evocato dal Progetto di legge n.766 della XIV Legislatura, dove la Comunità si

riconosce in virtù della condivisione di valori. Purtroppo ad oggi si assiste solo ad un mescolarsi di culture, linguaggi e complessi di valori che risultano spesso, non appena codificati, già obsoleti.

E' certamente auspicabile un ordine professionale, ben vengano regole di accertamento della competenza professionale di tali operatori soprattutto in ambito giuridico, ben vengano tutte le cautele giuridiche elaborate in relazione ad interpreti e traduttori di tribunali, ma fondamentale resta la necessità di non bloccare il sistema con regole non praticabili. Le istituzioni europee, ad esempio, dispongono attualmente di diverse migliaia di interpreti/traduttori e tuttavia si trovano di norma costrette a rivolgersi anche ad operatori freelance scelti con criteri meno vincolanti. E' importante notare che gli interpreti/ traduttori in sede di istituzioni europee sono anche disciplinati per specializzazioni di materia.

Tale collocazione specifica pone dei problemi di natura etico-professionale, ad esempio, il fatto stesso che si affermi che l'interprete di tribunale richiede una maggiore preparazione professionale rispetto a quella richiesta in altri ambiti, rischia di condurre in un vicolo cieco da cui sarebbe difficile uscire. Nel processo penale, l'interprete si trova davanti a situazioni in cui mutare le condizioni entro cui l'attività deve essere svolta: è come se fossimo sempre all'interno del "processo penale" così come da regolamentazione codicistica ma con il moltiplicarsi dei campi d'intervento.

Di fronte a queste realtà, immaginare l'interprete di tribunale come il titolare della più ampia ed articolata preparazione può essere un'utopia, se la si pone come

obiettivo di una formazione professionale dell'interprete stesso, dovrebbe però far parte dell'etica professionale una coscienza del limite tecnico del proprio compito e della condizione oggettiva di ogni lingua ,anche in materia di giustizia. La competenza reale, la coscienza del limite e della complessità, l'attenzione all'agire comunicativo basato sull'intuizione, sono tutti elementi che dovrebbero fare da sfondo all'etica professionale più che la ricerca di una "impossibile" competenza degli infiniti campi tecnici cui la professione stessa potrebbe esercitarsi. Interpreti e traduttori sono consci di questa realtà,tanto più se operano entro un ambito come quello europeo dove il diritto è fondato sul riconoscimento e sulla tutela del pluralismo linguistico, nonchè sul rispetto delle alloglossie.¹¹⁹

¹¹⁹ Tuttavia, nonostante questo orientamento del diritto comunitario,la realtàconcreta delle cose sembra fluireverso la semplificazione,ossia verso l'adozione "universale"di una lingua.

CAPITOLO V

LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

- PARAGRAFO I : IL CONCETTO DI MINORANZA
LINGUISTICA;L'INTERVENTO DELLA CORTE
COSTITUZIONALE.

All'articolo 109 cpp è contenuto il riferimento alla nozione di "minoranza linguistica riconosciuta", che individua il perimetro del privilegiato regime processuale contemplato dalla norma. La legge accorda al cittadino italiano di essere interrogato o esaminato nella sua lingua madre e di ricevere nella stessa i relativi verbali e tutti gli atti, a condizione di essere membro di una "minoranza linguistica riconosciuta". Tale soluzione permette di estendere a tutte le minoranze stanziate sul territorio italiano il diritto di usare nel processo la loro lingua d'appartenenza e di indicare allo stesso tempo tassativamente i singoli gruppi beneficiari della norma. Il codice si è messo così al riparo sia dal rischio di far confluire nel processo penale un numero infinito di linguaggi, sia di irrigidire la tutela offerta dall'articolo 109 comma 2 c.p.p..

Questo impianto però era già stato delineato nell'art. 106 del progetto preliminare del codice di rito del 1978, ma con lo scopo di "evitare agli organi giudiziari penali un'identificazione che esorbiterebbe dalla loro competenza"¹²⁰.

Non è facile intendere il significato del concetto di

¹²⁰ Così *Rel. Prog. Prel. c.p.p. 1978,p.119.*

"minoranza linguistica riconosciuta", anche in ragione della mancanza di una normativa generale di protezione delle lingue minoritarie dalla quale ricavare i criteri per individuare le "minoranze riconosciute" da quelle "non riconosciute".¹²¹ Nessuna indicazione proviene dall'articolo 6 della Costituzione, dal quale si evince però come detta garanzia si estenda a tutte le formazioni minoritarie presenti sul territorio italiano, indipendentemente dal loro riconoscimento ufficiale. Per poter ricostruire la nozione in esame, prima di tutto va affrontato il problema dell'individuazione delle fonti normative del riconoscimento; compito arduo poiché non è pacifico - né per la dottrina né per la giurisprudenza - se tale riconoscimento debba provenire da una legge statale o anche dalle singole Regioni.

La dottrina non esprime un orientamento unanime. Secondo l'indirizzo prevalente la fonte del riconoscimento dovrebbe essere individuata in una normativa regionale perchè è "maggiormente agevole per le stesse, tener conto delle etnie insediate in un determinato ambito territoriale".¹²² Diversamente, un indirizzo minoritario riconosce come fonte la sola legge statale¹²³; prospettiva questa decisamente più condivisibile dato il valore intrinseco di tale riconoscimento che costituisce il presupposto di operatività del regime di tutela concesso

¹²¹ «All'interprete è ...lasciata la definizione del "riconoscimento" della minoranza linguistica come tale», così G.UBERTIS, sub art. 109 c.p.p., in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di E.AMODIO-O.DOMINIONI, vol. II, Milano, 1989, p.9.

¹²² Cfr., ancora P.P. RIVELLO, La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti, cit. p.50. Ancora E.LUPO, sub art. 109 c.p.p., in *Commento*.

¹²³ Cfr. C.PIERGALLINI, *La potestà penale delle Regioni. oggi: approfondimenti, reticenze e suggestioni di una recente sentenza costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p.1574 ss.

dal codice di rito. E' logico dunque ritenere che spetti proprio all' ordinamento statale scegliere quale formazione sociale possa usufruire del trattamento preferenziale nel corso di un processo penale. Certo tale considerazione non esclude totalmente la possibilità di riconoscere alle Regioni il potere normativo di intervenire; e ricordiamo che l'ultima parte del secondo comma dell'art.109 c.p.p. affianca ai diritti linguistici riconosciuti tassativamente dalla disposizione di rito " gli altri diritti stabiliti da leggi speciali".¹²⁴

La giurisprudenza prescinde invece dall'opposizione legge Statale-legge Regionale; tutti gli interventi effettuati dal Giudice delle leggi hanno definito il concetto di "minoranza linguistica" riferendosi a norme di rango costituzionale o a norme ordinarie il cui contenuto rispecchia accordi internazionali. Degli esempi potrebbero essere le fonti normative contenute negli Statuti speciali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, o ancora le norme di ratifica degli accordi internazionali riguardanti il territorio di Trieste. Importanti sono poi alcune sentenze costituzionali, in particolare la n.82 del 1982, relativa al processo penale, e la n. 62 del 1992, relativa al processo civile, attraverso le quali la Corte ha affrontato il mancato riconoscimento ufficiale della minoranza di lingua slovena insediata nella provincia di Trieste; il problema è stato risolto individuando la fonte del riconoscimento delle norme interne ritenute in linea con gli accordi

¹²⁴Cfr. *Corte cost.*, 30 ottobre 1989, n.487, in *Riv.*

It.dir.proc.pen., 1990, p.1562 ss., in cui si consente alla potestà legislativa regionale di integrare i presupposti di applicazione della disciplina qualora la legge statale abbia già delineato le scelte fondamentali degli interventi.

internazionali intervenuti tra l'Italia e la Jugoslavia ¹²⁵, che rappresentano ad oggi, la sola forma di tutela per gli appartenenti alla minoranza di lingua slovena. Sarebbe illusorio però credere di risolvere il problema del "riconoscimento" delle minoranze circoscrivendo l'analisi alla individuazione della paternità legislativa del riconoscimento senza soffermarsi sui suoi contenuti.

- PARAGRAFO II: I REQUISITI PER ESSERE UNA "MINORANZA".

Nel 1989, al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, erano note svariate "minoranze linguistiche" nel territorio italiano, ma il diritto di utilizzare la propria lingua nel processo era riconosciuto solo ai francofoni della Valle d'Aosta, ai germanofoni del Trentino-Alto Adige e agli sloveni del Friuli-Venezia Giulia¹²⁶. Solo con le "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", legge n.482 15 dicembre 1999 si sono individuate le minoranze e sono state dettate le regole per l'eventuale accesso di altre. L'art. 2 della suddetta legge recita: "In attuazione dell'art. 6 della Cost., in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo".

¹²⁵ Parliamo del trattato di Osimo stipulato tra l'Italia e la Jugoslavia nel 1975, ratificato in Italia con l.14 marzo 1977 n.73

¹²⁶ D.BONAMORE, *Lingue minoritarie, lingue nazionali, lingue ufficiali nella legge 482/1999*, Milano, 2004.

Tali disposizioni rendono obsolete alcune discussioni di lunga data in dottrina, come quella sulla ricerca delle fonti normative del "riconoscimento", e ne contraddicono altre.

Abbiamo visto che, rispetto al tema delle fonti del riconoscimento, la tesi della dottrina minoritaria, che escludeva che alle Regioni potesse essere addossato il carico dell'accertamento e del riconoscimento del gruppo linguistico minoritario, ma che pure attribuiva alle stesse il potere normativo di intervenire per realizzare concretamente la tutela prevista a livello codicistico. Questa tesi è sostenuta anche dalla stessa legge che si discosta però ponendo l'attenzione sulla necessità dell'individuazione di un territorio, preciso e delimitato e di una certa consistenza numerica, ai fini sempre del riconoscimento.

La dottrina ha ritenuto, troppo prudentemente, che il riconoscimento dovesse essere effettuato solo quando il numero delle persone che dovessero beneficiarne potesse giustificare gli oneri ricadenti sullo Stato per garantire la tutela e solo quando non costituivano una minoranza "eccezionalmente dispersa".¹²⁷

In sostanza questo vuol dire che per legittimare l'adozione di un corpo di misure di protezione avente rilevanza nazionale, le formazioni linguistiche devono presentare innanzitutto una consistenza numerica. Naturalmente, non è possibile definire con precisione il grado di consistenza sufficiente a fare di un gruppo una potenziale "minoranza linguistica" e così, per ovviare al problema, le dimensioni quantitative si possono trarre

¹²⁷A.PIZZORUSSO, *Libertà di lingua e diritto all'uso della lingua materna nel sistema costituzionale italiano*, in *Rass. Dir. Pubbl.*, 1963, p. 312; cit. D.CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue*; V.MARCHIANO, *Uso delle lingue nei procedimenti giudiziari e principi costituzionali*, in *Giur.it.*, 1982.

agevolmente dalle dimensioni spaziali entro le quali essa risiede.

Di conseguenza, se una minoranza risulta eccezionalmente dispersa sul territorio nazionale si è legittimati a credere che le sue dimensioni non siano tali da richiedere un'uniforme normativa di protezione, che risulta invece necessaria se la minoranza è stanziata all'interno di un'intera provincia. Si pensi alla minoranza slovena, alle minoranze di lingua tedesca e francese del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta per le quali si parla, addirittura, di vere e proprie "penisole linguistiche".¹²⁸ In questo modo si possono individuare criteri direttivi abbastanza precisi: dimensioni, caratteristiche di omogeneità, compattezza, concentrazione territoriale. Questo permette all'interprete di liberare il campo dal rischio di rivendicazioni di alcune formazioni linguistiche desiderose di ottenere il "riconoscimento" e di individuare altri gruppi minoritari che, in possesso di tali requisiti, possono assurgere a vere e proprie minoranze linguistiche. Tutto questo ha ovviamente delle ricadute sul processo penale. Avendo ricevuto la qualifica di "comunità etniche riconosciute" queste beneficiano automaticamente del trattamento processuale privilegiato contenuto nell'art.109.2 c.p.p., del diritto cioè di usare la lingua minoritaria nel corso dell'interrogatorio o dell'esame e di ricevere nella stessa gli atti. L'accesso a questa tutela è subordinato alla condizione del requisito della richiesta da parte del cittadino interessato; tra l'altro condizione non prevista nella legge delega. Intorno a questo tema si sono da subito manifestati due orientamenti dottrinali; secondo

¹²⁸ E' questa la definizione data dal CONSIGLIO NAZIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE, *Pronuncia di propria iniziativa in merito alla tutela delle minoranze linguistiche*, in *Quad. cult. cimbra*, 1994, p.43.

la parte minoritaria¹²⁹, che ha avanzato anche una riforma del secondo comma dell'art.109 c.p.p., la richiesta andava assoggettata alla mancata o scarsa conoscenza della lingua italiana, ma in questo modo si riconduceva la tutela linguistica nell'ambito dell'art. 143 cpp. Un secondo orientamento¹³⁰ invece, prevalente, giustificava la ragionevolezza della prescritta richiesta per la impossibilità, da parte dell'autorità procedente, a conoscere in altro modo l'appartenenza di cittadino italiano ad una minoranza linguistica. La questione non si presenta di facile soluzione e pone una serie di problematiche connesse, in parte, a quelle incontrate per l'art.143 cpp; se la richiesta deve considerarsi condizione necessaria per attivare la tutela linguistica, allora la stessa si pone come termine cronologico e procedurale da cui fare iniziare l'obbligo di traduzione dei provvedimenti ancora da notificare. Stando alla lettera del codice, il cittadino è interrogato o esaminato nella madrelingua e nella stessa viene redatto il verbale, ma considerato che il codice non offre alcuna indicazione relativa agli atti che sono già stati compiuti se ne deduce che l'autorità procedente non ha l'obbligo di traduzione. Ma se invece si prende atto che la ratio dell'art. 109 comma 2 c.p.p. consiste nella tutela di un soggetto complesso, la richiesta dovrebbe solo confermare la sussistenza di un dato di fatto, permettendo così di estendere le garanzie anche con riferimento alla fase pregressa, facendo sorgere l'obbligo di tradurre nell'idioma della propria etnia gli atti antecedenti alla richiesta.

¹²⁹Tra tutti G.BEVILACQUA, *L'art.109 del nuovo cpp*, cit.p. 326.

¹³⁰R.MENDOZA, sub art. 109, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, II. Aggiornamento* a cura di G.LATTANZI-E.LUPO, Milano 2008

- PARAGRAFO III : NOMINA DEL DIFENSORE

La tutela promossa dall'art. 109 cpp in favore delle minoranze linguistiche riguarda non solo la figura dell'imputato e delle altre parti private ma si estende anche a quella del difensore. Il legislatore però ha deciso di disciplinare tale aspetto nell'ambito delle norme di attuazione all'art.26.¹³¹ L'obiettivo è di "calibrare" l'assistenza difensiva con le esigenze linguistiche.

Al primo comma l'art. 26 disp.att. espone il principio generale per cui anche nei casi di uso di una lingua diversa dall'italiano nel procedimento, l'imputato e le altre parti hanno il " diritto di nominare il difensore senza alcun limite derivante dall'appartenza etnica o linguistica dello stesso". In questo modo, il legislatore statuisce la libera scelta del patrocinante, senza che essa debba soffrire i vincoli derivanti dalla sua adesione alla maggioranza o ad una delle minoranze presenti sul territorio italiano. Rispetto alla parte che a noi interessa, quella del cittadino appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta, pur sapendo che l'ambito operativo della disposizione si estende anche allo straniero, questo si traduce nella massima libertà per il soggetto di madrelingua diversa di nominare sia un difensore appartenente alla sua stessa etnia che di nominarne uno estraneo alle proprie origine etniche.

¹³¹ Sull'inserimento della norma in esame tra le dispos. att. del codice di rito, in dottrina, si rinvengono opinioni discordanti. Da un lato c'è chi ritiene "discutibile" tale collocazione perchè vista l'importanza della questione andrebbe trattata in seno al codice. V. M. CHIAVARIO, *La riforma del processo penale*, cit. p. 102; P. P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, cit. p. 64.

Nel secondo comma l'attenzione si sposta sulle sole minoranze linguistiche riconosciute, prescrivendo che "quando ciò serve ad assicurare l'effettività della difesa, l'autorità giudiziaria, nel individuare il difensore d'ufficio o nel designare il sostituto, tiene conto dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato". Questa scelta del legislatore rappresenta un ulteriore strumento di tutela e valorizzazione delle tradizioni culturali. Anzi, tale scelta concorre a dare piena attuazione alle garanzie contemplate dal secondo comma dell'art. 109 cpp dal momento che se nei casi di uso di una lingua diversa dall'italiano il difensore d'ufficio non fosse in grado di intenderla e parlarla correttamente, sarebbe vanificato in buona misura il diritto dell'imputato ad ottenere un processo nella sua lingua madre.

In conclusione, entrambi i commi dell'art. 26 disp. att. convergono verso l'unica finalità di garantire l'effettività della difesa, assicurando, l'uno la libertà di scelta da parte del soggetto che deve essere difeso, e l'altro l'attenzione da parte dell'autorità giudiziaria quando è chiamata a designare un difensore per gli appartenenti a minoranze linguistiche. Se ciò non avvenisse si avrebbe come risultato paradossale la lesione del principio costituzionale del diritto alla difesa e anche dell'apparato di norme codicistiche e di leggi speciali che tutelano le minoranze.

BIBLIOGRAFIA

- C. AMALFITANO, *Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2011, p. 83.
- A.BARBERA-A,LOJODICE-M.SCUDIERO-P.STANZIONE *Spazio di libertà,sicurezza e giustizia,mandato di arresto europeo e tutela multilivello dei diritti fonadamentali*,in AA.VV Scritti in memoria Fulvio Fenucci, Catanzaro,2010, p.125 ss.
- M.BARGIS, *Inamissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera:punti femri e lacune di sistema dopo la pronuncia delle Sezioni Unite*,in *Cass.pen.*,2005, p.2024.
- S.BARTOLE,*Gli sloveni nel processo penale a Trieste*, in *Giur.cost*,1982,I,p.247 ss.
- G.BELLAVISTA ,*lezioni di diritto processuale penale*,5° ediz.,Milano 1979, p.306.
- E.BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*,2° edizione Milano,1971,p.238 ss.
- G.BEVILACQUA,*L'art. 109 del nuovo cpp*, cit.p. 326
- G. BIONDI, *La tutela processuale dell'imputato alloglotta alla luce della direttiva 2010/64/UE*, in *Cass. pen.*, 2011.
- N.BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in *Diritto e analisi del linguaggio*, a cura di U.Scarpelli,p.287-324.
- D.BONAMORE ,*Lingue minoritarie,lingue nazionali,lingue ufficiali nella legge 482/1999*,Milano,2004.
- L.BRESCIANI, voce *Denuncia e rapporto*, in *Dig.disc.penale.,cit.,vol.III*,1989,p.391 ss.
- F.CAPOTORTI, *Incidenza della condizione di straneiro sui diritti dell'uomo internazionalente protetti*,in *Studi in onore di G. Sperduti*,1984.
- I.CARACCILO,*Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale.Il rafforzamento delle garanzie giurisdizionali*,Napoli 2000,p.37 ss
- F.CARNELUTTI, *Diritto e parola*, in *Scritti in onore di A.Asquini*,vol.I,Padova,1965,p.188.
- F.CARNELUTTI, voce *Documento(teoria moderna)*,in *Noviss.dig.it, cit. vol. VI*,1968,p.85ss

- P.CARROZZA, *Lingua ,politica ,diritti:una rassegna storico-comparatistica*, in *Dir.pubb.comp.eur.*,1999,p.1465 ss.
- A.P.CASATI, *Il diritto all'assistenza di un interprete e/o traduttore qualificato*, in *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di A.Balsamo e R.E.Kostoris,Torino 2008,p.235 ss.
- M.CECCHETTI ,*Il principio del giusto processo nel nuovo art.111 della Costituzione. Origini e contenuti normativi generali*,in AA.VV.,*Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova*,a cura di P.Tonini,Padova,2001,p.49 ss.
- M.CHIAVARIO, *Garanzie linguistiche nel processo penale ed escamotages riduttivi*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*,1973,p.898.
- M.CHIAVARIO, *Garanzie linguistiche nel processo penale ed escamotages riduttivi*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*,1973,p.898.
- M.CHIAVARIO, *Commento all'art. 6 CEDU*,in S.Bartole,B.Conforti,G.Raimondi, *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dell'uomo e delle libertà fondamentali*,Padova 2001,p.245.
- Cfr. M. CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, vol. III, Milano, 1991
- G.CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale* ,vol.2,Napoli,1923.
- COMOGLIO, *Le garanzie fondamentali del «giusto processo»*, in Jus, 2000, p. 335 ss.
- A.CONFALONIERI, *Europa e giusto processo.Istruzioni per l'uso*, Torino 2010 p.20 ss.
- G.CONSO, *Istituzioni di diritto processuale penale*,3° ed.aa.Milano,1969,p.192.
- G.CONSO-V.GREVI-NEPPI MODENA ,*Il nuovo codice di procedura penale,dalle leggi delega ai decreti delegati*,Vol.I,Padova,1989,p.40. Cfr
- M.G.COPPETTA *Profili del processo processo penale nella Costituzione Eurpea*, Torino,2005.
- F. CORDERO, *Procedura penale 6° ed.*,2001,cit.,p.781
- M.CORTELLAZZO ,*Lingua e Diritto in Italia*, in AA.VV., *La lingua de diritto*,Milano,1966,p.36.
- G. COSTANTINO, « Giusto processo » e procedure concorsuali, in Foro. it., 2001, I, c. 3451 ss

- D.CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano 2002, cit. P.349.
- F.CUOCOLO, *Forme di stato e di governo*, in *Dig. disc. pubbl. vol VI*, Torino 1991, p.492 ss.,
- F.DE SANTS, *Il Documento non scritto come prova civile*, Napoli, 1988, p.21
- G.DE VERGOTTINI, *Il diritto di difesa come principio fondamentale della partecipazione al processo*, in *Dir.soc.*, 1986, p.99.
- U.DI MARTINO, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1932, p.272
- A.DI STASI, *Fonti sovranazionali e vincoli interni in materia di cooperazione giudiziaria*, in *AA.VV IN "Spazio Europeo di Giustizia" e procedimento penale italiano. Adottamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di L.KALB, Torino, 2012 p.10 ss.
- E.DOSI, *voce Interprete (diritto processuale penale)*, in *Enc.dir.*, vol XXII, Milano 1972
- U.DRAETTA, *Elementi di diritto dell'Unione Europea*, Milano 2004 p.5
- L.FARAON, in *Diritto di difesa dello straniero dopo la sentenza 254/2007 della Corte di Cassazione*, 2008 www.diritto-in-rete.com
- E.FLORIAN, *Delle prove penali*, 3° ed., Torino, 1961, p.589.
- G.FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, Vol I, Milano, 1956, p. 335
- V.GAROFOLI, *Gli avvertimenti processuali come strumento di tutela*, Milano, 1983
- GATTOLA, *La presenza dell'imputato al processo garantisce un effettivo diritto di difesa*, in *Guida dir.*, 1999, fasc. 47 p.84
- M.GIALUZ, *E' scaduta la direttiva sull'assistenza linguistica. Spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata*, 4 Novembre 2013, www.penalecontemporaneo.it
- M. GIALUZ, *Novità sovranazionali*, in *Proc. pen. Giust.*, 2011, n. 2, 9;
- M.GIAUZ, *Il diritto all'assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani*, in *Riv. dir. proc.* 2012, p. 1193.
- M. GIALUZ, *L'obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all'assistenza linguistica*, in *Dir. pen. proc.* 2012, p. 434.

- G.GIOSTRA, *Il diritto dell'imputato straniero all'interprete*, Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1978 p. 437.
- C.F.GROSSO, *I delitti contro la PA*, in *Codice penale*, diretto da F.BRICOLA-V.ZAGREBELSKY, 1996, Torino.
- J.HABERMAS, *Morale, diritto, politica*, Torino, 1992, pp. 54-56.
- I. IZZO, *Spazio europeo di giustizia e cooperazione giudiziaria*, in "Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, p. 313 ss.
- A.JAZZETTI-M.PACINI, *La disciplina degli atti nel nuovo processo penale*, Milano, 1993, p. 63.
- F.P.LUISO, *Diritto processuale civile*, 2° ed., vol I, Milano, 1999, p. 387.
- LUPO, *sub art. 109 in Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da CHIAVARIO, II, Utet, 1990, 21.
- C.LUZZATI, *L'interprete e il legislatore*, Milano, 1999, p. 73 ss.
- J.LYONS, *Lezioni di linguistica*, Roma-Bari, 1987, p. 11.
- V.MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, 6° ed. Agg. Da G.CONSO-G.D. PISAPIA, vol. III, Torino, 1970, p. 501.
- S.MELONI, *Niente di nuovo sul fronte della traduzione degli atti in ambito processuale: una storia italiana*, 2010, p. 3683
- MORRIS R. (1999), *The face of Justice: Historical Aspects of Court interpreting* (<http://www.ruth-morrisinfo/wp-content/uploads/2010/03/historical-aspects-of-court-interpretingFINAL.pdf>).
- A.NAPPI, *Guida breve al codice di procedura penale*, 7° ediz. Milano, 2001, p. 24 ss.
- S.NEGRI, *L'incidenza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla cooperazione giudiziaria penale nell'Unione europea*, in AA.VV. "Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali, a cura di L.KALB, Torino, 2012, p. 56
- K.OLIVECRONA, *Linguaggio giuridico e realtà*, in *Diritto e analisi del linguaggio*, a cura di U.Scarpelli, Milano, 1976, p. 283 ss.
- C.PIERGALLINI, *La potestà penale delle Regioni. oggi: approfondimenti, reticenze e suggestioni di una recente sentenza costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 1574 ss.

- A.PIZZORUSSO, *Libertà di lingua e diritto all'uso della lingua materna nel sistema costituzionale italiano*, in *Rass. Dir. Pubbl.*, 1963, p. 312.
- S.RECCHIONE , in *L'impatto della direttiva 2010/64/UE sulla giurisdizione penale: problemi, percorsi interpretativi, prospettive*, 15 luglio 2014.
www.penalecontemporaneo.it
- P.P.RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Milano 1999, p. 228 ss
- G. SABATINI , *Principi di diritto processuale penale italiano*, Città di Castello , 1931, p. 194 ss.
- A.SANTORO, *Manuale di diritto processuale penale*, Torino, 1954, p. 382 ss.
- F.SALUTO , sub art. 91 , in *Commenti al codice di procedura penale per i Regno d'Italia*, Cagliari, 1867, p. 407.
- M.SCAPARONE, *Elementi di procedura penale. I principi costituzionali* , Milano, 1999, p. 120 ss.
- G.TELESE, *Dal trattato alla proclamazione della carta dei diritti dell'unione europea: recenti sviluppi nella codificazione dei diritti fondamentali in ambito comunitario*, in *Diritto pubblico comparato ed Europeo*, 2001, pag. 100 ss.
- G.UBERTIS , sub artt. 144-145 c.p.p., in *Commentario Chiavario* , vol II.
- G.UBERTIS , sub art 109 c.p.p., in *Commentario Chiavario*, cit. vol. II, cit., p. 6.
- F.VIOLA-G.ZACCARIA, *Diritto e inerpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Bari, 1999, p. 109 ss.

GIURISPRUDENZA

- Corte Costituzionale, 11 febbraio 1982, n. 28.
- Corte Costituzionale, 5 luglio 1968, n. 86, in *Giur. Cost.*, 1968, p. 1430 ss., con nota di P. MILETTO, *Diritto di difesa e preistruttoria penale*.
- Cass., Sez. VI, 11 Maggio 2004, Saber, in *C.E.D.*
- Cass., n. 229268; Cass., Sez. Un., 31 maggio 2000. Jakani, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3255.
- Cass. sez. V 12 marzo 2007.
- *Cass. pen., sez II, 25 novembre 2003, Tegri e altri, in Cass. pen, 2004, 3255.*
- *Cass. pen., sez. VI, 26 aprile 1995, in Dir. pen. proc., 1995, 844.*
- Corte Cost., 10 gennaio 1993, p. 52 ss, con nota di E. LUPO, *Il diritto dell'imputato straniero all'assistenza dell'interprete tra codice e convenzioni internazionali*
- Corte Cost. nell'ordinanza del 24 ottobre 1994, in *Giur. cost.* 1994, p. 370 ss.
- Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 64 del 24 febbraio 1994, in *Giur. Cost.*, 1994, 370.
- Corte Eur. 19 dicembre 1989, Brozicek, in *Riv. Internz. Dir. uomo*, 1990, p. 320 ss.
- ONU. Sentenza 23 settembre 1989.
- *Corte EDU 5/01/2010 Diallo c. Svezia.*
- Corte Edu, Kamasinski vs Austria, 19 Dicembre 1989. ¹Corte EDU, M.S.S. vs Belgio e Grecia, 21 Gennaio 2011.
- Cfr. Cass., Sez. III, 12 luglio 2012, n. 5486, in *Cass. pen.*, 2013, p. 2185
- Cfr. Cass., Sez. IV, 19 aprile 2013, n. 26239; Cass., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 26703, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 433, con nota di M. GIALUZ, *L'obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all'assistenza linguistica*.
- Cass., Sez. III, 4 febbraio 2013, n. 5486, in *Cass. pen.*, 2013, p. 2185, con nota di M. Gialuz, *La Corte di cassazione riconosce l'obbligo di tradurre la sentenza a favore dell'imputato alloglotto*, in *Cass. pen.* 2013, p. 2194.
- *Cass., sez. un., 26 settembre 2006, CIESLINSKY, in Cass. pen. 2007, 514.*

- *Cass.,sez.un., 31 maggio 2000 JAKANI, in Cass.pen. 2000.*
- *Cass.,sez I,3 giugno 2010,HASSAN,IN C.e.d. Cass,247760.*
- *Cass.,sez.VI,18 settembre 1997 ,BEN KALIFA,in Dir.pe.proc. 1998,986,con nota di D.CURTOTTI NAPPI,Resistenze giurisprudenziali al pieno riconoscimento del diritto all'interprete.*
- *Cass.,Sez.III, 7 luglio 2011, K.H., in Dir.pen.proc., 2012,433con nota di M.GIALUZ,L'obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all'assistenza linguistica.*